



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari



COMPENDIO IN MATERIA DI ASSENZE DAL SERVIZIO NON COMPORTANTI VARIAZIONI DELLA POSIZIONE DI STATO

(Edizione 2014)

Circolare n. 120000/105

Roma, 23.06.2014



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari

Comando Generale GdF
Prot. Partenza
0178098/14 - 23/06/2014



Roma



ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo il Compendio in materia di:

**“ASSENZE DAL SERVIZIO NON COMPORTANTI VARIAZIONI DELLA
POSIZIONE DI STATO”**

IL COMANDANTE GENERALE
(Gen. C.A. Saverio Capolupo)

INDICE

Presentazione	6
1. Personale destinatario	8
2. Festività	9
3. Riposo settimanale	10
4. Riposo compensativo	12
5. Permessi brevi	13
6. Licenza ordinaria	14
<i>a. Durata</i>	14
<i>b. Licenza ordinaria in dodicesimi</i>	17
<i>c. Rinvio</i>	20
<i>d. Interruzione</i>	21
<i>e. Fruizione della licenza ordinaria in luogo della licenza straordinaria di convalescenza</i>	21
<i>f. Cumulo con altre forme di licenza</i>	22
<i>g. Modalità di richiesta e concessione</i>	22
<i>h. Revoca e richiamo</i>	23
7. Altre tipologie di assenze	24
<i>Premessa</i>	24
<i>a. Aggiornamento scientifico – Licenza straordinaria</i>	25
<i>b. Assistenza a soggetti portatori di handicap grave</i>	26
(1) Assistenza dei figli con handicap grave	26
(2) Assistenza di persona con handicap in situazione di gravità	27
(3) Disposizioni comuni.	29
(4) Documentazione necessaria.	33
(5) Autorità competenti al rilascio.	34
(6) Avanzamento, documentazione caratteristica e periodi di comando.	35
<i>c. Convalescenza</i>	36
(1) Licenza straordinaria di convalescenza del personale in servizio permanente	36
(2) Licenza straordinaria di convalescenza del personale non in servizio permanente	37
<i>d. Corsi di formazione</i>	39
<i>e. Cure termali – Licenza straordinaria</i>	40

<i>l. Matrimonio - Licenza straordinaria</i>	64
<i>m. Missioni internazionali – Militari impiegati in missioni internazionali o presso organismi internazionali con sede in Italia o all'estero</i>	66
<i>n. Radiazioni ionizzanti – Licenza Straordinaria</i>	67
<i>o. Ricovero ospedaliero - Licenza straordinaria</i>	68
<i>p. Riposo domiciliare – Licenza straordinaria</i>	69
<i>q. Trasferimento – Licenza straordinaria</i>	70
<i>r. Tutela e sostegno della maternità e della paternità</i>	72

INDICE

(1) Permessi	73
(a) Permessi per controlli prenatali	73
(b) Permessi per allattamento	73
(c) Permessi allattamento per adozioni o affidamenti	75
(2) Licenze straordinarie	75
(a) Licenza straordinaria per congedo parentale	75
(b) Licenza straordinaria per maternità (c.d. «astensione obbligatoria»)	77
(c) Licenza straordinaria per paternità (c.d. «astensione obbligatoria»)	79
(d) Licenza straordinaria per motivi privati (c.d. «astensione facoltativa»)	80
(e) Licenza straordinaria non retribuita per adozione o affidamento preadottivo	82
(f) Licenza straordinaria per malattia del bambino	83
(g) Disposizioni comuni.	84
<i>s. Volontariato - Licenze per il personale iscritto ad associazioni di volontariato e a coloro che aderiscono, in qualità di volontari, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano</i>	85
8. Disposizioni comuni	87
<i>a. Modalità di presentazione delle istanze</i>	87
<i>b. Trasmissione e conservazione della documentazione contenente «dati sensibili»</i>	88
<i>c. Valutazione delle esigenze di servizio</i>	88
<i>d. Rientro in servizio</i>	89
<i>e. Interruzione per motivi di salute</i>	89
<i>f. Obbligo di reperibilità</i>	90

<i>g. Indebita fruizione dei benefici</i>	90
<i>h. Soggiorno all'estero</i>	90
<i>i. Trasferimento del militare</i>	90
9. Individuazione delle Autorità competenti a esprimersi in ordine alla fruizione dei benefici previsti dalla presente circolare	91
10. Adempimenti connessi alla registrazione delle assenze disciplinate	92
11. Circolari abrogate	93
12. Norme per la concessione delle licenze ai militari della Guardia di finanza – edizione 1977	94
13. Indice degli allegati	113

Compendio in materia di assenze dal servizio non comportanti variazione della posizione di stato.

PRESENTAZIONE

La nuova edizione della circolare n. 120000/105, confermando gli obiettivi e le aspettative nelle quali si faceva già affidamento nelle precedenti del 2004 e del 2006, è stata realizzata riorganizzando per materia gli istituti ivi disciplinati in modo da renderne più agevole la consultazione, perseguendo l'intento di "perfezionare" le disposizioni compendiate in tema di assenze dal servizio non comportanti una variazione della posizione di stato, aggiornandole con quelle nel frattempo intervenute.

In particolare, si è reso necessario integrare la circolare: a.

con le disposizioni normative previste:

- (1) dagli ultimi provvedimenti di concertazione (d.P.R. 11 settembre 2007, nr. 170 e d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51), con specifico riferimento:*
 - (a) al recupero dei "riposi settimanali" non goduti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali;*
 - (b) alle eventuali ore di lavoro straordinario prestate che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio le quali devono essere recuperate mediante "riposo compensativo" entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate;*
 - (c) ai termini per la fruizione della "licenza ordinaria" ora possibile entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione anche nel caso in cui la stessa sia stata rinviata per "motivate esigenze di carattere personale". Per i militari inviati in missione all'estero tale termine inizia a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio;*
 - (d) all'esclusione dal computo dei giorni di licenza straordinaria o aspettativa per infermità di quelli di ricovero ospedaliero o di day-hospital e dei giorni di assenza dovuti all'effettuazione di "terapie salvavita";*
 - (e) alla licenza straordinaria per congedo parentale fruibile in caso di adozione, nazionale o internazionale, e affidamento di un minore;*

- (f) *al “diritto allo studio” ora esteso anche alla preparazione all’esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado e per il tempo occorrente al raggiungimento della località di studio e al rientro in sede;*
- (2) *dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, dal d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119, e dalla recente sentenza n. 203 del 18 luglio 2013 della Corte Costituzionale le quali hanno, tra l’altro, modificato:*

- (a) *l'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in materia di "licenza straordinaria per l'assistenza" a soggetti con handicap in situazione di gravità;*
 - (b) *l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rimodulando i criteri per accedere ai benefici per l'assistenza ai portatori di handicap;*
 - (3) *dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal già citato d.lgs. n.119/2011 e dall'art. 911 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare" in materia di collocamento in aspettativa del personale ammesso alla frequenza dei corsi di "dottorato di ricerca" senza borsa di studio o con rinuncia alla stessa o titolari di assegni di ricerca;*
 - (4) *in generale, dal citato d.lgs. n. 66/2010, che rinvia a istituti già disciplinati dalla normativa previgente;*
- b. tenendo conto dei chiarimenti forniti sulla materia a seguito dei numerosi quesiti formulati da vari Comandi del Corpo.*

Inoltre, al fine di uniformare, analogamente a quanto già avvenuto negli ordinamenti delle altre Amministrazioni del Comparto "Sicurezza-Difesa", le disposizioni interne emanate nel tempo alle previsioni concertative di cui agli articoli 48 e 49 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e successivi analoghi provvedimenti, sono stati innovati gli istituti del «riposo medico» e del «ricovero ospedaliero», per cui il personale del Corpo fruirà dei periodi di «assenza per motivi di salute» in «licenza straordinaria per riposo domiciliare» ove non collocato in «licenza straordinaria di convalescenza» ovvero in «aspettativa per infermità», secondo le disposizioni vigenti in materia, e in «licenza straordinaria per ricovero ospedaliero» ove ricoverato in luogo di cura.

Infine, allo scopo di snellire l'azione amministrativa, si è avvertita la necessità di ridefinire il livello decisionale relativo alla concessione di talune tipologie di assenze dal servizio.

Tale compendio, innovando le disposizioni nel tempo emanate dalla Guardia di finanza alla luce delle novità legislative intervenute, rappresenta un testo di riferimento sia per il personale deputato a curare gli aspetti procedurali in materia di assenza dal servizio, sia per quello destinatario degli specifici istituti contemplati.

1. PERSONALE DESTINATARIO

La presente circolare, che disciplina tutte le tipologie di assenza che non comportino una variazione della posizione di stato, si applica a tutto il personale

dipendente contrattualizzato, comunque in servizio, compresi i frequentatori dei corsi di formazione e post-formazione, limitatamente a quegli aspetti che non siano in contrasto con gli ordinamenti dei reparti di istruzione.

Sono applicabili al personale dirigente le disposizioni dettate in materia di assenze dal:

- a. d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (cfr. art. 3 del d.l. 29 giugno 1996, n. 341 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 427);
- b. d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (cfr. art. 4 della legge 30 novembre 2000, n. 356);
- c. d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (cfr. art. 2 della legge 5 novembre 2004, n. 263).

L'impianto normativo di riferimento è contenuto nei decreti di recepimento dei provvedimenti di concertazione riguardanti le Forze di Polizia a ordinamento militare e, per i profili residuali, nelle "*Norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica*", ed. 1990 e successive modificazioni, applicabili alla Guardia di finanza ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 23 aprile 1959, n. 189 (di seguito "*Norme unificate per la concessione delle licenze*").

- 2. FESTIVITÀ** (art. 46 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395) L'art. 46 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395: a. al comma 1 indica quali giorni festivi:

- (1) le domeniche;
 - (2) gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili;
 - (3) la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale;
- b. al comma 2 statuisce che al personale appartenente alle chiese avventiste e alla religione ebraica si applicano rispettivamente le disposizioni:
- (1) della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante “*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno*”;
 - (2) della legge 8 marzo 1989, n. 101, concernente “*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane*”.

In proposito, si richiama altresì il messaggio n. 302936/105, in data 7 dicembre 1988, di questo Comando Generale – I Reparto, consultabile sul sito *Intranet* del Corpo.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente in materia di festività religiose, si rinvia alle specifiche «*intese*» ratificate con legge dallo Stato italiano (cfr. par. 7.1. in materia di “*Matrimonio*”).

- 3. RIPOSO SETTIMANALE** (art. 36 della Costituzione, art. 9 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 54 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, art. 28 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, art. 38 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, art. 43 del “*Nuovo regolamento interno di*

servizio della Guardia di finanza", approvato con il d.m. 30 novembre 1991)

Il riposo settimanale è un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito, qualificato dalla duplice necessità di consentire il recupero delle energie psicofisiche e di favorire la serena partecipazione del militare alle comuni forme di vita familiare e sociale senza vincoli particolari. Relativamente a tale diritto si evidenzia che:

a. deve essere accordato settimanalmente a tutti i militari, in giornata diversa da quella coincidente con una festività infrasettimanale.

Allo scopo di dirimere eventuali dubbi interpretativi, per settimana di lavoro deve intendersi il periodo compreso dalle ore 00,00 del lunedì alle ore 24,00 della domenica successiva;

b. deve coincidere con la domenica, almeno una volta ogni 2 mesi;

c. è consentita la concessione cumulativa del riposo settimanale relativo a due settimane consecutive;

d. può essere cumulato con i benefici previsti e disciplinati dalla presente circolare;

e. il militare di ogni grado e posizione, durante la giornata di riposo settimanale, con le limitazioni riportate nel paragrafo 8., lettere d., f. e h.:

(1) deve essere lasciato libero da prestazioni di servizio nonché da qualsiasi altro impiego, anche di carattere interno, che richieda la sua disponibilità o reperibilità;

(2) può recarsi, senza permesso, in qualsiasi località. Per l'autorizzazione a fruirne fuori dal territorio nazionale si fa rimando alle vigenti disposizioni sul soggiorno all'estero;

f. nei casi in cui i militari non possono fruirne:

(1) non è consentito sostituirlo con retribuzione in denaro;

(2) è, invece, consentito recuperarlo entro le 4 settimane successive, mediante presentazione di apposita istanza, quando sia stato dilazionato per particolari esigenze di servizio (cfr. all. 1).

In merito, si evidenzia che:

– il recupero del riposo settimanale e/o della giornata festiva infrasettimanale non goduta per motivi di servizio riduce l'orario d'obbligo della settimana;

– ai militari interessati dovrà essere inderogabilmente garantita – anche attraverso un'oculata pianificazione dell'orario di lavoro – la fruizione entro le quattro settimane successive del riposo non goduto;

g. al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire secondo le modalità disciplinate al precedente punto e. (cfr. § 2);

- h. il militare impegnato nelle consultazioni in qualità di rappresentante di lista [ove consentito (in tal senso vgs. la circolare n. 73292 datata 05 marzo 2007 del Comando Generale)], ha diritto a fruire, in alternativa al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, di riposi compensativi, per i giorni festivi e non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali (art. 1, legge 29 gennaio 1992, n. 69);
- i. il personale deve essere informato del giorno di riposo la settimana precedente a quella di fruizione dello stesso;
- j. i riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante e i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore.

4. RIPOSO COMPENSATIVO (art. 38, comma 7, d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, art. 28, comma 6, d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 e art. 44 del "*Nuovo regolamento interno di servizio della Guardia di finanza*" approvato con d.m. 30 novembre 1991)

Il diritto al riposo compensativo sorge nel momento in cui vengono effettuate prestazioni orarie aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo settimanale (36 ore), che non possono essere retribuite per incapienza del monte ore mensile del reparto di appartenenza.

In proposito, si evidenzia che:

- a. il diritto a godere del beneficio sorge alla fine di ogni mese, quando ciascun Comandante di reparto è a conoscenza delle ore che non possono essere retribuite e la relativa istanza (cfr. all. 2), di norma, deve essere presentata dall'interessato all'Autorità competente alla concessione, almeno una settimana prima della data richiesta.

Tuttavia, nei casi di oggettiva impossibilità derivante da imprevedibili esigenze personali e/o familiari, il riposo compensativo potrà essere richiesto per le vie brevi all'Autorità concedente. Nella pertinente istanza, in luogo della firma del militare richiedente, sarà apposta l'indicazione "COME DA RICHIESTA FORMULATA PER LE VIE BREVI DALL'INTERESSATO";

- b. il riposo compensativo può essere concesso, su richiesta del militare:
 - (1) per un'intera giornata lavorativa;
 - (2) limitatamente a una o più ore di una singola giornata lavorativa nell'ambito della quale il militare è comunque presente;
 - (3) anche al fine di recuperare **ore prestate nello stesso mese**, ove si abbia ragionevole contezza del superamento del monte ore assegnato al reparto, nella forma del «RECUPERO ORE» (cfr. all. 3).

Per quanto riguarda l'ipotesi *sub* (1), le ore non retribuite così recuperate dovranno essere pari all'orario pianificato del militare nel giorno di assenza e l'orario d'obbligo della settimana verrà ridotto in egual misura;

- c. il diritto deve essere esercitato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui le prestazioni sono state effettuate;
- d. il «*riposo compensativo*» può essere cumulato, compatibilmente con le esigenze di servizio, con la licenza ordinaria, i riposi legge di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, il recupero ore, nonché la giornata festiva e/o il riposo settimanale.

Infine, in relazione a quanto sopra, si rappresenta che è preciso dovere di ciascun Comandante quello di procedere ad una attenta ed oculata gestione del lavoro straordinario.

5. PERMESSI BREVI (art. 50 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395)

L'articolo 50 del d.P.R. n. 395 del 1995 contempla la possibilità, per il militare che ne faccia richiesta, di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro.

La concessione dei cosiddetti «*permessi brevi*» è subordinata ai seguenti presupposti:

- a. formulazione della richiesta (cfr. all. 15) in tempo utile a consentire l'adozione delle necessarie misure organizzative, secondo le modalità descritte nel paragrafo 8.a.;

- b. durata massima non superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero;
- c. durata complessiva non superiore a 36 ore nel corso dell'anno solare;
- d. recupero delle ore non prestate entro il mese successivo (in alternativa, sarà proporzionalmente decurtata la retribuzione).

Il «*permesso breve*» non è cumulabile con nessun altro tipo di beneficio previsto dalla presente circolare ed è concesso dall'Autorità individuata al successivo **paragrafo 9**.

6. LICENZA ORDINARIA

- a. **Durata** (art. 36 della Costituzione, art. 47 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, art. 55 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, art. 55 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, art. 29 del d.P.R. 11 settembre 2007, n.170, e “*Norme unificate per la concessione delle licenze*”)

L'articolo 47, commi 2 e 5, del d.P.R. n. 395 del 1995, fissa, in relazione all'anzianità di servizio e alla distribuzione dell'orario di lavoro (su sei o cinque giorni) la durata della licenza ordinaria in giorni lavorativi.

Relativamente a detto istituto si ritiene opportuno precisare che tale diritto è irrinunciabile, assolvendo alla funzione di garantire il recupero psico-fisico del lavoratore.

Inoltre, giova evidenziare che:

- (1) il personale deve essere considerato legittimamente assente dal servizio anche nei giorni festivi o non lavorativi compresi tra due giorni non festivi di fruizione della licenza ordinaria, nonché, salvo esigenze di servizio, in quelli (parimenti festivi o non lavorativi) immediatamente antecedenti o successivi ai giorni di licenza ordinaria;
- (2) è frazionabile in più periodi anche di un solo giorno; (3) ai fini del computo del numero dei giorni spettanti:
 - (a) nell'anzianità di servizio si considera anche il periodo prestato presso altre Forze di polizia e le Forze armate;
 - (b) l'incremento previsto dall'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 395 del 1995, spetta per intero a decorrere dal 1° di gennaio dell'anno in cui matura il requisito della maggiore anzianità di servizio;
- (4) il diritto alla licenza ordinaria:
 - (a) **non** è riducibile:
 - in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In particolare, la licenza ordinaria continuerà a maturare anche durante l'aspettativa per infermità (compresa quella di cui all'art. 19, comma 3, del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461), il ricovero ospedaliero e la licenza straordinaria di convalescenza;
 - in tutti gli altri casi espressamente indicati nei successivi paragrafi delle presenti disposizioni;
 - (b) è invece riducibile, **non maturando** nel corso dei periodi in cui il militare è:
 - considerato in aspettativa ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. 18 aprile 2002, per il successivo passaggio agli impieghi civili previsto dal combinato disposto dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e dell'art. 2142 del d.lgs. n. 66 del 2010;
 - in "*licenza straordinaria per l'assistenza di persona con handicap grave*" di cui ai paragrafi 7.b.(1)(a) e (d) e 7.b.(2)(b);
 - in "*licenza straordinaria per motivi privati*" di cui al paragrafo 7.r.(2)(d);

- in “*licenza straordinaria per malattia del bambino*”, di cui al paragrafo 7.r.(2)(f);
- in “*licenza straordinaria o aspettativa per dottorato o assegni di ricerca*” di cui al paragrafo 7.h.;
- in “*congedo per gravi motivi familiari*” di cui al paragrafo 7.j.(2);
- sospeso precauzionalmente o disciplinarmente.

Con particolare riferimento allo specifico argomento, si rappresenta che l’orientamento consolidato della giurisprudenza formatasi in merito¹, è quello di **non riconoscere al dipendente la maturazione delle ferie durante la sospensione cautelare, sebbene revocata a tutti gli effetti, in quanto tale diritto è ancorato all’effettiva prestazione.** Nello specifico, gli organi di giustizia amministrativa sono giunti a tale conclusione avendo considerato che:

- al lavoratore pubblico al quale, **a seguito di assoluzione con formula piena, sia revocato un provvedimento di sospensione cautelare**, devono essere corrisposte tutte le differenze maturate *medio tempore*, con totale *restitutio in integrum* della posizione giuridica ed economica;
- tuttavia, nel calcolo di quanto dovuto a titolo di *restitutio in integrum*, per il periodo di sospensione cautelare dal servizio, devono essere computati gli emolumenti derivanti da prestazioni ordinarie di lavoro aventi natura di indennità fissa, obbligatoria e continuativa, restando, invece, **esclusa ogni competenza accessoria che presuppone l’effettiva prestazione dell’attività lavorativa, tra cui il compenso sostitutivo delle ferie e dei riposi settimanali**;
- nei casi di specie, la mancata fruizione delle ferie non è comunque imputabile all’Amministrazione, essendo un effetto conseguente alla sospensione dal servizio disposta in pendenza di un procedimento penale;
- non spetta il riconoscimento del diritto a veder comunque maturate le ferie nel periodo di sospensione cautelare dal servizio, poi revocato *ex tunc*, rilevato che **la fruizione**

¹ Cfr.: C. di S. - Commissione Speciale Pubblico Impiego – parere n. 475 del 5 febbraio 2001;

C. di S. - Sezione Sesta - decisione n. 3668/2003 dell’11 marzo 2003;

C. di S. - Sezione Quarta - decisione n. 8118/2003 dell’11 luglio 2003;

T.A.R. Lombardia – Sez. Prima – Sentenza n. 4998 del 29 dicembre 2010.

delle ferie è intesa al recupero delle energie psicofisiche profuse nell'attività lavorativa; da tale natura dell'istituto discende, quale logico corollario, che il **diritto alle ferie è strettamente collegato all'attività di servizio e, conseguentemente, tale diritto non è configurabile neppure nell'ipotesi in cui tale attività sia mancata per fatto dell'Amministrazione, avendo la stessa legittimamente esercitato una facoltà attribuitale dall'ordinamento.**

A conforto di tale orientamento giurisprudenziale è intervenuto il legislatore, il quale, con il d.lgs. n. 66 del 2010, «*Codice dell'ordinamento militare*», ha da ultimo previsto che:

- *“si procede alla ricostruzione della carriera del militare, secondo le disposizioni dettate dall'art. 921, in caso di (...) eccedenza della sospensione precauzionale sofferta rispetto a quella irrogata a titolo disciplinare”* [cfr. art. 1394, comma 1, lett. b)];
- qualora la sospensione cautelare sia revocata a tutti gli effetti, *“il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario”* (cfr. art. 921, comma 1).

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del citato d.P.R. n. 395 del 1995, resta fermo il diritto alla fruizione, nel corso dell'anno solare, dei quattro giorni di riposo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., della legge 23 dicembre 1977, n. 937 (cd. *“riposi legge”*), per i quali la mancata presentazione della domanda comporta la perdita del diritto al beneficio, ovvero del compenso forfettario sostitutivo. Sul punto, si rinvia alle disposizioni in materia impartite con le circolari n. 24609/105 e n. 68365/105, rispettivamente del 9 febbraio e 18 aprile 1978, consultabili sul sito *intranet* del Corpo.

Atteso quanto sopra esposto, i militari del Corpo dispongono dei giorni di *“licenza ordinaria”* e dei *“riposi legge”* indicati nel seguente prospetto:

Anzianità di servizio	Licenza ordinaria		Riposi previsti dall'art. 1, c. 1, lett. b., della L. 23 dicembre 1977, n. 937
	Orario settimanale pianificato in 6 giorni	Orario settimanale pianificato in 5 giorni	
A	B	C	D
fino a 3 anni	30	26	4
da 3 a 15 anni	32	28	4
da 15 a 25 anni	37	32	4

oltre 25	45	39	4
----------	----	----	---

I periodi di assenza in argomento sono computati nell'anzianità di servizio.

b. Licenza ordinaria in dodicesimi (art. 47, comma 6, del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395)

Nell'anno d'immissione in servizio o di cessazione dallo stesso, la durata della licenza ordinaria e dei citati quattro giorni di "*riposo legge*" è determinata in relazione ai dodicesimi di servizio prestato.

Al riguardo si precisa che per "*immissione in servizio*" è da intendere il giorno successivo a quello in cui ha avuto termine il corso di formazione.

Sul punto giova precisare che tale termine è da intendersi riferito:

- per gli ufficiali allievi dei ruoli normale e aeronavale, al giorno successivo alla conclusione del corso di applicazione;
- per i neoispettori provenienti dai civili, al termine del corso di qualificazione operativa (comprensivo, per gli appartenenti al contingente mare, anche del corso di specializzazione);
- per i neofinanzieri del contingente di mare, al giorno successivo al termine del periodo di specializzazione.

Per il personale frequentatore già appartenente al Corpo, il computo della licenza ordinaria in dodicesimi non trova applicazione. In tal caso i reparti di istruzione competenti comunicheranno al Comando di nuova assegnazione i giorni di licenza ordinaria fruiti dai militari interessati. Non si fa luogo al calcolo della licenza ordinaria in dodicesimi nell'anno in cui il personale matura il requisito della maggiore anzianità di servizio, avendo così diritto a fruire per intero dell'incremento della licenza previsto dall'art. 47, comma 2, del citato d.P.R. n. 395 del 1995.

I giorni di licenza ordinaria e dei riposi *ex lege* spettanti **sono attribuiti proporzionalmente ai dodicesimi** di servizio, non computando i periodi di assenza nel corso dei quali il diritto in argomento non matura¹, avendo riguardo anche ai seguenti casi:

- (1) variazione dell'orario di lavoro settimanale pianificato dal reparto o Ente che impiega il militare;
- (2) trasferimento del militare ad altro reparto o Ente nell'ambito del quale si osserva una diversa articolazione dell'orario di lavoro settimanale.

Per completezza si rappresenta che:

- per il calcolo del periodo in dodicesimi, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero;
- nei casi *sub* (1) e (2), i giorni di licenza ordinaria maturati e non goduti rimangono invariati, come altresì la licenza ordinaria relativa all'annualità precedente.

¹ Si rinvia ai casi esplicitati al paragrafo a.(4)(b)

Per una più agevole comprensione, nelle pagine successive, si riportano due esempi di calcolo in dodicesimi della licenza ordinaria spettante al personale con anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 25 anni, che:

- viene trasferito, in data 30 aprile, da un reparto che pianifica l'orario settimanale d'obbligo su cinque giorni ad un altro che invece lo distribuisce su sei giorni;
- viene sospeso precauzionalmente dal servizio, in data 1 maggio 2013, per 5 mesi, considerando l'orario d'obbligo pianificato su 5 giorni.

Esempio 1: Trasferimento.

Reparto con orario pianificato su 5 giorni	Giorni di licenza spettanti al militare in relazione all'art. 47, comma 2, del d.P.R. 31 luglio 1995, n.395		32,0
	Periodo di riferimento della licenza ordinaria in mesi		12,0
	Data inizio maturazione licenza	1-gen-2013	
	Data di partenza dal reparto	30-apr-2013	
	Permanenza presso il reparto in mesi*	4,00	
	Giorni di licenza ordinaria maturati ($32 : 12 = x : 4$)		10,67

Reparto con orario pianificato su 6 giorni	Giorni di licenza spettanti al militare in relazione all'art. 47, comma 2, del d.P.R. 31 luglio 1995, n.395		37,0
	Periodo di riferimento della licenza ordinaria in mesi		12,0
	Data arrivo	1-mag-2013	
	Data termine maturazione licenza	31-dic-2013	
	Mesi di permanenza presso il reparto *	8,00	
	Giorni di licenza ordinaria spettanti ($37 : 12 = x : 8$)		24,67

1	Giorni di licenza maturati alla data del trasferimento	10,67
2	Giorni di licenza spettanti nel nuovo reparto di assegnazione	24,67
3	Giorni complessivamente spettanti al militare per l'anno 2013	35,33

Giorni complessivamente spettanti al militare per l'anno 2013**	35,00
---	-------

* la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero

** valore arrotondato per eccesso, se pari o superiore a 0,5.

Esempio 2: Sospensione precauzionale.

Reparto con orario pianificato su 5 giorni	Giorni di licenza spettanti al militare in relazione all'art. 47, comma 2, del d.P.R. 31 luglio 1995, n.395		32,0
	Periodo di riferimento della licenza ordinaria in mesi		12,0
	data inizio maturazione licenza	1-gen-2013	
	data di sospensione dal servizio	01-mag-2013	
	permanenza presso il reparto in mesi*	4,00	
	giorni di licenza ordinaria maturati ($32 : 12 = x : 4$)		10,67
	Periodo di sospensione dal servizio in mesi*	5,00	
	data di rientro in servizio	01-ott-2013	
	data termine maturazione licenza	31-dic-2013	
	Periodo maturazione licenza post-sospensione in mesi*	3,00	
	giorni di licenza ordinaria maturati ($32 : 12 = x : 3$)		8

1	Giorni di licenza maturati alla data della sospensione	10,67
2	Giorni di licenza spettanti dopo il rientro in servizio	8
3	Giorni complessivamente spettanti al militare per l'anno 2013	18,67
Giorni complessivamente spettanti al militare per l'anno 2013**		19,00

- * la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero
- ** valore arrotondato per eccesso, se pari o superiore a 0,5.

c. Rinvio (art. 36 della Costituzione, art. 47 del d.P.R. del 31 luglio 1995, n. 395, art. 55 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, art. 55 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e art. 29 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170)

La licenza ordinaria maturata e non goduta nell'anno di spettanza deve essere fruita:

- (1) entro il 31 dicembre dell'anno successivo:
 - (a) compatibilmente con le esigenze di servizio, per motivate necessità di carattere personale.

In tal caso, il militare provvederà a comunicare all'Autorità competente al rilascio della licenza, entro il termine del mese di ottobre dell'anno di riferimento, il numero dei giorni di licenza ordinaria che intende rinviare all'anno successivo (cfr. all. 4);
 - (b) per indifferibili esigenze di servizio, la cui sussistenza dovrà essere comunicata dall'Autorità competente al rilascio della stessa, entro il 31 dicembre dell'anno di spettanza;
- (2) entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di effettivo rientro alla sede di servizio, per il personale inviato in missione all'estero.

A titolo esemplificativo, si consideri un militare in missione per tutto il 2011, che al momento della partenza debba ancora fruire di parte della licenza ordinaria, relativa all'anno 2010. L'interessato, rientrato alla sede di servizio il 14 marzo del 2012, potrà fruire della licenza ordinaria spettante per gli anni precedenti entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

In proposito, appare opportuno che i militari in procinto di essere impiegati in missioni estere di lunga durata siano esortati a fruire prima della partenza degli eventuali periodi di licenza ordinaria riferiti ad annualità pregresse;

- (3) con decorrenza non oltre il quindicesimo giorno da quello di rientro in servizio o non appena le esigenze di servizio lo consentano, laddove sia scaduto il termine *sub* (1), dal militare che abbia fruito:
 - (a) dell'aspettativa per infermità dipendente o meno da causa di servizio;

- (b) della licenza straordinaria di convalescenza per infermità, dipendente o meno da causa di servizio;
- (c) dei benefici previsti a tutela della maternità e della paternità, quali, ad esempio, la “*licenza straordinaria per congedo parentale*”, la “*licenza straordinaria per maternità*” e la “*licenza straordinaria per paternità*” di cui ai punti 7.r.(2)(a), (b) e (c);
- (d) del “*congedo per gravi motivi familiari*” disciplinato al paragrafo 7.j.(2).;
- (e) della “*licenza straordinaria per dottorato o assegni di ricerca*” e “*aspettativa per dottorato di ricerca*” (cfr. § 7.h.);
- (f) di un periodo di sospensione a titolo precauzionale o disciplinare.

In tale ultima ipotesi, con riferimento all’anno solare in cui è avvenuta la sospensione, si precisa che spetta unicamente la licenza ordinaria, non goduta e maturata, in misura proporzionale al servizio prestato [cfr. lett. a.(4)(b)].

La licenza rinviata relativa alle annualità precedenti deve essere fruita antecedentemente a quella dell’anno in corso.

d. Interruzione (art. 47 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e art. 47, comma 4, del d.lgs 151 del 2001)

Il godimento della licenza ordinaria, previa presentazione di idonea documentazione, è interrotto in caso di infortuni o malattie superiori a tre giorni, oppure in caso di ricovero ospedaliero. In tali casi, comunque a seguito di tempestiva comunicazione, l’Amministrazione deve essere posta nelle condizioni di accertare le sopravvenute cause impeditive al godimento. La fruizione della licenza ordinaria è, altresì, interrotta in caso di ricovero ospedaliero del figlio di età non superiore a otto anni.

L’interruzione per motivi di salute non è prevista per nessuno degli altri istituti contemplati nel presente compendio, ad eccezione di malattia sopraggiunta durante il godimento della «*licenza straordinaria per congedo parentale*» e «*licenza straordinaria per motivi privati*» (c.d. «*astensione facoltativa*») di cui al paragrafo 7.r.(2)(a) e (d).

Qualora, al termine della causa che ha determinato l’interruzione, il militare necessiti di un ulteriore periodo di licenza ordinaria, ne farà apposita richiesta all’Autorità competente alla concessione, con le medesime modalità descritte al successivo paragrafo “*g. modalità di richiesta e concessione*”.

e. Fruizione della licenza ordinaria in luogo della licenza straordinaria di convalescenza (art. 47, comma 2 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e art. 26 delle “*Norme unificate per la concessione delle licenze*”)

L’art. 26 delle “*Norme unificate per la concessione delle licenze*” contempla, tra l’altro, la possibilità di fruire la licenza ordinaria non ancora goduta nell’anno, in luogo della licenza straordinaria di convalescenza.

Pertanto, dal combinato disposto della richiamata norma con l'art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 395 del 1995, che fissa il conteggio della licenza ordinaria spettante in giorni lavorativi, si desume che, in caso di richiesta di conversione, il conteggio dei giorni di licenza ordinaria da scomputare debba avvenire sottraendo ai giorni di convalida concessi al militare quelli non lavorativi, secondo la pianificazione dell'orario di lavoro settimanale del reparto di appartenenza (5 o 6 giorni).

La richiesta di conversione della licenza straordinaria di convalida in licenza ordinaria, anche se riferita a pregresse annualità, può essere effettuata, in ogni caso, prima di transitare nella posizione di stato di aspettativa per infermità (art. 905, comma 2, e art. 912, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010; art. 8, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 53).

Le modalità da seguire per la conversione di cui sopra sono illustrate compiutamente nella circolare n. 258000/102 - edizione 2014, concernente "*Compendio in materia di collocamento in aspettativa e connesse procedure, per motivi sanitari per ispettori, sovrintendenti e appartenenti al ruolo appuntati e finanziari*".

f. Cumulo con altre forme di licenza

La licenza ordinaria e i riposi *ex lege* sono cumulabili, in tutto o in parte, a richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio, con:

- (1) la festività e il relativo recupero;
- (2) il riposo settimanale e il relativo recupero;
- (3) il riposo compensativo;
- (4) il recupero ore;
- (5) tutti gli altri tipi di licenza, ad eccezione:
 - (a) della licenza straordinaria per convalida (ferma restando la possibilità di usufruire della licenza ordinaria non ancora goduta in luogo di quella di convalida);
 - (b) della licenza ordinaria per il personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali di cui all'art. 47, comma 2, del già citato d.P.R. n. 395 del 1995;
 - (c) della «*licenza straordinaria per cure termali*» di cui al paragrafo 7.e.

A tal proposito si precisa che a norma dell'articolo 13, comma 5, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, la licenza straordinaria per cure termali non è in alcun modo cumulabile, sia anteriormente che posteriormente alla sua fruizione, con la licenza ordinaria. Tra i due istituti deve in ogni caso intercorrere un intervallo temporale di almeno 15 giorni;

- (d) delle licenze speciali per il personale iscritto ad associazioni di volontariato di cui al paragrafo 7.s.

g. Modalità di richiesta e concessione

I militari che intendono fruire della licenza ordinaria, nonché dei 4 giorni di riposo *ex lege*, devono presentare apposita istanza (cfr. all.ti 5 e 6) secondo le modalità descritte nel paragrafo 8.a.

Tuttavia, per imprevedibili esigenze personali e/o familiari, la licenza ordinaria e i riposi legge potranno essere richiesti per le vie brevi. In tal caso nella pertinente istanza, in luogo della firma del militare richiedente, sarà apposta l'indicazione «COME DA RICHIESTA FORMULATA PER LE VIE BREVI DALL'INTERESSATO».

Per i periodi dell'anno nel corso dei quali, solitamente, la maggior parte dei militari chiede di fruire della licenza ordinaria, è opportuno che ciascun Comandante effettui una programmazione di massima dei giorni di assenza dal servizio del personale dipendente, in modo da garantire il regolare svolgimento dell'attività del reparto. Analogamente e più in generale, **saranno adottate le necessarie misure organizzative al fine di garantire la fruizione del beneficio in parola entro i termini di cui al paragrafo c., punti (1) e (2).**

h. Revoca e richiamo (art. 47, comma 12, d.P.R. 31 luglio 1995, art. 55 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, art. 55 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, art. 29 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170)

Qualora, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa, al militare compete il rimborso delle spese, sostenute successivamente alla concessione della stessa, connesse al mancato viaggio e soggiorno, sulla base di idonea documentazione fornita dall'interessato.

In caso, invece, di “*richiamo*” dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede, nonché l'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio, sempre che ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione, e da quelle contemplate dalla normativa vigente.

Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il personale stava fruendo di detta licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.

La revoca e il richiamo per indifferibili esigenze di servizio vengono comunicati all'interessato in forma scritta dalla medesima Autorità che ha concesso la licenza (e, se del caso, anticipati per le vie brevi dal Comandante dell'articolazione dove il militare presta servizio).

L'istituto del richiamo dalla licenza, disciplinato in via generale dall'articolo 742, comma 4, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (“*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*”), comporta il dovere del militare di attivarsi per garantire la possibilità di essere sempre contattato dal Comando di appartenenza. In tale ambito, atteso che non sussiste alcun obbligo di permanenza in una o più località, salvo le limitazioni che possono derivare dalle

disposizioni sulla fruizione di periodi di assenza dal servizio fuori dal territorio nazionale, è necessario che il militare fornisca al reparto dove presta servizio indicazioni idonee a consentire di essere contattato con ogni possibile tempestività da parte dell'Amministrazione.

In caso di richiamo, la comunicazione può avvenire anche a mezzo messaggio, per il tramite del reparto competente per territorio, in relazione alla località indicata dal militare.

Va altresì considerato che, ai sensi dell'art 743 del succitato d.P.R. n. 90 del 2010, il militare in licenza deve immediatamente rientrare al reparto quando ciò sia ordinato per imprescindibili e urgenti esigenze di servizio.

7. ALTRE TIPOLOGIE DI ASSENZE

Premessa

Prima di procedere all'analisi dei singoli benefici, si ritiene opportuno evidenziare che il legislatore ha ricondotto alcune «*licenze straordinarie*» (all. 20) alla disciplina prevista dall'articolo 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, fissando un limite complessivo di fruizione pari a 45 giorni annui.

Eventuali deroghe a tale principio sono espressamente richiamate nel paragrafo dedicato alla descrizione del relativo istituto.

Inoltre, a fattor comune, si precisa che:

- diversamente dalla licenza ordinaria, per la quale le relative norme prevedono che la durata della stessa sia espressa in giorni lavorativi (cfr. § 6.a.), nel computo dei giorni di licenza straordinaria devono essere considerati anche quelli non lavorativi, ai sensi dell'art. 5 delle «*Norme unificate per la concessione delle licenze*», le quali prevedono che «*la licenza decorre dal giorno successivo a quello della data di rilascio ed è calcolata in giorni interi*» (cfr. in tal senso, sentenza n. 6742, in data 5 maggio 2012, della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro);
- le licenze straordinarie disciplinate nell'ambito del presente paragrafo non sono cumulabili con le «*licenze speciali per il personale iscritto ad associazioni di volontariato*» di cui al paragrafo 7.s.

a. Aggiornamento scientifico – Licenza straordinaria (art. 39, comma 6, del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51)

La richiamata norma stabilisce che, ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, gli ufficiali in servizio permanente effettivo del comparto sanitario del ruolo tecnico-logistico-amministrativo possono essere autorizzati ad usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di licenza annui.

Coloro che intendono fruire della suddetta licenza straordinaria devono presentare apposita istanza (cfr. all. 7), secondo le modalità descritte nel paragrafo 8.a.

b. Assistenza a soggetti portatori di handicap grave

- (1) **Assistenza dei figli con handicap grave** (art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, e artt. 33, comma 1, e 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151)

Ai sensi degli articoli in epigrafe, **entrambi i genitori, in alternativa**, anche se adottivi o affidatari, di figlio con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 104 del 1992, a condizione che la persona non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, **hanno diritto a fruire**, con divieto di cumulo:

- (a) del prolungamento della licenza straordinaria per motivi privati (cd. «*astensione facoltativa*») di cui al paragrafo 7.r.(2)(d), per un **periodo massimo di 3 anni**, comprensivo dei periodi di cui al citato paragrafo, in maniera continuativa o frazionata, e decorrente dal termine del periodo corrispondente alla durata massima di «*astensione facoltativa*» (art. 33, comma 4, del d.lgs. 151 del 2001), **entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino;**
- (b) di due ore di permesso giornaliero retribuito, **fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;**
- (c) di tre giorni di permesso mensile retribuito per **ogni** figlio disabile, anche in maniera continuativa, ovvero, nel caso non vengano fruiti per giornate lavorative intere, frazionabili in ore [secondo l'algoritmo: (orario normale di lavoro settimanale/numero giorni lavorativi settimanali) x tre = numero ore mensili fruibili], precisando che, per l'assistenza allo stesso figlio, il diritto è riconosciuto a entrambi i genitori che possono fruirne alternativamente (ad esempio laddove la madre abbia fruito di due giorni il padre potrà beneficiare del giorno residuo).
- (d) fino a due anni in maniera continuativa o frazionata², di licenza straordinaria retribuita per l'assistenza di ciascun figlio, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale licenza:

² In tal senso la circolare INPDAP n. 31 del 12 maggio 2004.

- deve essere concessa entro 60 giorni dalla richiesta;
- preclude all'altro genitore la possibilità di beneficiare degli istituti previsti dalle lettere (a), (b) e (c), nei medesimi giorni.

I permessi citati alle lettere (b) e (c) sono cumulabili con il periodo di licenza straordinaria per motivi privati (cd. "*astensione facoltativa*") di cui al paragrafo 7.r.(2)(d), nonché con la licenza straordinaria per malattia del bambino di cui al paragrafo 7.r.(2)(f) (art. 42, comma 4, del d.lgs. 151 del 2001).

(2) **Assistenza di persona con handicap in situazione di gravità** (art. 33 della legge n. 104 del 1992 e art. 42, commi 5 – 5 *quinquies*, del d.lgs. 151 del 2001)

Per l'assistenza di ciascuna delle persone con handicap in situazione di gravità, di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, **diverse dai figli**, a condizione che le stesse non siano ricoverate a tempo pieno presso istituti specializzati, al lavoratore dipendente, pubblico o privato, spettano:

- (a) tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa nell'arco del mese, oppure, nel caso non vengano fruiti per giornate lavorative intere, frazionabili in ore [secondo l'algoritmo: (orario normale di lavoro settimanale/numero giorni lavorativi settimanali) x tre = numero ore mensili fruibili].

In particolare, il beneficio compete per l'assistenza:

- del coniuge;
- del parente o affine entro il secondo grado;
- del parente o affine entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti³ o siano deceduti o mancanti.

Il dipendente ha diritto a prestare assistenza nei confronti di **più persone** in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti:

- del coniuge;
- del parente o affine entro il primo grado;
- del parente o affine entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

³ Per la definizione delle patologie invalidanti si rinvia al d.m. 21 luglio 2000, n. 278.

La norma, inoltre, non esclude la possibilità che un lavoratore fruisca del beneficio in parola allorché il disabile assistito già goda del medesimo istituto per se stesso, né tantomeno indica le modalità di fruizione per il caso prospettato. In tale ipotesi è anche astrattamente possibile, ove ne ricorrano i presupposti, che i permessi siano fruiti dai due soggetti in giorni diversi (ad esempio, qualora il dipendente che assiste il disabile debba svolgere un'attività, per conto dello stesso, nelle quali non sia necessaria la contemporanea presenza di entrambi)⁴.

Al fine di consentire un'agevole applicazione delle norme in argomento, nel prospetto di seguito sono riepilogati i gradi di parentela e affinità secondo le prescrizioni di cui agli articoli da 74 a 78 del Codice Civile:

grado	parentela	Affinità
1°	figli (anche adottati)	suoceri
	genitori (anche adottivi)	generi/nuore
2°	fratelli e sorelle	cognati
	nonni	
	nipoti (figli dei figli)	
3°	nipoti (figli dei fratelli)	zii (fratelli dei suoceri)
	zii (fratelli dei genitori)	
	bisnipoti	
	bisnonni	

(b) fino a due anni di *licenza straordinaria per l'assistenza*, nell'arco dell'intera vita lavorativa, retribuita e fruibile in maniera continuativa o frazionata⁵, alternativamente⁷:

- al coniuge convivente;

⁴ Cfr., in tal senso la nota n. 44274 datata 5 novembre 2012 del Dipartimento della funzione pubblica.

⁵ Cfr., in tal senso, nota n. 3. 7

Cfr. Corte Costituzionale, n. 203 del 18 luglio 2013, che **dichiarando l'illegittimità costituzionale** dell'art. 42, comma 5, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine **entro il terzo grado convivente**, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, ha, di fatto, ulteriormente modificato la platea dei beneficiari, ammettendo, in casi particolari, anche i parenti ed affini fino al terzo grado.

- al padre o alla madre, anche adottivi, in mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- a uno dei figli conviventi, in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi;
- a uno dei fratelli o sorelle conviventi, in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del figlio convivente.

Al riguardo, il Dipartimento della funzione pubblica ha precisato che, l'ordine dei soggetti possibili beneficiari è indicato direttamente ed espressamente dalla legge - la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può «*scorrere*» in favore del legittimato di ordine successivo - e, quindi, non è derogabile. Pertanto, per l'individuazione dei soggetti legittimati non è possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far «*scattare*» la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma (come, ad esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore)⁸.

In ordine al concetto di «*convivenza*» si deve fare riferimento, in via esclusiva, all'art. 43 del Codice Civile, cioè alla circostanza in cui il disabile e il soggetto che lo assiste risiedano nello stesso Comune, allo stesso indirizzo, allo stesso numero civico, anche se in interni diversi⁹.

Il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.

L'amministrazione disporrà per gli usuali controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000)¹⁰.

La licenza deve essere concessa entro 60 giorni dalla richiesta.

I predetti diritti **non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore** dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.

Sul punto, si richiamano le disposizioni emanate con la circolare n. 341802/105 in data 16 novembre 2012, inerente all'alimentazione della banca dati PERLA PA/permessi 104, finalizzata, tra l'altro, proprio alla rilevazione del cd. «referente unico» per ogni assistito.

(3) Disposizioni comuni.

- (a) I benefici in argomento spettano anche qualora il soggetto da assistere sia ricoverato a tempo pieno presso case di cura o istituti specializzati¹¹, quando ricorra una delle seguenti circostanze:
- 1) interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie, appositamente certificate;
 - 2) ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine, documentata dai sanitari della struttura ospedaliera;
 - 3) ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della

⁸ Cfr., in tal senso, pag. 4 della circolare n. 1, in data 3 febbraio 2012, del Dipartimento della funzione pubblica. ⁹ Cfr., in tal senso, la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2010, prot. 3884.

¹¹¹⁰ Cfr., in tal senso, pag. 3 della circolare n. 1, in data 3 febbraio 2012, del Dipartimento della funzione pubblica. Cfr., in tal senso, le circolari del Dipartimento della funzione pubblica n. 13, in data 6 dicembre 2010, e dell'INPS n. 155, in data 3 dicembre 2010 e n. 32, in data 6 marzo 2012.

struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

- (b) Il militare che usufruisce dei permessi mensili di cui ai punti (1), lettera (c), e/o (2), lettera (a), per assistere persona in condizione di handicap grave residente in un comune situato a più di 150 km di distanza stradale da quello di propria residenza, **attesta** con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. L'interessato potrà giustificare detta circostanza anche a mezzo di «*autocertificazione*». Tuttavia, il ricorso a tale istituto non può considerarsi sostitutivo della documentazione normativamente prevista e, pertanto, può essere utilizzato solo in casi del tutto eccezionali in cui non sia altrimenti disponibile alcuna attestazione dell'avvenuto viaggio.

In ogni caso, nell'ambito delle ordinarie attività di controllo, non è preclusa l'esecuzione di mirati riscontri volti a verificare che il beneficio sia effettivamente fruito per l'assistenza del soggetto portatore di handicap anche sotto il predetto limite chilometrico.

- (c) I beneficiari della licenza straordinaria di cui ai punti (1)(d) e (2)(b), per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, hanno diritto a usufruire di permessi **non** retribuiti in misura pari al numero dei giorni di licenza ordinaria che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza il riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

Il periodo di assenza *sub* (1)(d) e (2)(b) non rileva per la maturazione della licenza ordinaria, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto in materia

si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 (art. 42, commi 5 *quater* e *quinquies*, del d.lgs. n. 151 del 2001).

Inoltre, si deve tener conto del fatto che il beneficio di cui all'art. 42, commi 5 e ss., rappresenta una *species* nell'ambito del *genus* del congedo, disciplinato dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000. Tale disposizione stabilisce che «*i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni*». Pertanto, il «*contatore*» complessivo a disposizione di ciascun dipendente è comunque quello di due anni nell'arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito. Si chiarisce, così, che utilizzati i due anni, ad esempio, per il congedo ex art. 42, commi 5 ss., il dipendente avrà esaurito anche il limite individuale per «*gravi e documentati motivi familiari*». Si precisa, altresì, che, trattandosi di limite massimo individuale, ad un lavoratore o una lavoratrice che nel tempo avesse fruito, ad es., di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti «*per gravi e documentati motivi familiari*», il congedo di cui all'art. 42, comma 5, potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto mesi.⁶

All'atto della cessazione dal servizio deve essere rilasciata all'interessato un'attestazione del periodo di congedo fruito.

- (d) Le agevolazioni per l'assistenza a figli, di cui al punto (1), spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto (art. 20 della legge n. 53 del 2000 e artt. 33 e 42 del d.lgs. n. 151 del 2001). In relazione alle stesse, giova precisare che i genitori possono fruirne (permessi di tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale) **anche in maniera cumulata con la licenza straordinaria per l'assistenza** nell'arco dello stesso mese, mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno. La conclusione vale anche nel caso in cui la fruizione delle agevolazioni avvenga da parte di un solo genitore, che, pertanto, nell'arco dello stesso mese può fruire del congedo ex art. 42, commi 5 e segg., del decreto legislativo n. 151 del 2001 e dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104 del 1992 o del prolungamento del congedo parentale.

Analogamente, il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave diversa dal figlio nell'ambito dello stesso mese può fruire del congedo in esame e del permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Si precisa, inoltre, che nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese della licenza straordinaria per l'assistenza e dei citati permessi di cui all'art. 33, comma 3, da parte del dipendente a tempo pieno,

⁶ Cfr., in tal senso, pagg. 6 e 7 della circolare n. 1, in data 3 febbraio 2012, del Dipartimento della funzione pubblica.

questi ultimi **spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge** (3 giorni) e non e' prevista una rideterminazione proporzionale.

In base a quanto previsto dall'art. 42, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 151 del 2001, per i genitori **rimane comunque ferma l'alternanza**, nell'arco dello stesso mese, tra la fruizione delle due ore di permesso al giorno (art. 33, comma 2, della legge n. 104 del 1992), il prolungamento del congedo parentale (art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001) e le tre giornate di permesso al mese (art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.)⁷

- (e) Nel caso in cui il militare benefici indebitamente di tali periodi di assenza, su disposizione dell'Autorità competente ad autorizzarla, gli stessi saranno considerati come licenza ordinaria o, se quella dell'anno in corso è già stata fruita, computati in detrazione della licenza ordinaria dell'anno successivo.
- (f) Il Comando di Corpo competente all'autorizzazione, ricevuta l'istanza per la fruizione delle agevolazioni presentata dal dipendente interessato, deve riscontrare l'adeguatezza e la correttezza della documentazione prodotta, chiedendone, se del caso, l'integrazione. I provvedimenti di accoglimento dovranno essere periodicamente monitorati, al fine di ottenere l'aggiornamento della documentazione e verificare l'attualità delle dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto dell'istanza. Si richiama, in particolare, l'attenzione sulla necessità di chiedere l'esibizione del nuovo verbale medico nel caso di accertamento di handicap grave rivedibile. I controlli in parola dovranno essere effettuati ai sensi degli articoli 71 e 72 del d.P.R. 445 del 2000, **provvedendo a revocare i benefici**, per effetto della decadenza, nel caso di insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione. Naturalmente, ove nell'ambito o a seguito degli accertamenti emergessero gli estremi di una responsabilità disciplinare del dipendente, il Comando procederà alla tempestiva contestazione degli addebiti per lo svolgimento del relativo procedimento e, se del caso, alla comunicazione alla competente Autorità giudiziaria per l'accertamento di eventuali ipotesi di reato⁸.

Si richiama, sul punto, il contenuto del comma 7 *bis*, dell'art. 33, della legge 104 del 1992, il quale stabilisce che: "***fermo restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo (art. 33, ndr), qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.***"

- (g) Resta fermo l'obbligo da parte del militare richiedente di **comunicare tempestivamente ogni variazione** della situazione di fatto o di diritto

⁷ Cfr., in tal senso, pagg. 5 e 6 della circolare n. 1, in data 3 febbraio 2012, del Dipartimento della funzione pubblica.

⁸ Cfr. circolare citata in nota n. 11.

(mutamento o cessazione), da cui consegue il venir meno della titolarità delle agevolazioni, provvedendo all'aggiornamento della documentazione prodotta a supporto dell'istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'Amministrazione. A titolo meramente esemplificativo, si riportano alcune possibili tipologie di informazioni che devono essere comunicate:

- 1) ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in condizione di gravità;
 - 2) revoca del giudizio di gravità della condizione di disabilità da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992;
 - 3) decesso del disabile;
 - 4) interruzione della convivenza, ove prevista.
- (h) In caso di trasferimento del militare, alla documentazione relativa al movimento dovrà essere allegata copia conforme del provvedimento di autorizzazione alla fruizione dei benefici di cui alla legge 104 del 1992. Il reparto di nuova assegnazione, se dipendente da altro Comando Regionale o equiparato, avrà cura di inviare copia della suddetta autorizzazione al competente Comandante di Corpo ex art. 1 della determinazione del Comandante Generale del 19 settembre 2013, diramata con circolare n. 274519 del 25 settembre 2013.
- (i) Per i profili connessi al trattamento economico si rimanda alle disposizioni emanate in materia dal Comando Generale/Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio.
- (j) Si precisa che, con riferimento alla documentazione sanitaria prodotta dal militare a corredo delle istanze per la concessione dei benefici in questione, è necessario che la stessa, contenente dati «*sensibili*» ai fini della disciplina sulla «*privacy*», sia trattata con accuratezza e riservatezza. Pertanto, la predetta documentazione sarà inviata all'ufficio competente rigorosamente in plico chiuso e conservata in busta chiusa, con l'indicazione, sul fronte, che contiene dati «*sensibili*», in conformità al d.lgs. n.196 del 2003 e alla circolare n. 376209/45 del 14 dicembre 2010, consultabile sul sito *intranet* del Corpo.
- (k) Le «*licenze straordinarie*» sopra citate **non rientrano** nel cumulo dei 45 giorni di cui all'art. 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

(4) Documentazione necessaria.

I militari che intendano fruire dei benefici in esame devono presentare apposita istanza (cfr. all. 10 e/o all. 11) all'Autorità competente di cui al successivo punto (5) per il rilascio dell'autorizzazione, corredata:

- (a) di apposite dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 216335/42, in data 19 luglio 2010 (agg. 2013), del Comando

Generale/Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico, attestanti:

- 1) il grado di parentela e/o affinità e, laddove richiesta, la convivenza;
 - 2) la circostanza che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno;
 - 3) la condizione di unico fruitore dei benefici per i quali si richiede l'autorizzazione;
 - 4) nel caso di assistenza a figli:
 - la rinuncia all'astensione dal lavoro, ovvero i periodi di astensione già fruiti o che si intende fruire relativi all'altro genitore, anch'esso lavoratore dipendente;
 - l'impossibilità di fruire dei benefici da parte dell'altro genitore, qualora lo stesso svolga un'attività di lavoro non dipendente;
- (b) da documentazione dalla quale risulti la condizione di handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della medesima legge.

A tal fine si precisa che, come previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, del d.l. 27 agosto 1993, n. 324, qualora la commissione medica di cui al citato articolo 4 non si pronunci entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dagli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dell'art. 42 del d.lgs. 151/2001, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'Azienda sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. Tale accertamento provvisorio **produce effetto** fino all'emissione del provvedimento definitivo da parte della commissione;

- (c) da documentazione sanitaria attestante che il disabile, laddove ricoverato a tempo pieno, ricada in una delle seguenti ipotesi:
- 1) necessiti di essere accompagnato fuori dalla struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie.
In tal caso il militare è tenuto, al rientro in servizio, alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura che ha effettuato le visite o terapie;
 - 2) si trovi in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
 - 3) sia un soggetto in situazione di gravità per il quale risulti il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Per la fruizione dei giorni od ore di permesso di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992, una volta ottenuta l'autorizzazione con le modalità sopra descritte, i militari devono di volta in volta presentare con

congruo anticipo apposita istanza (cfr. all. 15) all'Autorità di cui al punto (5).

Inoltre, una volta ottenuta, ad esempio, l'autorizzazione per la fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, in caso di richiesta di «*licenza straordinaria per l'assistenza*» ex art. 42, comma 5, del d.lgs. 151 del 2001, non sarà necessario fornire tutta la documentazione a supporto dell'istanza, con eccezione di quella prevista *sub* (a), 4), già in possesso dell'Autorità concedente.

(5) **Autorità competenti al rilascio.**

Tutti i benefici sopra citati devono essere autorizzati dal Comandante di Corpo ex art. 1 della determinazione del 25 settembre 2013. Con particolare riferimento ai riposi di due ore giornaliere di cui al punto (1)(b) e ai tre giorni di permesso mensile retribuito di cui ai punti (1)(c) e (2)(a), le singole richieste, una volta ottenuta l'autorizzazione, sono formulate all'Autorità del Corpo da cui il militare dipende per l'impiego.

(6) **Avanzamento, documentazione caratteristica e periodi di comando.** Le assenze in argomento:

(a) sono computate nell'anzianità di servizio e non impediscono la valutazione per l'avanzamento e l'eventuale promozione, sempre che gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti, ad **eccezione** di quelle disciplinate *sub* (1), lettera (d), e *sub* (2)(b). In questi ultimi due casi difatti, i periodi di assenza, essendo coperti da contribuzione figurativa, saranno validi **esclusivamente**, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura.

Nelle ipotesi derogatorie da ultimo citate, i periodi di comando sono interrotti e le attribuzioni specifiche a esso connesso decadono, se di durata superiore a 45 giorni consecutivi, dando luogo all'obbligo di redazione della documentazione caratteristica per «*fine del servizio*» del giudicando.

(b) ad **eccezione** dei casi *sub* (1), lettere (a) e (d), e *sub* (2)(b), fanno maturare la licenza ordinaria annualmente spettante.

(c) **Convalescenza**

Resta immutata la disciplina prevista dall'articolo 26 delle «*Norme unificate per la concessione delle licenze*» e dalle vigenti disposizioni per il collocamento in aspettativa per infermità.

- (1) **Licenza straordinaria di convalescenza del personale in servizio permanente** (Artt. 2, 2 *bis* e 26 delle «*Norme unificate per concessione delle licenze*», art. 37, comma 3, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 31, comma 1, del d.P.R. n. 170 del 2007 e art. 40 del d.P.R. n. 51 del 2009)

Al riguardo, occorre precisare che:

- (a) il personale che non ha ancora fruito dell'intero periodo di licenza straordinaria (45 giorni) potrà essere collocato in aspettativa per infermità solo in caso di assenza continuativa - per licenza straordinaria di convalescenza - di durata superiore a sette giorni lavorativi (art. 3, comma 40-*bis*, della legge 24 dicembre 1993, n.

537);

- (b) in caso di patologie gravi, che richiedano «*terapie salvavita*», e altre a esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria quelli relativi al ricovero ospedaliero o al *day-hospital*, nonché all'assenza dovuta alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o

struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare (art. 31, comma 1, del d.P.R. n. 170 del 2007, e art. 40 del d.P.R. n. 51 del 2009)⁹.

La licenza straordinaria del personale in servizio permanente, anche nel caso in cui la stessa sia concessa per “*convalescenza*”, non può in nessun caso superare nell’anno il tetto massimo di **45 giorni**, come stabilito dall’art. 3, commi 37 e 41, della legge n. 537 del 1993, e non è cumulabile con le altre forme di assenza, ferma restando la possibilità di usufruire della licenza ordinaria non ancora goduta in luogo di quella di convalescenza (cfr. § 6.f.).

I periodi di assenza in argomento sono computati nell’anzianità di servizio e fanno maturare la licenza ordinaria annualmente spettante.

La formalizzazione della concessione dovrà avvenire, a cura dell’Autorità indicata al paragrafo 9., mediante il rilascio della licenza da predisporre in conformità al modello riportato in allegato 8.

(2) **Licenza straordinaria di convalescenza del personale non in servizio permanente** (art. 49 del d.P.R. n. 395 del 1995 e art. 26 delle «*Norme unificate per la concessione delle licenze*»)

La licenza straordinaria di convalescenza per tale categoria di personale non può comunque superare complessivamente i due anni in un quinquennio.

In merito, è opportuno sottolineare che, come già chiarito per i militari in servizio permanente, si applicano le disposizioni in materia di «*terapie salvavita*»¹⁰ e altre a esse assimilabili.

Occorre inoltre evidenziare che all’atto del passaggio in servizio permanente dovrà tenersi conto, a fini del raggiungimento del limite di 45 giorni, della sola licenza straordinaria di convalescenza eventualmente fruita dalla data del citato passaggio, unitamente alle altre tipologie di licenze straordinarie che concorrono alla formazione del predetto limite eventualmente godute nel corso dell’anno.

A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si ipotizzano delle situazioni riferite a militari **ammessi al servizio permanente** alla data del **primo ottobre**:

giorni fruiti da gennaio a settembre	giorni disponibili da ottobre a dicembre
--------------------------------------	--

⁹ Si veda sul tema quanto esposto in materia di Ricovero Ospedaliero (paragrafo 7.o.).

¹⁰ Si veda sul tema quanto esposto in materia di Ricovero Ospedaliero (paragrafo 7.o.).

licenze straordinarie non rientranti nel limite dei 45 gg. ex art. 48 del d.P.R. n.395 del 1995		altre licenze straordinarie rientranti nel limite dei 45 gg. ex art. 48 del d.P.R. n.395 del 1995	rientranti nel limite dei 45 gg. ex art. 48 del d.P.R. n.395 del 1995
licenza straordinaria di convalescenza personale ferma volontaria	altre non rientranti		
a	b	c	d
0	0	0	45
60	0	0	45
60	0	20	25
60	10	35	10
60	0	45	0

Dall'analisi del richiamato prospetto si evince che per il periodo da ottobre a dicembre (cfr. colonna d) il militare può disporre di un numero di giorni di licenza straordinaria pari alla differenza tra il limite di 45 giorni e quelli fruiti da gennaio a settembre a tal fine rilevanti.

La licenza straordinaria di convalescenza del personale non in servizio permanente non è cumulabile con la licenza ordinaria.

I periodi di assenza in argomento sono computati nell'anzianità di servizio, fanno maturare la licenza ordinaria annualmente spettante e **non rientrano** nel cumulo dei 45 giorni di cui all'art. 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

La formalizzazione della concessione dovrà avvenire, a cura dell'Autorità indicata al paragrafo 9., mediante il rilascio della licenza da predisporre in conformità al modello riportato in allegato 9.

d. Corsi di formazione

Fermo restando che nei confronti dei militari frequentatori dei corsi di formazione e post formazione continueranno ad applicarsi le norme previste dagli ordinamenti degli Istituti di istruzione responsabili del corso, si evidenzia che gli stessi possono fruire dei benefici disciplinati dalla presente circolare, precisando che, al superamento dei limiti massimi di assenza previsti dai richiamati ordinamenti, i frequentatori dei corsi possono essere rispettivamente esonerati o rinviati al corso successivo.

E' altresì opportuno sottolineare che:

- (1) nel caso in cui il personale frequenti corsi di formazione e provenga dai civili:
 - (a) le assenze per i periodi di interruzione dell'attività didattica dei corsi di formazione dovranno essere formalizzate come «*licenza ordinaria fruita durante la frequenza del corso di formazione*»;
 - (b) i giorni di licenza ordinaria spettanti dovranno essere attribuiti, nell'anno in cui termina il corso, proporzionalmente ai dodicesimi di servizio prestato dalla data di immissione in servizio (cfr. § 6.b.);
- (2) qualora il personale frequenti corsi di formazione e sia già appartenente al Corpo fruirà della propria licenza ordinaria:
 - (a) durante la frequenza del corso, nella misura prevista dall'ordinamento del corso medesimo;
 - (b) alla reimmissione in servizio, nella misura risultante dalla differenza tra i giorni ordinariamente spettanti e quelli lavorativi fruiti nel periodo formativo.

Se tale differenza è negativa, al militare non spetterà alcun giorno di licenza ordinaria;
- (3) nel caso sorga il diritto alla fruizione della licenza straordinaria per matrimonio durante l'attività addestrativa (cfr. § 7.l.), la stessa potrà essere fruita al termine dell'attività didattica o al raggiungimento del reparto di assegnazione, ovvero al rientro al reparto di appartenenza;
- (4) l'Autorità competente alla concessione dei benefici disciplinati dalla presente circolare dovrà tener conto delle esigenze connesse all'addestramento del personale;
- (5) la frequentatrice di un corso di formazione è posta in *licenza straordinaria di maternità* [cd. "*astensione obbligatoria*" - cfr. § 7.r.(2)(b)], con facoltà di chiedere il proseguimento della formazione, con esenzione da qualsiasi attività fisica, dalla data di presentazione della certificazione attestante lo

stato di gravidanza sino all'inizio del periodo di divieto obbligatorio di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 151 del 2001. L'accoglimento della domanda è disposto dal Comandante di Corpo ex art. 2 della determinazione del Comandante Generale del 19 settembre 2013, diramata con circolare n. 274519 del 25 settembre 2013, in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del Dirigente il Servizio Sanitario dell'istituto di formazione (artt. 1494 e 1495 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66).

- e. Cure termali – Licenza straordinaria** (art. 37 del d.P.R. n. 3 del 1957, art. 13 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1983, n. 638, art. 3, comma 42, della legge n. 537 del 1993).

La «*licenza straordinaria per cure termali*» può essere concessa nei confronti del solo personale mutilato o invalido di guerra o per servizio di cui all'articolo 37, comma 2, del citato d.P.R. n. 3 del 1957.

Detto personale è da individuare, ai sensi del parere n. 18/244 in data 19 maggio 1969, del Consiglio di Stato, in quello che ha subito una menomazione all'integrità fisica ascritta ad una delle categorie indicate nelle tabelle "A" e "B" annesse al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. Il beneficio in argomento:

- (1) ha una durata pari a 15 giorni;
- (2) compete per una sola volta nell'arco dell'anno solare;
- (3) deve essere necessariamente fruito entro l'anno solare di competenza;
- (4) può essere sospeso, esclusivamente per motivate, inderogabili esigenze di servizio – **per un solo giorno** –, onde salvaguardare l'efficacia terapeutica delle cure in atto.

Al riguardo, dovrà essere acquisito il consenso dell'interessato, che potrà, quindi, recuperare la prestazione terapeutica giornaliera non fruita, previa intese dirette tra il militare stesso e lo stabilimento termale;

- (5) può essere concessa anche nelle ipotesi di effettuazione delle cure in oggetto presso stabilimenti siti fuori dal territorio nazionale, **a condizione che:**
 - (a) siano scrupolosamente osservate le disposizioni vigenti in materia di soggiorno all'estero dei militari del Corpo (cfr., in particolare, la circolare n. 5918/RRCI/2/PM in data 30 luglio 1999 del II Reparto del Comando Generale);
 - (b) al rientro in servizio gli interessati presentino la documentazione attestante l'effettiva fruizione di dette cure, in analogia con quanto previsto per le cure termali svolte presso stabilimenti nazionali;
 - (c) il militare istante sia formalmente reso edotto che nessun onere, per viaggio, soggiorno, rimpatrio o di altra natura, potrà essere posto a carico della Guardia di finanza.

In merito alla non cumulabilità con la licenza ordinaria, si fa rimando a quanto già rappresentato al precedente paragrafo 6.f.(5)(c).

I periodi di assenza in questione sono computati nell'anzianità di servizio e fanno maturare la licenza ordinaria annualmente spettante.

I militari che intendono fruire della suddetta licenza straordinaria devono presentare apposita istanza (cfr. all. 7) all'Autorità di cui al paragrafo 9. secondo le modalità descritte nel paragrafo 8.a.

Al rientro in servizio gli interessati devono presentare apposita documentazione attestante l'effettiva fruizione delle «*cure termali*».

f. Diritto allo studio

L'articolo 54 del d.P.R. n. 395 del 1995 ha esteso al personale della Guardia di finanza, “*per quanto applicabile*”, il contenuto dell'articolo 78 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n.782, che contempla il “*diritto allo studio*”, favorendo in tal modo l'aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione *post* universitari ovvero ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio.

Per il perseguimento di tali finalità e in conseguenza dell'evoluzione normativa nel tempo intervenuta, gli appartenenti al Corpo possono beneficiare delle specifiche forme di assenza dal servizio di seguito disciplinate.

(1) Permessi

(a) **Permessi per la frequenza dei corsi di studio** (art. 78 del d.P.R. n. 782 del 1985, art. 54 del d.P.R. n. 395 del 1995, art. 57 del d.P.R. n. 254 del 1999, art. 59 del d.P.R. n. 164 del 2002, art. 34 del d.P.R. 11 settembre 2007, n.170 e art. 42 d.P.R. n. 51 del 2009)

Il beneficio in esame è determinato in 150 ore per anno solare ed è concesso per:

- 1) il conseguimento di un titolo di studio di scuola superiore o universitario;
- 2) la partecipazione a corsi:
 - di specializzazione *post* universitari;
 - istituiti presso le scuole pubbliche o parificate;
 - organizzati (e non semplicemente patrocinati o finanziati) da Enti pubblici territoriali, anche se materialmente gestiti da terzi, a patto che venga rilasciato idoneo titolo di studio o attestato professionale riconosciuto dall'ordinamento italiano;
 - organizzati da Aziende sanitarie locali;
- 3) giustificare (cfr. art. 57 del d.P.R. n. 254 del 1999 e art. 42 del d.P.R. n. 51 del 2009) i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento della località ove sono frequentati i corsi per il conseguimento dei titoli di studio *sub* 1), nonché i corsi di

specializzazione *post* universitari e il rientro presso la sede di servizio del militare.

Occorre sottolineare che ogni giorno di viaggio è conteggiato in ragione di sei ore. Pertanto, le ore di servizio mancanti al raggiungimento dell'orario settimanale devono essere ridistribuite nell'ambito dei restanti giorni lavorativi della settimana o, qualora ciò non sia possibile, di quella successiva e comunque entro il mese seguente [cfr. esempi di cui alla successiva lettera (b)(4)].

Tali permessi possono, inoltre, essere fruiti:

- 4) per consentire la partecipazione diretta a impegni connessi allo svolgimento dei corsi (es. iscrizione, adempimenti burocratici ecc.), sempre che venga comprovata l'assoluta necessità di assolvere tali attività durante l'orario di lavoro;
- 5) in misura cumulativa, a condizione che l'interessato ne documenti le esigenze (ad esempio, stesura tesi di laurea). In tali ipotesi la rendicontazione oraria è effettuata tenendo conto dell'effettivo orario di lavoro pianificato nelle giornate coperte dal beneficio in parola, così da garantire parità di trattamento tra coloro che svolgono servizio su cinque giorni e coloro che lavorano su sei giorni settimanali.

Per i corsi tenuti in via **teledidattica** (o *e-learning*) la fruizione dei permessi in trattazione, ferme restando le prescrizioni di cui alla successiva lettera (c), è limitata alle lezioni tenute in «*videoconferenza*» (pertanto in diretta) durante l'orario di lavoro.

Diversamente, ove manchi la contemporaneità dell'orario di svolgimento delle lezioni con quello di lavoro, non si ravvede la possibilità di concedere il beneficio in argomento (es. lezioni registrate, liberamente consultabili e acquisibili dal militare in qualunque momento negli appositi spazi *web* degli atenei telematici, senza che, pertanto, sussista la necessità di assentarsi durante il normale orario di lavoro).

Nel caso di iscrizione a corsi svolti **fuori dalla sede di servizio** del militare, il beneficio può essere concesso **solo** se alla medesima sede **non siano** attivati analoghi corsi (art. 42, comma 3, del d.P.R. 51 del 2009).

Tale disposizione si applica anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente località lavorativa.

Rientrano, invece, nel computo delle 150 ore annue, i giorni necessari per il raggiungimento della località ove è tenuto il corso. Tale beneficio spetta **anche** nel caso di iscrizione fuori sede per cui, secondo le vigenti disposizioni, il permesso per la frequenza dello

stesso non compete poiché ve ne è attivo uno analogo alla località di servizio.

La richiesta finalizzata alla concessione dei benefici in questione «*deve essere accolta ove non ostino impellenti e inderogabili esigenze di servizio*». Tale valutazione non deve essere effettuata con riferimento agli incarichi di servizio ordinariamente demandati al militare richiedente, ma dovrà farsi riferimento all'intera attività del reparto o dell'articolazione di appartenenza dell'interessato.

In particolare, l'eventuale diniego deve essere motivato sulla base di gravi e inderogabili esigenze di servizio, ovvero da ragioni organizzative che non consentono la sostituzione del militare, in ragione della professionalità e delle peculiarità di impiego dello stesso.

- (b) **Permessi per la preparazione agli esami** (cfr. art. 57 del d.P.R. n. 254 del 1999, art. 59 del d.P.R. n. 164 del 2002, art. 34 del d.P.R. 11 settembre 2007, n.170 e art. 42 d.P.R. n. 51 del 2009) Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché degli esami universitari o *post* universitari, nell'ambito delle 150 ore per anno solare da dedicare al diritto allo studio, al personale del Corpo interessato possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno.

Il beneficio in argomento spetta:

- 1) indipendentemente dalla circostanza che i corsi di studi relativi agli esami da sostenere siano frequentati presso istituti o atenei telematici, ovvero siti fuori dalla sede di servizio del militare;
- 2) anche per la preparazione della prova finale per il conseguimento delle lauree triennali o specialistiche.

Il personale, in tali giornate, **non** può comunque essere impiegato in servizio.

L'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 51 del 2009 stabilisce inoltre che, in caso di sovrapposizione di esami, i quattro giorni lavorativi di «*permesso*» in argomento sono fruibili, sempre in ragione di sei ore per ogni giorno, per «**ciascun esame**». Resta fermo che pure in tali giornate il personale non può essere impiegato in servizio.

Ai fini della valutazione della sovrapposizione degli esami occorre tener conto anche della sovrapposizione delle giornate di permesso per la preparazione degli stessi. In proposito, a titolo esemplificativo, si consideri la circostanza in cui un militare debba sostenere due esami a distanza di due giorni l'uno dall'altro; lo stesso potrà chiedere di beneficiare di otto giornate di permesso, sei delle quali dovranno necessariamente precedere il primo esame.

A margine, si precisa che:

- 3) per giorno lavorativo deve intendersi quello in cui il militare presta servizio. Pertanto, è da considerarsi lavorativo, ad esempio, anche il giorno di domenica se il militare presta servizio in quella giornata;
- 4) dovendo conteggiare i quattro giorni di permesso di che trattasi in ragione di sei ore per ogni giorno, qualora in detti giorni sia prevista una prestazione lavorativa superiore (esempio: otto ore), le ore di servizio mancanti al raggiungimento dell'orario settimanale devono essere necessariamente ridistribuite nell'ambito dei restanti giorni lavorativi della settimana o, se ciò non è possibile, di quella successiva e comunque entro il mese seguente.

Esempio 1

Orario pianificato su 6 giorni

Orario	Lun.	Mar.	Mer.	Gio.	Ven.	Sab.	Dom.
Pianificato	6 ore	6 ore	6 ore	6 ore	6 ore	6 ore	
Orario coperto da permesso studio	Perm. Studio (24 h)				Licenza per esame	Presente o altra assenza giustificata	Festivo

Totale ore effettuate nella settimana: 36 (24+6+6)

Esempio 2

Orario pianificato su 5 giorni

Orario	Lun.	Mar.	Mer.	Gio.	Ven.	Sab.	Dom.
Pianificato	8 ore	8 ore	8 ore	8 ore	4 ore		
Orario coperto da permesso studio	Perm. Studio (24 h)				Licenza per esame	Settimana corta	Festivo

Totale ore effettuate nella settimana: 28 (24+4). Ore da ripianificare: 8.

Esempio 3

Orario pianificato su 5 giorni con orario flessibile

Orario	Lun.	Mar.	Mer.	Gio.	Ven.	Sab.	Dom.
Pianificato	6 ore	9 ore	6 ore	9 ore	6 ore		

Orario coperto da permesso studio	Perm. Studio (24 h)	Licenza per esame	Settimana corta	Festivo
-----------------------------------	---------------------	-------------------	-----------------	---------

Totale ore effettuate nella settimana: 30 (24+6). Ore da ripianificare: 6.

(c) Modalità di richiesta e concessione

Per ottenere l'autorizzazione annuale (cfr. all. 17) alla fruizione delle 150 ore da dedicare al diritto allo studio, l'interessato deve avanzare richiesta (cfr. modello in all. 11) per il tramite gerarchico, al Comandante di Corpo ex art. 2 della determinazione del Comandante Generale del 19 settembre 2013, diramata con circolare n. 274519 del 25 settembre 2013.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, le singole domande di fruizione dei permessi sono formulate (cfr. modello in all. 15), secondo le modalità descritte nel paragrafo 8, all'Autorità del Corpo da cui il militare dipende per l'impiego.

Al rientro in servizio il militare è tenuto a presentare la certificazione attestante l'effettivo utilizzo del permesso.

Qualora, invece, il beneficiario non abbia potuto sfruttare il permesso, lo stesso dovrà presentare una dichiarazione supportata da idonea documentazione giustificativa dei motivi impeditivi (ad esempio: rinvio prova, certificati medici o altre cause non dipendenti dalla propria volontà) all'Autorità concedente per le valutazioni di competenza (vgs., sul punto, anche le disposizioni di cui al successivo paragrafo 8., lettera g.).

(2) Licenze straordinarie

(a) Licenza straordinaria per esami di Stato (art. 37 del d.P.R. n. 3 del 1957, art. 3 della legge n. 537 del 1993, art. 48 del d.P.R. n. 395 del 1995, nonché artt. 2 e 30 delle *"Norme per la concessione delle licenze"*)

Spetta di diritto, fino ad un massimo di 15 giorni, per preparare e sostenere esami di Stato.

Per una corretta applicazione della norma, è opportuno evidenziare che:

- sono da considerarsi esami di stato quelli per la licenza di scuola media inferiore, scuola media superiore e di abilitazione all'esercizio della professione. Al fine dell'accertamento di questi ultimi occorre fare riferimento al bando di concorso emanato dall'ente competente (es. per l'abilitazione all'esercizio della professione di notaio il Ministero della Giustizia stabilisce che le prove concorsuali sono considerate esami di stato);

- l'istituto in argomento può essere frazionato in dipendenza degli intervalli tra le varie prove di esame.

- (b) **Licenza straordinaria per esami militari** (art. 37 del d.P.R. n. 3 del 1957, art. 3 della legge n. 537 del 1993, art. 48 del d.P.R. n. 395 del 1995, nonché artt. 2 e 30 delle “*Norme per la concessione delle licenze*”)

Spetta di diritto, fino ad un massimo di 30 giorni, per sostenere esami militari per i quali i relativi bandi di concorso prevedono tale licenza, secondo la misura e le modalità ivi stabilite.

Al riguardo, ferma restando la disciplina prevista nei singoli bandi di concorso, il beneficio può essere fruito in unica soluzione o frazionato per preparare e sostenere le prove di esame scritte od orali, in base alle richieste degli interessati.

- (c) **Licenza straordinaria per esami** (art. 37 del d.P.R. n. 3 del 1957, art. 3 della legge n. 537 del 1993, art. 78 del d.P.R. n. 782 del 1985, art. 48 del d.P.R. n. 395 del 1995 e art. 2 delle “*Norme per la concessione delle licenze*”)

Al di fuori dai casi previsti per la concessione della licenza straordinaria per esami di stato *sub* (a), è rilasciata la “**licenza straordinaria per esami**” per il giorno o i giorni delle prove d'esame connesse al conseguimento di un titolo di studio di scuola media superiore o universitario.

Si precisa che per la discussione della tesi al termine dei corsi universitari specialistici e per il sostenimento della prova finale a conclusione dei corsi di durata triennale, è possibile fruire della licenza straordinaria per il giorno della prova oltre alle giornate per la preparazione della stessa *sub* (1)(b).

La licenza straordinaria per esami è altresì rilasciata anche per esami inerenti alla **partecipazione a concorsi banditi dalla pubblica amministrazione**, limitatamente ai giorni delle prove d'esame, oltre al tempo necessario per il raggiungimento della sede d'esame e il ritorno. In merito, si precisa che detto beneficio è fruibile per più volte nel corso dell'anno, fino ad un massimo di otto giorni.

- (d) **Disposizioni comuni**

I periodi di assenza in argomento:

- concorrono alla formazione del tetto massimo di 45 giorni di licenza straordinaria annualmente fruibile;
- sono computati nell'anzianità di servizio e fanno maturare la licenza ordinaria annualmente spettante.

I militari che intendono fruire delle suddette licenze straordinarie devono presentare apposita istanza (cfr. all. 7), secondo le modalità descritte nel paragrafo 8.a.

Alla ripresa del servizio il militare è tenuto a consegnare un'apposita certificazione dalla quale sia possibile rilevare il sostenimento della prova d'esame.

Nel caso in cui, invece, il militare non abbia potuto sostenere l'esame, dovrà presentare una dichiarazione, supportata eventualmente da idonea documentazione (rinvio prova, certificati medici o altre cause non dipendenti dalla propria volontà), dalla quale si possano riscontrare le relative motivazioni. L'Autorità che ha concesso la «licenza» dovrà valutare se il beneficio si dovrà considerare legittimamente accordato o meno.

In tal ultimo caso, si applicano le disposizioni di cui al citato paragrafo 8.g.

g. Donazioni

- (1) **Licenza straordinaria per donazione di organi** (art. 56, comma 2, del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254)

La norma in epigrafe sancisce il diritto alla licenza straordinaria per il personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo. Il beneficio è concesso fino a un massimo di 45 giorni annui.

I periodi di assenza in argomento sono computati nell'anzianità di servizio e fanno maturare la licenza ordinaria annualmente spettante.

I militari che intendono fruire della suddetta licenza straordinaria devono presentare apposita istanza (cfr. all. 7) all'Autorità competente (cfr. § 9.), secondo le modalità descritte al paragrafo 8.a.

Sarà onere dell'interessato produrre la documentazione medico-legale necessaria a comprovare l'effettuazione della donazione e la durata del periodo richiesto.

- (2) **Donazione sangue** (art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 – d.m. 8 aprile 1968)

Le richiamate norme consentono al personale l'astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti.

La giornata di assenza, da formalizzare come «*riposo per donazione sangue*», è da considerare a sé stante e non rientra pertanto nel cumulo dei 45 giorni di cui all'art. 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

Per esercitare il diritto in argomento, il militare comunica il proprio intendimento, anche verbalmente, all'Autorità del Corpo dal quale dipende per l'impiego, in tempo utile a consentire l'adozione delle necessarie misure organizzative, tranne nei casi di effettiva urgenza.

Sarà cura dell'interessato certificare l'avvenuta operazione al rientro in servizio.

La giornata di assenza è formalizzata come «riposo per donazione sangue» e registrata nel sistema S.I.Ris. «Sistema Informativo sugli impieghi delle Risorse umane», con il codice «DS» (Donazione sangue), genericamente utilizzabile anche con riferimento alla «donazione di emocomponenti », tra i quali è ricompreso il «plasma».

h. Dottorato e assegni di ricerca – Licenza straordinaria e aspettativa [art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, artt. 911, e 2136 del d.lgs. n. 66 del 2010, art. 22, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240]

(1) Ai militari ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, su richiesta degli stessi (cfr. all.ti 10 e 11) formulata all'Autorità competente (cfr. § 9.), è concesso, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, per tutta la durata del corso un corrispondente periodo:

- (a) di «*licenza straordinaria per dottorato di ricerca*» **senza assegni**, qualora l'ammissione sia **con** borsa di studio;
- (b) di «*aspettativa per dottorato di ricerca*» **con trattamento economico**, previdenziale e di quiescenza in godimento, qualora il corso sia **senza** borsa di studio o l'interessato vi **rinunci**.

A tal riguardo, si precisa che, se una volta conseguito il dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro cessa nei due anni successivi per volontà del militare, lo stesso è tenuto alla restituzione delle somme percepite durante il periodo di aspettativa.

Nessuna ripetizione di somme è dovuta in caso di mobilità o vincita di concorso presso altra amministrazione.

I periodi di «*licenza straordinaria*» o di «*aspettativa*» in esame sono formalizzati dall'Autorità competente (cfr. § 9.), la quale adotta i relativi provvedimenti in conformità ai modelli predisposti in all.ti 12 e 13, e spettano, con le stesse modalità, anche per l'ammissione alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca **presso atenei esteri**, per i quali, tuttavia «**si impone "ex ante"**» la necessità di **acquisire «la valutazione di equipollenza»**, tenuto conto di quanto in materia previsto dall'art. 74 della legge 11 luglio 1980, n. 382 (cfr. decisione n. 5066/2007 del 23 gennaio 2007 - Sesta Sezione del Consiglio di Stato).

Non hanno diritto a fruire delle forme di assenze di cui alle lettere precedenti coloro che:

- abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca;
- siano stati iscritti a corsi di dottorato di ricerca per almeno un anno accademico usufruendo di detti benefici.

La durata dei benefici in parola, come già sopra evidenziato, è commisurata al periodo legale di durata del corso. A tal fine giova precisare che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha inteso specificare che l'art. 2 della legge n. 476/1984 prevede "*la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi [...] Non si ritiene pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, anche in considerazione dell'aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro non troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa.*"¹¹ Il periodo di assenza comunque fruito per la frequenza dei corsi in questione è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento economico previdenziale e assistenziale, **ma non fa maturare** la licenza ordinaria e i riposi legge; **tuttavia**, con riferimento alla sola posizione di aspettativa, si rimanda a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di avanzamento.

- (2) Il militare **titolare di assegni di ricerca**, previa presentazione di apposita istanza (cfr. all. 11), è collocato in «*aspettativa per assegni di ricerca*» non retribuita, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione Europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale (art. 22, comma 1, della citata legge n. 240 del 2010).

I periodi di «*aspettativa per assegni di ricerca*» sono formalizzati dall'Autorità competente (cfr. § 9.), la quale adotta i relativi provvedimenti in conformità al modello predisposto in allegato 22.

Analogamente a quanto stabilito per i benefici *sub* (1), il periodo di assenza fruito per lo svolgimento dell'attività in questione **non fa maturare** la licenza ordinaria e i riposi legge. Si rimanda a quanto previsto per l'aspettativa dalle vigenti norme in materia di avanzamento.

L'istanza del militare deve essere presentata non appena a conoscenza dell'ammissione al corso di dottorato o dell'attribuzione di assegni di ricerca e comunque in tempo utile a consentire all'Autorità concedente l'emanazione del relativo provvedimento.

Le determinazioni con le quali sono concesse la «*licenza straordinaria per dottorato*» e quella di collocamento in «*aspettativa per assegni di ricerca*», atteso che comportano una variazione del trattamento economico percepito,

¹¹ Cfr. la circolare 22 febbraio 2011, n. 15, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

dovranno essere inviate per la successiva registrazione ai competenti uffici periferici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per il personale I.S.A.F., all'atto della concessione dovrà essere data immediata comunicazione all'ufficio personale ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari del Comando Generale, competente per l'avanzamento, indicandone la durata e la decorrenza.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata anche qualora il militare rientri anticipatamente in servizio.

La «*licenza straordinaria per dottorato di ricerca*» è rilasciata (all. 18):

- per gli ufficiali, dal Comandante di Corpo ex art. 2 della determinazione del Comandante Generale del 19 settembre 2013, diramata con circolare n. 274519 del 25 settembre 2013, previo nulla osta del Comando Generale - I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali;
- per il restante personale, dal Comandante di Corpo ex art. 2.

Le aspettative per «*dottorato di ricerca*» e «*assegni ricerca*» sono rilasciate:

- per gli ufficiali, a cura del Comando Generale - I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali, al quale la relativa trattazione dovrà pervenire completa del parere in merito espresso dalla competente linea gerarchica
- per il restante personale, dal Comandante di Corpo ex art. 1

La valutazione delle esigenze dell'Amministrazione cui le vigenti disposizioni in materia subordinano la fruizione del beneficio in parola, deve essere effettuata avendo riguardo a tutti i fattori che possono incidere sullo svolgimento del servizio.

In particolare, l'eventuale diniego deve essere motivato sulla base di esigenze di servizio ovvero da ragioni organizzative che non consentono la sostituzione del militare.

I periodi di assenza in parola **non rientrano** nel cumulo dei 45 giorni di cui all'art. 48 del d.P.R. n. 395 del 1995.

i. Gravi motivi documentati - Licenza straordinaria e permessi (art. 37 del d.P.R. n. 3 del 1957, art. 3 della legge n. 537 del 1993, art. 48 del d.P.R. n. 395 del 1995 e art. 2 delle “*Norme per la concessione delle licenze*”)

La concessione del beneficio in parola (**fino ad un massimo di 45 giorni annui** ex art. 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395) è evento di assoluta eccezionalità e, quindi, potrà verificarsi solo in presenza di gravi motivi, non necessariamente riconducibili a condizioni di salute proprie o dei familiari, le cui circostanze determinino l'impossibilità per il militare di svolgere il proprio turno di servizio giornaliero (ad esempio: la necessità di dover fronteggiare la prima emergenza in caso di incidenti, calamità naturali che abbiano colpito la propria abitazione, rendendola inagibile anche in parte; ecc.).

La concessione della «*licenza straordinaria per gravi motivi*»:

- (1) è rimessa alla valutazione discrezionale dell'Autorità competente che, di volta in volta, deciderà sulla sussistenza o meno dei gravi motivi rappresentati dal richiedente, i quali devono essere **debitamente documentati**;
- (2) è subordinata:
 - (a) all'impossibilità di fruire degli altri benefici specificatamente previsti dalla presente circolare, per le motivazioni addotte dal richiedente;
 - (b) alla valutazione delle esigenze di servizio;
- (3) non è subordinata alla fruizione della licenza ordinaria spettante (inclusa quella relativa all'anno precedente);
- (4) è fruibile anche per un solo giorno e fra i motivi che ne legittimano la concessione sono ricompresi pure i seguenti:
 - (a) malattia dei figli con età inferiore ai 3 anni.

Tale ipotesi consentirà al personale interessato di beneficiare della licenza straordinaria per gravi motivi in aggiunta ai cinque giorni ad assegni interi di cui al combinato disposto di cui all'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, all'art. 58, comma 3, del d.P.R. n. 164 del 2002, e all'art. 33, comma 3, del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170;

- (b) visite specialistiche ed esami clinici che devono essere sostenuti dal militare o testimonianze a processi non attinenti a motivi d'ufficio o di servizio.

Si precisa che nei casi di richiesta per effettuazione di visite specialistiche e/o esami clinici, pur non costituendo il beneficio in parola un diritto, non può essere impedita ai militari la fruizione dello stesso sulla scorta di generiche esigenze di servizio.

Resta comunque immutato l'obbligo del richiedente di fornire, anche successivamente alla fruizione, la documentazione a supporto della richiesta.

In tale ambito, si dovrà tener conto della possibilità di concedere tale beneficio anche per i giorni eventualmente necessari a consentire all'interessato di raggiungere il luogo ove effettuare l'accertamento sanitario a motivo della richiesta del beneficio e fare rientro alla sede di servizio.

Al riguardo, appare inoltre opportuno rappresentare che l'art. 55septies, comma 5-ter, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, introduce un regime speciale rispetto a quello contenuto al comma 1 dello stesso articolo (secondo il quale per «**assenze per malattia**» superiori a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare la relativa giustificazione deve essere documentata esclusivamente mediante «*certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale*»), prevedendo che «*nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il **permesso** è giustificato mediante la presentazione di attestazione, **anche in ordine all'orario**, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica*»¹².

In tali ipotesi, l'assenza sarà giustificata mediante la concessione di:

- «**licenza straordinaria per gravi motivi**», per assenze di durata superiore alla metà dell'orario di servizio giornaliero (qualora il militare non abbia superato il limite massimo di 45 giorni annui);
- «**permesso per visite o prestazioni sanitarie**», rientranti nell'ambito dei permessi *sub* 5., nel caso in cui l'assenza sia di durata inferiore o pari alla metà dell'orario di servizio giornaliero¹³.

Tuttavia, per il soddisfacimento delle esigenze indicate al comma 5ter, tra le quali certamente rientrano anche le «*visite specialistiche*», non è escluso che il personale interessato possa fruire, in alternativa,

¹² Cfr., in tal senso, il paragrafo 3. della circolare n. 10 del 2011 emanata dal Dipartimento della funzione pubblica.

¹³ Cfr., in tal senso, la circolare n. 2/2014 del 17 febbraio 2014 emanata dal Dipartimento della funzione pubblica.

delle altre forme di assenza dal servizio non comportanti variazioni della posizione di stato previste dall'ordinamento.

Il ricorso all'uno o all'altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra le quali anche la durata dell'assenza, nonché dalle valutazioni del militare e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione)¹⁴.

I periodi di assenza in argomento sono computati nell'anzianità di servizio e fanno maturare la licenza ordinaria annualmente spettante.

I militari che intendono fruire della licenza straordinaria per gravi motivi devono presentare apposita istanza (cfr. all. 7), secondo le modalità descritte nel paragrafo 8.a.

j. Gravi motivi familiari

- (1) **Licenza straordinaria per gravi motivi familiari – 7 giorni** (art. 37 del d.P.R. n. 3 del 1957, art. 3 della legge n. 537 del 1993, art. 48 del d.P.R. n. 395 del 1995, art. 2 e 3 delle “Norme per la concessione delle licenze”)

La «*licenza straordinaria per gravi motivi familiari*» è concessa fino ad un **massimo di sette giorni**, ogni volta che ne ricorrono i presupposti.

In particolare, è concessa in caso di imminente pericolo di vita o per la morte dei seguenti congiunti:

coniuge (anche legalmente separato)	
tutore, coniuge del tutore (anche legalmente separato) figli del tutore (anche adottivi)	
Parenti	Affini
1° grado	
figli (anche adottati)	suoceri (anche del coniuge legalmente separato) componenti la famiglia anagrafica (art. 4 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223)
genitori (anche adottivi) – patrigni e matrigne comprese	
2° grado	
fratelli e sorelle	

Giova precisare che, in presenza dei medesimi presupposti innanzi indicati, la «*licenza straordinaria per gravi motivi familiari*» è concessa, fino ad un massimo di 10 giorni, anche per i suoceri (sia pure del coniuge legalmente separato) non componenti la famiglia anagrafica del militare.

¹⁴ Cfr., in tal senso, il paragrafo 1.2. della circolare n. 8 del 2008 emanata dal Dipartimento della funzione pubblica, nella parte non superata dalla circolare n. 10 del 2011 del medesimo Dipartimento.

In siffatta ipotesi, però, la fonte normativa della concessione si individua nel combinato disposto dell'art. 4, comma 1, della legge n. 53 del 2000 e degli artt. 2 e 3 delle «*Norme per la concessione delle licenze*».

Per completezza, si osserva, altresì, che i congiunti indicati nella tabella sopra riportata possono fruire sia della licenza in parola, per un massimo di sette giorni, sia dei tre giorni di «*Permessi per eventi e cause particolari*» [cfr. successivo paragrafo 7.j.(3)], istituto, quest'ultimo, che non include i suoceri **non componenti la famiglia anagrafica** nel novero dei soggetti per i quali è possibile beneficiare della particolare forma di assenza.

Si evidenzia che tale licenza:

(a) non è subordinata:

- alla fruizione della licenza ordinaria spettante nell'anno;
- alle esigenze di servizio e potrà essere richiesta, secondo le modalità descritte al paragrafo 8.a. e utilizzando il modello di domanda predisposto in allegato 7, all'Autorità concedente (cfr. § 9.). Qualora in presenza di cause impeditive la richiesta sia formulata per le vie brevi, nella pertinente istanza in luogo della firma del militare interessato sarà apposta l'indicazione «*COME DA RICHIESTA FORMULATA PER LE VIE BREVI DALL'INTERESSATO*» con l'indicazione del militare che ha ricevuto la comunicazione;

(b) è concessa successivamente alla fruizione, laddove spettante, del permesso «*per eventi e cause particolari*» di cui al successivo punto (3) della presente circolare e, comunque, non oltre i dieci giorni dalla data dell'evento al quale la stessa si riferisce, salvo che intervengano eccezionali situazioni documentate che ne impediscano la fruizione entro tale termine;

Al rientro in servizio, il militare, a seconda dei casi, dovrà presentare:

- il certificato di morte del congiunto rilasciato dal comune ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa secondo le modalità di cui alla circolare n. 216335/42 in data 18 luglio 2010 (agg. 2013), consultabile sul sito *intranet* del Corpo;
- la documentazione medica attestante l'imminente pericolo di vita del familiare.

I periodi di assenza in argomento:

- sono computati nell'anzianità di servizio e fanno maturare la licenza ordinaria e i riposi legge;
- rientrano nel cumulo dei 45 giorni di cui all'art. 48 del d.P.R. n. 395 del 1995.

(2) **Congedo per gravi motivi familiari** (art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 e art. 2 del d.m. 21 luglio 2000, n. 278)

(a) Soggetti beneficiari

Il personale dipendente, in base al combinato disposto delle norme sopracitate e tenuto conto del parere del Consiglio di Stato nr. 3686/03 del 2 dicembre 2003, può richiedere un periodo di astensione dal servizio per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, nonché dei seguenti congiunti, anche se non conviventi:

- coniuge;
- figli¹⁵, anche adottivi, e in loro mancanza, i discendenti prossimi ;
 - genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; - gli adottanti;
- generi e nuore;
- suoceri;
- fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali;
- portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado.

Il richiamato beneficio può inoltre essere richiesto per il decesso:

- del coniuge, anche legalmente separato;
- di un parente entro il secondo grado, anche non convivente; - di un soggetto componente la famiglia anagrafica del militare, per il quale il richiedente non possa utilizzare i tre giorni di permesso retribuiti di cui al successivo punto (3), ovvero la licenza straordinaria per la morte di un congiunto di cui al precedente punto (1).

(b) Presupposti oggettivi

Ai fini della concessione del beneficio in argomento, «*gravi motivi*» si intendono:

- 1) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al precedente punto (a);
- 2) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle suddette persone;
- 3) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il militare medesimo;

¹⁵ Così come disciplinato dall'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 e dal relativo decreto legislativo attuativo.

- 4) le situazioni, riferite alle persone di cui al citato punto (a), a esclusione del richiedente, derivanti:
- a) dalle patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, *post*-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
 - b) dalle patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
 - c) dalle patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
 - d) dalle patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche delle tre categorie appena citate per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

(c) **Durata**

Il congedo in argomento può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, **non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa.**

All'atto della cessazione dal servizio deve essere rilasciata all'interessato un'attestazione del periodo di congedo fruito.

Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune, calcolando i giorni festivi e quelli non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di detto beneficio inferiori al mese si sommano tra loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.

Il militare richiedente ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di astensione richiesto, dandone preventiva comunicazione, per via gerarchica, al Comando Regionale in cui è in forza.

In ordine alla determinazione del periodo di congedo massimo richiedibile dal militare, si rimanda, per completezza, a quanto esposto al paragrafo 7.b.(3)(c), in materia di "Assistenza ai soggetti portatori di handicap grave"

I periodi di astensione dal servizio di che trattasi **non rientrano** nel computo del limite massimo di 45 giorni annui previsti per la licenza straordinaria dalla normativa vigente.

(d) **Limiti**

Durante il periodo di astensione dal servizio, il militare richiedente **non matura** la licenza ordinaria, **non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere** alcun tipo di attività lavorativa.

Il detto periodo **non è computato** nell'anzianità di servizio **né** ai fini previdenziali e dell'ammissione in servizio permanente.

Ferme restando le detrazioni dell'anzianità di servizio determinate a seguito della presente concessione, l'interessato **può procedere al riscatto** ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

(e) **Modalità di concessione**

L'Autorità competente, individuata nel Comandante di Corpo ex art. 1 della determinazione del Comandante Generale del 19 settembre 2013, diramata con circolare n. 274519 del 25 settembre 2013 (cfr. § 9.), è tenuta, entro 10 giorni dalla richiesta del beneficiario (cfr. all. 11), ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al richiedente. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo, la concessione parziale del beneficio (qualora sia verificata la presenza dei requisiti indicati nella presente circolare), devono essere motivati sulla base di gravi e inderogabili esigenze di servizio ovvero delle ragioni organizzative che non consentono la sostituzione del militare dipendente.

L'interessato può richiedere un riesame dell'istanza, che deve essere definita nei successivi venti giorni.

Quando la suddetta richiesta è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il Comandante di Corpo è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.

Qualora l'istanza venga accolta, dovrà essere formalizzata con apposita determinazione (cfr. all. 14) e atteso che comporta una variazione del trattamento economico percepito, dovrà essere inviata per la successiva registrazione ai competenti uffici periferici del Ministero dell'economia e delle finanze. Detta determinazione sarà revocata con apposito provvedimento nel caso di rientro anticipato in servizio del militare.

(f) **Comunicazioni al Comando Generale**

La comunicazione della data di decorrenza della concessione del beneficio e di quella di termine dello stesso dovrà essere inviata all'ufficio del Comando Generale competente per l'avanzamento in relazione al grado rivestito dal militare interessato. Alla stessa faranno seguito i provvedimenti *sub* (e).

(g) **Documentazione probatoria**

Al fine di consentire all'amministrazione di poter istruire compiutamente la richiesta, l'istante è tenuto:

- 1) in caso di decesso [cfr. punto *sub* (b) 1)], a documentare tale evento con la relativa certificazione ovvero, nei casi consentiti (per coniuge, ascendente o discendente), con dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità di cui alla circolare n. 216335/42 in data 18 luglio 2010 (agg. 2013), consultabile sul sito *intranet* del Corpo.
- 2) per le situazioni *sub* (b) 2) e 3), a produrre la documentazione eventualmente in possesso;
- 3) per le patologie elencate al precedente punto *sub* (b) 4), a presentare idonea documentazione – rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, o, nel caso di ricovero o intervento chirurgico, dalla relativa struttura sanitaria – dalla quale si evinca la situazione sanitaria della persona da assistere.

Con riferimento alla menzionata certificazione, è necessario che la stessa, contenente dati «*sensibili*» ai fini della disciplina sulla «*privacy*», sia trattata con accuratezza e riservatezza. Pertanto, tale documentazione sarà:

- presentata, a cura del militare, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, in plico chiuso, all'Autorità concedente contestualmente alla domanda finalizzata all'ottenimento del beneficio;
- inviata all'ufficio competente in plico chiuso e conservata in busta chiusa, con l'indicazione sul fronte che contiene dati «*sensibili*», ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del menzionato d.lgs. 196/2003, seguendo le indicazioni della circolare n. 376209/45 del 14 dicembre 2010, consultabile sul sito *intranet* del Corpo.

(3) **Permessi per eventi e cause particolari** (art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, nr. 53, e art. 1 del d.m. 21 luglio 2000, nr. 278)

(a) Presupposti e soggetti beneficiari

In base al combinato disposto delle norme sopracitate il personale ha diritto di beneficiare dei permessi retribuiti per eventi e cause particolari, fino a complessivi **tre** giorni all'anno, in caso di decesso o di documentata grave infermità delle persone di seguito specificate¹⁶:

coniuge (anche legalmente separato)		
parenti	1°	figli (anche adottati)
		genitori (anche adottivi)
	2°	fratelli e sorelle
		nonni
		nipoti (figli dei figli)
componenti la propria famiglia anagrafica (art. 4 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223)		

Il beneficio in esame è cumulabile con quello indicato al paragrafo 7.j.(1) riguardante la «*licenza straordinaria per gravi motivi familiari*», laddove quest'ultima sia spettante.

Per fruire del diritto in argomento l'interessato è tenuto a comunicare previamente all'Autorità competente alla concessione (cfr. § 9) l'evento che dà titolo allo stesso e i giorni nei quali sarà utilizzato.

I periodi di permesso concessi - nell'ambito dei quali non vanno considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi - devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici e sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, nr. 104 e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'ipotesi di documentata grave infermità dei soggetti per i quali è previsto il beneficio di cui alla legge 104/1992, il militare può richiedere al proprio Comandante di Corpo ex art. 1 della determinazione del Comandante Generale del 19 settembre 2013, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L'autorizzazione è rilasciata in forma scritta, sulla base della proposta del militare. Nella medesima sono indicati:

- i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro

¹⁶ Cfr., in tal senso, nota n. 21.

complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti;

- i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.m. n. 278 del 2000. In particolare, l'Autorità che ha concesso il beneficio può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante la produzione di idonea documentazione rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria, nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

La riduzione dell'orario di lavoro in argomento **deve avere inizio entro sette giorni** dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici. I permessi in esame:

- sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni;
- **non rientrano** nel cumulo dei 45 giorni di cui all'art. 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

(b) Documentazione probatoria

I militari che intendono fruire del suddetto permesso devono presentare apposita istanza (cfr. all. 15), allegando a corredo:

- 1) in caso di decesso, la idonea certificazione ovvero una dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità di cui alla circolare n. 216335/42 in data 18 luglio 2010 (agg. 2013), consultabile sul sito *intranet* del Corpo;
- 2) in caso di grave infermità, idonea documentazione – rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, o, nel caso di ricovero o intervento chirurgico, dalla relativa struttura – dalla quale si evinca la situazione sanitaria della persona da assistere.

La certificazione relativa alle richieste dei permessi per grave infermità deve essere presentata, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196, in plico chiuso, all'Autorità competente entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa del militare.

k. Mandato elettorale - Permessi (art. 79 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni)

Ai sensi della norma sopra richiamata e come disciplinato nella menzionata circolare n. 400000/263 del 2003, previa presentazione di idonea documentazione attestante tempi e luogo delle attività espletate, i militari hanno diritto:

- (1) se componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane, delle unioni di comuni e, per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, anche dei consigli circoscrizionali:
 - (a) di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento;
 - (b) di non riprendere il lavoro prima delle ore 08.00 del giorno successivo nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale (prima di mezzanotte);
 - (c) di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte.

Sul punto va comunque precisato che la *ratio* dei permessi elettorali disciplinati dall'art. 79 del d.lgs n. 267 del 2000, è quella di garantire al lavoratore dipendente, amministratore di un ente locale, il libero esercizio del mandato elettorale, in armonia con quanto previsto dall'art. 51, comma 3, della Costituzione, secondo cui *“chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro”*.

In particolare, si richiama il seguente orientamento del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali: *«dalla*

formulazione dell'articolo 79 del T.U.E.L. si evince un vuoto normativo, in ordine ai permessi spettanti ai consiglieri circoscrizionali di comuni con meno di 500.000 abitanti. Per quelli con popolazione superiore ai 500.000 è, infatti, espressamente previsto il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i consigli (con la recente modifica apportata al citato art. 79 dal d.l. 138 del 2011 convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la durata del beneficio è ora limitata al tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento, ndr). Invero, non prevedere per i suddetti consiglieri il diritto di assentarsi dal servizio per la durata della seduta del consiglio circoscrizionale, così come, invece, disposto per i componenti degli organi esecutivi degli stessi consigli, non risulta in linea con l'articolo 51, comma 3, della Costituzione, che afferma il diritto per chi è investito di pubbliche funzioni di disporre del tempo necessario per il loro adempimento. Si ritiene, comunque, che il comune, cui l'articolo 17 del citato testo unico demanda la definizione dell'assetto organizzativo delle circoscrizioni, possa prevedere e disciplinare i suddetti permessi con norme statutarie e regolamentari»¹⁷.

- (2) di assentarsi dal servizio per l'effettiva durata delle riunioni, compreso il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, se facenti parte dei seguenti organi:
- giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali;
 - commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge;
 - conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari.

In proposito, nell'evidenziare che, sebbene la norma preveda esclusivamente la concessione di tali permessi per i tempi necessari allo svolgimento delle attività specificate, si dovrà, comunque, garantire al militare un periodo recupero psicofisico, allorquando, le sessioni siano talmente ravvicinate da non permettere il rientro al reparto.

L'Autorità competente alla concessione del beneficio si esprimerà di volta in volta sulla base di elementi oggettivi forniti preventivamente dal militare richiedente;

- (3) oltre ai permessi indicati ai numeri (1) e (2), di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, qualora siano:

¹⁷ Parere in data 8 giugno 2007, disponibile sul sito *intranet*.

- componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali;
 - presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali;
 - presidenti dei gruppi consiliari delle province;
 - presidenti dei gruppi consiliari dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- (4) ai permessi *sub* (3) elevati a 48 ore se sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- (5) a ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Coloro che intendono fruire dei suddetti benefici devono presentare apposita istanza (cfr. all. 15), secondo le modalità descritte nel paragrafo 8.a.

Ai militari componenti dei menzionati organi amministrativi, posto che le regioni e le province a statuto autonomo hanno competenza legislativa esclusiva in materia elettorale, spettano i permessi come eventualmente disciplinati anche dai citati enti locali.

Sarà cura del militare che ha usufruito del beneficio documentare puntualmente l'assenza mediante l'attestazione dell'ente.

La mancata presentazione della documentazione probatoria comporterà il recupero delle ore di permesso fruite.

I. Matrimonio - Licenza straordinaria (art. 37 del d.P.R. n. 3 del 1957, art. 3 della legge n. 537 del 1993, art. 48 del d.P.R. n. 395 del 1995 e artt. 2 e 5 delle “*Norme per la concessione delle licenze*”)

La licenza straordinaria per matrimonio spetta di diritto, a richiesta dell'interessato, fino ad un massimo di 20 giorni ed è concessa al fine di provvedere alle incombenze e alle formalità connesse all'evento. Pertanto, la stessa deve essere fruita in un'unica soluzione e il relativo periodo deve comprendere la data di celebrazione delle nozze.

Al rientro in servizio, il militare dovrà presentare il certificato di matrimonio ovvero con dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità di cui alla circolare n. 216335/42 in data 18 luglio 2010 (agg. 2013), consultabile sul sito *intranet* del Corpo.

Al riguardo, si deve osservare che:

- (1) la licenza straordinaria per matrimonio può essere concessa anche per un periodo che non comprenda la data di celebrazione delle nozze, nel caso:
 - di particolari esigenze di servizio. L'interessato fruirà della licenza al cessare delle stesse;
 - della frequenza di corsi presso Istituti o Scuole militari.
In tal caso, la fruizione della specifica licenza sarà richiesta, rispettivamente, al raggiungimento del reparto di nuova assegnazione o al termine dell'attività didattica;
- (2) in Italia sono previste due forme di matrimonio, quello civile e quello religioso con effetti civili.

I matrimoni religiosi, civilmente riconosciuti dallo Stato Italiano, sono quelli celebrati davanti a un ministro di culto delle seguenti confessioni religiose e secondo le modalità indicate dalle specifiche «*intese*» ratificate con legge dallo Stato italiano, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione:

- Chiesa Cattolica (matrimonio concordatario - legge 27 maggio 1929, n. 847, come modificata dalla legge 25 marzo 1985, n.121);
- Tavola Valdese (art. 11 della legge 449 dell'11 agosto 1984);
- Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno (art. 18 della legge 22 novembre 1988);
- Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (art. 14 della legge 8 marzo 1989, n. 101);
- Assemblee di Dio in Italia (art. 12 della legge 22 novembre 1988, n. 517);
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (art. 10 della legge 12 aprile 1995, n. 116);
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia (art. 13 della legge 29 novembre 1995, n. 520);
- Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (art. 9 della legge 30 luglio 2012, n. 126);
- Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (art. 14 della legge 30 luglio 2012, n. 127);
- Chiesa Apostolica in Italia (art. 13 della legge 30 luglio 2012, n. 128);
- Unione Buddhista Italiana (legge 31 dicembre 2012, n. 245);
- Unione Induista Italiana (art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 246).

Qualora il matrimonio sia contratto con modalità diverse da quelle innanzi esposte, il diritto a fruire della licenza matura al momento della celebrazione del rito civile previsto dagli articoli 84 e seguenti del codice civile.

Tuttavia, laddove il militare abbia contratto il matrimonio civile anticipatamente rispetto a quello religioso, potrà chiedere di fruire della licenza matrimoniale in data prossima a quest'ultimo.

I periodi di assenza in argomento sono computati nell'anzianità di servizio e fanno maturare la licenza ordinaria annualmente spettante.

I militari che intendono fruire della licenza straordinaria per matrimonio devono presentare apposita istanza (cfr. all. 7) secondo le modalità descritte nel paragrafo 8.a., precisando, altresì, il luogo e la data di celebrazione del rito.

m. Missioni internazionali – Militari impiegati in missioni internazionali o presso organismi internazionali con sede in Italia o all'estero (Art. 39 *bis* delle “*Norme unificate per la concessione delle licenze*” e art. 47, comma 2 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e art. 54, comma 5, d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164)

Ai militari in servizio all'estero o presso organismi internazionali, con sede in Italia o all'estero, ivi compresi i contingenti ONU, competono i giorni di assenza previsti dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali ovvero da norme proprie dell'organismo accettate dall'Autorità nazionale¹⁸.

Nei casi in cui, invece, tali accordi non forniscano specifica disciplina, per il personale in argomento valgono le norme previste per i militari che svolgono servizio presso i reparti ordinari.

In proposito, si evidenzia che:

- (1) l'impiego all'estero può rientrare, a discrezione del Comando Generale, tra le «*particolari esigenze di servizio*» valutabili secondo quanto previsto al successivo paragrafo 8.c.;
- (2) per tali militari, i termini per fruire della licenza ordinaria residua iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio (cfr. § 6.c);
- (3) i riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse all'impiego nelle richiamate missioni, potranno essere fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi ed i riposi accordati ai sensi della normativa di settore e degli accordi che regolano la stessa missione internazionale (cfr. § 3.);

¹⁸ <http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/DG/PERSOMIL/circolari163/2012-07/Pagine/Licenze.aspx>

n. Radiazioni ionizzanti – Licenza Straordinaria (art. 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724)

E' concessa, fino ad un massimo di 15 giorni per anno solare al personale che sia stato esposto, per motivi di lavoro, alle radiazioni ionizzanti, con la puntualizzazione che:

- (1) per periodi di esposizione inferiori all'anno, tale congedo aggiuntivo viene calcolato in dodicesimi;
- (2) le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono come mese intero. Il beneficio in parola **non rientra** nel cumulo dei 45 giorni di cui all'art. 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

I militari che intendono fruire della suddetta licenza straordinaria devono presentare apposita istanza (cfr. all. 10), secondo le modalità descritte nel paragrafo 8.a.

o. Ricovero ospedaliero - Licenza straordinaria

Il ricovero, disposto in luogo di cura ovvero in ospedale civile o militare e, comunque, per la durata giudicata necessaria dagli organi sanitari, prevede il collocamento del militare in «*licenza straordinaria per ricovero ospedaliero*».

L'istituto in argomento è disciplinato dalla circolare n. 258000 del Comando Generale "*Compendio in materia di collocamento in aspettativa, e connesse procedure, per motivi sanitari per ispettori, sovrintendenti ed appartenenti al ruolo appuntati e finanziari*".

In merito, si precisa che:

- (1) l'assenza per ricovero ospedaliero interrompe, come anticipato al paragrafo 6.d., la licenza ordinaria;
- (2) al personale che durante l'espletamento del turno di servizio si assenti per motivi di salute è riconosciuto il trattamento economico accessorio eventualmente maturato;
- (3) l'art. 40 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, dispone che in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili, secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria o aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di *day-hospital* e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente Struttura sanitaria militare.

A tal fine, come stabilito dalla citata norma, spetta alle suddette strutture mediche certificare altresì la sussistenza della «*grave patologia*», nonché il nesso causale tra il trattamento terapeutico e i giorni di assenza indispensabili per la ripresa fisica del militare¹⁹.

Detti giorni di assenza sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. Per il soddisfacimento di particolari

¹⁹ Cfr., in tal senso, la circolare n. 557/RS/01/4872089, in data 7 novembre 2011, del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - recante "*Criteri applicativi dell'art. 13 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, integrato all'art. 17 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 - Terapie salvavita*".

esigenze collegate alle terapie salvavita o alle visite specialistiche ad esse connesse, i reparti del Corpo favoriranno un'ideale articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

Ai fini medico-legali la degenza in un luogo di cura costituisce periodo di temporanea non idoneità e, per tale motivo, rientra nel computo della licenza straordinaria per tutto il personale in servizio permanente (45 giorni annui, di cui all'art. 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395) o in ferma volontaria (due anni per l'intero periodo di ferma).

p. Riposo domiciliare – Licenza straordinaria

Il personale del Corpo fruisce dei periodi di «*assenza per motivi di salute*» in «*licenza straordinaria per riposo domiciliare*» ove non collocato in «*licenza straordinaria di convalida*» (cfr. la precedente lettera c.) ovvero in «*aspettativa per infermità*», secondo le disposizioni vigenti in materia.

In proposito, nel rimandare a quanto precisato alla lettera o., punti (2) e (3), per il ricovero ospedaliero, si rappresenta che l'assenza per malattia:

- interrompe²⁰ la licenza straordinaria per motivi privati (c.d. «astensione facoltativa») e la licenza straordinaria per congedo parentale di cui alla successive lettere r.(2), (a) e (d);
- non dà luogo all'adozione di atti formali di concessione.

Il beneficio in parola **rientra** nel cumulo dei 45 giorni di cui all'art. 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, specificando che i giorni festivi o non lavorativi sono computati nel suddetto "tetto" annuo di licenza straordinaria solo se compresi nel relativo certificato medico presentato dall'interessato.

²⁰ Cfr., in tal senso, anche il paragrafo 6.d.

q. Trasferimento – Licenza straordinaria (art. 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395)

La «*licenza straordinaria per trasferimento*» è concessa dall’Autorità di cui al paragrafo 9, in occasione del trasferimento del personale, anche accasermato, per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio. Tale beneficio:

- (1) ha una diversa durata a seconda che il movimento:
 - avvenga in territorio nazionale, in tal caso sono concessi:
 - giorni venti qualora il militare sia coniugato, o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio nella Guardia di finanza;
 - giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio nella Guardia di finanza;
 - sia effettuato dal dipendente destinato a prestare o che rientri dal servizio all’estero, in tal caso sono concessi:
 - giorni trenta al militare coniugato, o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio nella Guardia di finanza;
 - giorni venti per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio nella Guardia di finanza;
- (2) spetta con il cambio della sede di servizio, anche qualora non avvenga effettivamente alcun trasloco.

Per nuova sede di servizio è da intendersi il reparto o articolazione di destinazione ubicato in un comune diverso da quello del reparto o articolazione di provenienza;
- (3) è autorizzato contestualmente all’ordine di trasferimento e decorre dal giorno successivo a quello in cui il militare è messo in libertà dall’Ente presso il quale presta servizio o, se non in servizio, riceve la partecipazione del provvedimento.

La licenza può essere frazionata o differita in più periodi anche di un solo giorno, per particolari esigenze di servizio o a seguito di istanza dell’interessato da presentarsi all’atto della formale comunicazione al

medesimo del reparto d'impiego; deve, comunque, essere fruita, salvo casi di oggettiva impossibilità (es. militare riammesso in servizio dopo un periodo di sospensione), entro il termine di tre anni dall'effettuazione del trasferimento.

L'autorizzazione a fruire successivamente la concessione in oggetto deve essere rilasciata dal Comando Provinciale o equiparato che perde di forza il militare, previa condivisione con il Comando Provinciale o equiparato di destinazione. Per gli ufficiali tali competenze ricadono sui rispettivi Comandi Regionali o equiparati.

Tuttavia si evidenzia che la possibilità di fruire dell'istituto in argomento decade dopo la data di decorrenza di un nuovo trasferimento che comporti la concessione del medesimo beneficio;

- (4) può essere concessa per qualsiasi località desiderata dal personale trasferito;
- (5) **non** spetta per i trasferimenti che **non comportano un cambiamento permanente della sede di servizio** e, conseguentemente, non è fruibile dal personale impiegato in missioni estere.

In tal caso, qualora il personale interessato prospetti comunque problematiche relative al trasloco e/o riorganizzazione familiare, il Comandante di Corpo potrà concedere una licenza straordinaria per gravi motivi debitamente documentati nella misura necessaria a soddisfare le esigenze conseguenti²¹;

- (6) deve essere concesso anche al personale militare ammesso a diverso ruolo/promosso a grado superiore – a seguito di concorso riservato o parzialmente riservato in cui il posto in ruolo conseguito appartenga alla quota di riserva, senza che vi sia stata soluzione di continuità nella prestazione del servizio – e trasferito d'autorità ad una sede di servizio diversa da quella assegnata nel ruolo/grado precedente, nelle ipotesi in cui sia prevista l'indennità di trasferimento. In questi casi, infatti, il movimento verso il nuovo reparto di impiego è da qualificare quale trasferimento e non quale prima assegnazione al termine del previsto *iter* formativo.

Dopo la data di decorrenza del movimento e fino all'esecuzione dello stesso non è consentito di fruire di licenze diverse da quelle di trasferimento, dei tre giorni di permesso per «*eventi e cause particolari*» [cfr. § 7.J.(3)] e dei sette giorni di «*licenza straordinaria per gravi motivi familiari*» [cfr. § 7.J.(1)]. Il beneficio in parola **non rientra** nel cumulo dei 45 giorni di cui all'art. 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

I militari che intendono fruire della suddetta licenza straordinaria devono presentare apposita istanza (cfr. all. 10), secondo le modalità descritte nel paragrafo 8.a.

²¹ Cfr., in tal senso, la circolare n. M_D GMIL II 5 1 2012 0248948, datata 4 giugno 2012, del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare.

r. Tutela e sostegno della maternità e della paternità

Va innanzitutto premesso che, ai sensi dell'art. 1493, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione.

Oltre ciò, è opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 1494, comma 1, del sopra citato decreto, fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli artt. 16 e 17, comma 1, del d.lgs n. 151 del 2001, durante il periodo di gravidanza e **fino a sette mesi successivi al parto, il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi e insalubri.**

A tal fine, fermo restando il decreto previsto dalla citata norma, da adottarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità, è opportuno richiamare l'attenzione su quanto disciplinato relativamente allo stato di gravidanza dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infine, l'art. 1495 del decreto legislativo n. 66 del 2010 stabilisce che:

- le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza;

- i periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente;

- il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio è posto in licenza straordinaria, rispettivamente, per congedo parentale e per malattia del figlio, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto dagli artt. 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

(1) **Permessi**

- (a) **Permessi per controlli prenatali** (art. 14 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 1493 del d.lgs. 66 del 2010)

Le lavoratrici gestanti hanno diritto alla concessione di permessi, da formalizzare come “*permesso per controlli prenatali*”, al fine di effettuare esami prenatali, accertamenti clinici e visite specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.

Al riguardo, si evidenzia che tale beneficio copre il tempo necessario per l’effettuazione degli esami o delle visite specialistiche richieste, compreso quello occorrente per il raggiungimento della struttura sanitaria e il rientro al reparto. Il personale femminile interessato è tenuto a riprendere l’attività lavorativa al termine del controllo prenatale, salvo il caso in cui lo stesso si protragga oltre l’orario di lavoro giornaliero;

Per la fruizione dei permessi le lavoratrici gestanti dovranno presentare apposita istanza (cfr. all. 15), secondo le modalità descritte nel paragrafo 8.a., che sarà successivamente integrata dalla relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di inizio e termine di effettuazione delle prestazioni sanitarie.

La mancata presentazione della documentazione probatoria comporterà il recupero delle ore di permesso fruito entro il mese successivo.

- (b) **Permessi per allattamento** (artt. 39, 40 e 41 del d.lgs. n. 151 del 2001, art. 1493 del d.lgs. 66 del 2010) La

normativa richiamata consente:

- 1) al militare madre di assentarsi giornalmente dal lavoro, durante il primo anno di vita del figlio, per un periodo, da formalizzare come «*permesso per allattamento*», della durata:

- di due ore, se l'orario pianificato per il giorno è pari o superiore alle sei ore;
 - di un'ora, se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore alle sei ore;
 - di un'ora o mezz'ora, rispettivamente nelle casistiche indicate ai precedenti alinea, qualora il militare fruisca dell'asilo nido, o di altra struttura idonea, istituiti dall'Amministrazione nell'ambito della caserma o nelle immediate vicinanze.
- 2) al militare padre di fruire del beneficio in esame solo in uno dei seguenti casi:
- il bambino è affidato al solo padre. La situazione lavorativa dell'altro genitore è ininfluyente;
 - la madre è lavoratrice subordinata e rinuncia a tale beneficio (non è in tale condizione di rinuncia la madre che sta usufruendo di congedo per maternità o parentale);
 - la madre non è lavoratrice dipendente (lavoratrice autonoma, collaboratrice domestica, libera professionista, ecc.);
 - la madre si trova in uno stato di grave infermità ovvero deceduta.

Il **padre lavoratore** dipendente **ha** diritto a fruire dei riposi per allattamento nello stesso periodo in cui la madre fruisce del congedo di maternità e/o parentale **per altro figlio**²².

- 3) in caso di parto plurimo e a prescindere dal numero dei figli, che:
- siano raddoppiate le ore di "permesso" sub 1);
 - le ore aggiuntive possano essere fruite contemporaneamente anche dal padre, ancorché la madre fruisca dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa di cui ai successivi punti (2)(a), (b) e (d) ovvero sia casalinga.

E' appena il caso di evidenziare che, qualora uno dei due genitori non fruisca dei riposi doppi, il genitore che si avvale del diritto può beneficiare di tutte le ore di riposo disponibili.

Si riporta, ad ogni buon fine, l'esemplificazione di ripartizione delle ore tra i genitori in caso di parto plurimo:

Madre	Padre
-------	-------

²² Cfr., in tal senso, messaggio n. 14724 frl, 19 maggio 2006, dell'I.N.P.S. e circolare n. M_D GMIL1 II SSS 2013/0050374, datata 18 febbraio 2013, del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare, punto 3.b.

Orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliera	Orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliera	Orario di lavoro inferiore alle 6 ore giornaliera
4 ore	0 ore	0 ore
3 ore	1 ora	1 ora
2 ore	2 ore	1 ora
1 ora	3 ore	2 ore
0 ore	4 ore	2 ore
Ast.one obbl.ria o facoltativa	2 ore	1 ora

Madre	Padre	
Orario di lavoro inferiore alle 6 ore giornaliera	Orario di lavoro di almeno 6 ore giornaliera	Orario di lavoro inferiore alle 6 ore giornaliera
2 ore	0 ore	0 ore
1 ora	2 ore	1 ora
0 ore	4 ore	2 ore
Ast.one obbl.ria o facoltativa	2 ore	1 ora

In proposito è appena il caso di sottolineare che le ore fruibili sono determinate secondo l'orario di lavoro del genitore che si avvale dei riposi.

I militari che intendono fruire del suddetto permesso devono presentare apposita istanza (cfr. all. 15), secondo le modalità descritte nel paragrafo 8.a.

(c) **Permessi allattamento per adozioni o affidamenti** (art. 39, 40, 41 e 45 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 1493 del d.lgs. 66 del 2010)

I permessi per allattamento spettano, con le modalità e i termini di cui alla precedente lettera (b), anche ai genitori adottivi o affidatari, entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia e verranno formalizzati come «*Permessi per adozioni o affidamenti*».

I militari che intendono fruire del suddetto beneficio devono presentare apposita istanza (cfr. all. 15), secondo le modalità descritte nel paragrafo 8.a.

(2) Licenze straordinarie

(a) **Licenza straordinaria per congedo parentale** (artt. 32, 34 e 36 del d.lgs. 151 del 2001, art. 58 del d.P.R. n. 164 del 2002, art. 33, comma 1, del d.P.R. 170 del 2007 e artt. 1493 e 1495 del d.lgs. 66 del 2010)

In virtù delle norme in epigrafe, dal giorno della nascita e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, **45 giorni** della «*licenza straordinaria per motivi privati*» [cd. astensione facoltativa – cfr. seguente punto (d)] sono assoggettati, in deroga alle previsioni di cui all'art. 34 del d.lgs. 26 marzo 2001, n.151, alla disciplina sulla licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, e:

- dovranno essere formalizzati come «*licenza straordinaria per congedo parentale*»;
- potranno essere frazionati (anche un giorno alla volta) nell'arco del triennio di vita del bambino.

In caso di fruizione frazionata, affinché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i sabati e le domeniche e/o i giorni festivi, è di norma necessaria l'effettiva ripresa del lavoro.

Ne deriva che, se tra un periodo e l'altro di godimento della licenza *de qua* non vi è detta ripresa, il sabato e la domenica devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale²³.

Per una più agevole applicazione della presente disposizione, con particolare riguardo ai casi di licenza straordinaria intervallati dalla fruizione di altre tipologie di assenza dal servizio (ferie, permesso, riposo legge n. 937/77, riposo compensativo ecc.), si rinvia alla casistica compendiate nella tabella riportata a pag. 87.

Inoltre, a titolo esemplificativo, si considerino i casi di cui alla tabella sottostante riferiti a bambini nati nel corso dell'anno 2013:

data di nascita	licenza straordinaria per congedo parentale fruita				
	anno di nascita	anno di nascita +1	anno di nascita +2	anno di nascita +3	Totale
	2013	2014	2015	2016	

²³ Cfr., in tal senso, Sentenza n. 6742, in data 4 maggio 2012, della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro e Messaggio INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, disponibile sul sito del medesimo Istituto di previdenza.

01/01/2013	10	10	24	1 *	45
01/07/2013	30	5	5	5 *	45
31/12/2013	1 **	20	10	14 *	45

* da fruire entro la data del compimento del terzo anno di vita del bambino.

** è possibile fruire di un giorno di L.S. della specie per il giorno di nascita del bambino.

Nel caso di **adozione**, nazionale o internazionale, e di **affidamento** il beneficio è fruibile entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

In caso di parto plurimo, la «*licenza straordinaria per congedo parentale*» spetta per ciascun nato, fermo restando il noto **limite di 45 giorni per anno solare**.

Appare opportuno precisare che il diritto di specie è fruibile contemporaneamente da entrambi i genitori, e considerato che il periodo di assenza viene conteggiato ai fini del raggiungimento del limite massimo (10 o 11 mesi) previsto per l'«*astensione facoltativa*» [cfr § 7.r.(2)(d)], è necessario che l'istante allegghi alla richiesta di cui trattasi una dichiarazione dalla quale risultino i periodi di assenza fruiti dall'altro genitore per la medesima fattispecie.

I periodi di assenza in argomento sono computati nell'anzianità di servizio e fanno maturare la licenza ordinaria annualmente spettante.

Qualora un militare abbia già fruito nel corso dell'anno dei 45 giorni di licenza straordinaria di cui all'art. 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, potrà comunque beneficiare della richiamata «*astensione facoltativa*» [cfr. § 7.r.(2)(d)].

Il personale che intenda fruire della suddetta licenza straordinaria deve presentare apposita istanza (cfr. all. 7) secondo le modalità descritte nel paragrafo 8.a.

(b) **Licenza straordinaria per maternità** (c.d. «*astensione obbligatoria*» - artt. 7, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 26 e 27 del d.lgs. n. 151 del 2001 e artt. 1493, 1494 e 1495 del d.lgs. 66 del 2010) La «*licenza straordinaria per maternità*» (cd. «*astensione obbligatoria*») deve essere concessa al militare madre, previa presentazione della documentazione richiesta dall'art. 21, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151: 1) in caso di **figlio biologico**²⁴:

- nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi la data dello stesso;
- su richiesta dell'interessata, dal mese prima della data presunta del parto a quattro mesi dopo a condizione che il

²⁴ Intendendosi per tali quelli generati naturalmente, senza alcuna distinzione tra quelli nati nel matrimonio ovvero al di fuori dello stesso, così come disciplinato dall'art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 e dal relativo decreto legislativo attuativo.

medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

- su disposizione dell'Azienda sanitaria locale, con le modalità definite con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. In ogni caso, il provvedimento dovrà essere emanato entro 7 giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice;
- su disposizione della Direzione Territoriale del Lavoro, su istanza della lavoratrice o d'ufficio, qualora durante l'attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'interdizione medesima, e nel particolare, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e/o quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, il relativo periodo di astensione obbligatoria non goduto va ad aggiungersi a quello post-parto e la lavoratrice madre è tenuta - entro trenta giorni - a presentare il certificato attestante la data del parto. In sostanza, nel caso in cui il parto effettivo sia **coincidente o anticipato** rispetto alla data presunta, l'inizio del periodo di astensione obbligatoria *pre partum*, di due mesi, viene calcolato a ritroso, a partire comunque da tale data e, quindi, sommato, senza soluzione di continuità, a quello *post partum* di tre mesi.

Nell'ipotesi in cui l'evento sia **posticipato** rispetto alla data presunta, all'interessata spetteranno in ogni caso i tre mesi di astensione obbligatoria successivi alla data effettiva del parto.

Invece, se il bambino nasce prematuro e ha la necessità di restare ricoverato presso una struttura ospedaliera, è data facoltà alla madre, previa presentazione di certificato medico attestante l'idoneità al servizio, di rientrare al lavoro e di usufruire del periodo di "*licenza straordinaria per maternità*" (sia *post* che *ante* parto, qualora non fruito per intero) dal giorno di effettivo rientro a casa del neonato.

A titolo esemplificativo, è stata predisposta la seguente tabella:

Ipotesi	Data presunta parto	Data effettiva parto	Data inizio astensione obbligatoria	Data fine astensione obbligatoria
Parto coincidente	15/08/13	15/08/13	15/06/2013	15/11/2013
Parto anticipato		10/08/13	15/06/2013	15/11/2013
Parto posticipato		20/08/13	15/06/2013	20/11/2013

Qualora la lavoratrice richieda di usufruire di un periodo ridotto di astensione *pre partum* inferiore ai due mesi, purché “*a partire dal mese precedente la data presunta del parto*”, il periodo di astensione obbligatoria, la cui durata complessiva non sarà in ogni caso inferiore ai cinque mesi, avrà inizio dalla data indicata dall’interessata (ove nei termini di legge) e sarà calcolato secondo i criteri di cui alle precedenti ipotesi.

Come disciplinato dall’art. 16, comma 1 *bis*, del d.lgs 151 del 2001, in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro

salute;

2) in caso di **adozione** di minore.

In particolare, relativamente all’adozione nazionale il periodo di astensione obbligatoria deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia.

Invece, per l’adozione internazionale il beneficio può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia. In quest’ultima ipotesi, l’astensione obbligatoria può essere goduta, anche frazionata, **prima** dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con lo stesso e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare l’iter istruttorio per l’adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice;

3) in caso di **affidamento** di minore, entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

Il periodo di assenza per la fruizione della licenza straordinaria di maternità è computato nell'anzianità di servizio e fa maturare la licenza ordinaria e i riposi legge.

Il beneficio in parola **non rientra** nel cumulo dei 45 giorni di cui all'art. 48 del d.P.R. n. 395 del 1995.

(c) **Licenza straordinaria per paternità** (c.d. «*astensione obbligatoria*» - artt. 26, 28 e 31 del d.lgs. n. 151 del 2001 e art. 1493 del d.lgs. 66 del 2010)

Al fine di garantire l'assistenza del bambino da parte dell'unico genitore in grado di prestarla, il padre lavoratore ha diritto di astenersi per tutta la durata della «*licenza straordinaria per maternità*» (cd. «*astensione obbligatoria*»), ovvero per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, solo quando l'assistenza materna si è resa impossibile per uno dei seguenti motivi:

- decesso;
- grave infermità; -
- abbandono;
- affidamento esclusivo del figlio al padre.

Nel caso di **adozione**, come disciplinata alla lettera (b)2), tale beneficio spetta al padre lavoratore qualora la madre lavoratrice avente diritto non ne faccia richiesta.

La «*licenza straordinaria per paternità*» non spetta in caso di **affidamento** di minore, poiché la norma attribuisce il beneficio esclusivamente alla lavoratrice.

Al riguardo il militare dovrà presentare «*la certificazione relativa alle condizioni*» che ne legittimano la fruizione.

Il periodo di assenza relativo alla licenza straordinaria per paternità è computata nell'anzianità di servizio e fa maturare la licenza ordinaria e i riposi legge.

Il beneficio in parola **non rientra** nel cumulo dei 45 giorni di cui all'art. 48 del d.P.R. n. 395 del 1995.

(d) **Licenza straordinaria per motivi privati** (c.d. «*astensione facoltativa*» - artt. 32 e 36 del d.lgs. n. 151 del 2001 e artt. 1493, 1494 e 1495 del d.lgs. 66 del 2010)

Per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, entrambi i genitori possono assentarsi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi e fino ad un massimo complessivo di dieci mesi, formalizzato come «*licenza straordinaria per motivi privati*», con le seguenti eccezioni:

- qualora vi sia un solo genitore, il beneficio può essere goduto per un periodo massimo di dieci mesi, anche in un'unica soluzione;
- qualora il padre lavoratore richieda un periodo, continuativo o frazionato, non inferiore a tre mesi, i predetti limiti aumentano: • a undici mesi per entrambi i genitori; • a sette mesi per il solo padre. In proposito, si rappresenta che:

- il beneficio può essere fruito:
 - dal padre anche se la madre sia in astensione obbligatoria post-parto o in “*permesso*” ai sensi dell’articolo 39 del d.lgs. 26 marzo 2001, n.151 (per «*allattamento*» e per «*adozione o affidamento*»);
 - anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto;
 - contemporaneamente da entrambi i genitori;
- in caso di fruizione frazionata, affinché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i sabati e le domeniche e/o i giorni festivi, è di norma necessaria l’effettiva ripresa del lavoro.

Ne deriva che, se tra un periodo e l’altro di godimento della licenza de qua non vi è ripresa del lavoro, il sabato e la domenica devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale²⁵.

Anche nella presente fattispecie, ai fini di una più agevole applicazione della presente disposizione, con particolare riguardo ai casi di licenza straordinaria intervallati dalla fruizione di altre tipologie di assenza dal servizio (ferie, permesso, riposo legge n. 937/77, riposo compensativo ecc.), si rinvia alla casistica compendiate nella tabella riportata a pag. 87.

- in caso di parto, adozione o affidamento plurimo il periodo di “*licenza straordinaria per motivi privati*” spetta per ciascun bambino;
- nel computo della «*licenza straordinaria per motivi privati*» spettante, concorrono i periodi fruiti di «*licenza straordinaria per congedo parentale*» come disciplinata al precedente punto (a).

Nel caso di **adozione**, nazionale o internazionale, e di **affidamento**, il beneficio può essere fruito entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Considerato che l’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, prevede un limite massimo di astensione facoltativa fruibile complessivamente tra i due

²⁵ Cfr., in tal senso, Sentenza n.6742, in data 4 maggio 2012, della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro e Messaggio INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, disponibile sul sito del medesimo Istituto di previdenza.

genitori (10 o 11 mesi), è opportuno che l'istante allegghi di volta in volta alla pertinente richiesta una dichiarazione dalla quale risultino:

- i periodi di assenza goduti dall'altro genitore per la medesima fattispecie ovvero la relativa rinuncia;
- l'eventuale attribuzione, **con indicazione del numero di mensilità percepite**, del contributo previsto dall'art. 1, del decreto 28 ottobre 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In proposito, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale, la fruizione del beneficio in commento «*comporta una corrispondente riduzione del periodo di congedo parentale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*».

I periodi di «*licenza straordinaria per motivi privati*» sono computati nell'anzianità di servizio, **non** fanno maturare la licenza ordinaria e **non** rientrano nel cumulo dei 45 giorni di cui all'art. 48 del d.P.R. n. 395 del 1995.

Il beneficio in parola, fatta salva l'ipotesi *sub* (a), prevede una variazione del trattamento economico, ragion per cui il provvedimento di concessione **dovrà essere inviato**, per il prescritto controllo preventivo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 123/2011, ai competenti uffici periferici del Ministero dell'economia e delle finanze.

(e) **Licenza straordinaria non retribuita per adozione o affidamento preadottivo** (combinato disposto artt. 26, comma 4, 31, 36 del d.lgs. n. 151 del 2001 e art. 33, comma 6, del d.P.R. n. 170 del 2007)

Prima della pronuncia definitiva di adozione e nei casi di affidamento preadottivo, sia nazionale che internazionale, oltre a quanto già disciplinato ai punti precedenti, è concesso un periodo di licenza straordinaria, **senza assegni**, da formalizzare come «*licenza straordinaria non retribuita per adozione o affidamento preadottivo*», per:

- il periodo di permanenza all'estero finalizzato all'incontro con il minore e al disbrigo degli adempimenti preadottivi;
- il periodo di affidamento preadottivo (indipendentemente se in Italia o all'estero).

Sembra opportuno precisare che, in alcuni Paesi d'origine (come del resto in Italia per le adozioni nazionali) è previsto, prima della pronuncia dell'adozione definitiva, un periodo di convivenza del bambino con la coppia aspirante alla sua adozione, al termine del quale l'Autorità competente (normalmente un tribunale) verifica la positività dell'abbinamento e pronuncia la sentenza di adozione. Questo

periodo di convivenza precedente alla pronuncia definitiva dell'adozione è denominato “**affidamento preadottivo**”. Alcune Nazioni consentono che tale periodo di affidamento preadottivo possa svolgersi nel Paese dei coniugi adottanti e a tal fine autorizzano l'espatrio del bambino²⁶.

Il beneficio spetta a entrambi i genitori e può essere di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero o di affidamento preadottivo.

Nel caso di permanenza all'estero, l'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione ne certifica la durata.

Durante tale periodo di assenza non spetta alcuna indennità o retribuzione, ma lo stesso è computato nell'anzianità di servizio e fa maturare la licenza ordinaria e i riposi legge.

Il militare interessato dovrà presentare apposita domanda (cfr. all. 10) all'Autorità competente (cfr. § 9.) che autorizza la fruizione del beneficio con formale provvedimento (all. 21), il quale **dovrà essere inviato** per la successiva registrazione ai competenti uffici periferici del Ministero dell'economia e delle finanze, attesa la variazione del trattamento economico percepito dall'istante. Il beneficio in parola **non rientra** nel cumulo dei 45 giorni di cui all'art. 48 del d.P.R. n. 395 del 1995.

(f) **Licenza straordinaria per malattia del bambino** (artt. 47, 48, 49 e 50 del d.lgs. n. 151 del 2001, art. 33, commi 3 e 4, d.P.R. n. 170 del 2007 e artt. 1493, 1494 e 1495 del d.lgs. n. 66 del 2010)

Entrambi i genitori, alternativamente, possono assentarsi dal lavoro:

- per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

E', comunque opportuno, precisare che sono retribuiti solo i primi cinque giorni di fruizione dello specifico beneficio per ciascun anno di vita del bambino. A tal riguardo, si rinvia a quanto in materia già precisato *sub* i.(4)(a);

- nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni.

Relativamente ai bambini **adottati o affidati**, si precisa che entrambi i genitori, alternativamente, possono assentarsi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a sei anni.

²⁶ Cfr. FAQ – Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - consultabili al sito <http://www.commissioneadozioni.it/it/domande-frequenti.aspx>

Il beneficio spetta invece nel limite di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno di vita del bambino adottato o affidato:

- dal giorno successivo al compimento del sesto anno di vita e fino al compimento dell'ottavo anno;
- nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare qualora lo stesso al momento dell'adozione o dell'affidamento abbia un'età compresa tra i sei e i dodici anni.

Per l'esercizio del diritto in parola è necessaria la presentazione di:

- un certificato di malattia, senza l'indicazione della diagnosi, rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato;
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 216335/42, in data 19 luglio 2010 (agg. 2013), del Comando Generale/Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico, consultabile sul sito *intranet* del Corpo, nella quale venga attestato che l'altro genitore:
 - non sia in astensione dal lavoro per lo stesso motivo e negli stessi giorni, qualora entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti;
 - non ne abbia diritto.

La malattia del bambino che dà corso al ricovero ospedaliero, interrompe, a richiesta del genitore, il decorso della licenza ordinaria e dei riposi legge.

I periodi di assenza di cui trattasi, formalizzati come «*licenza straordinaria per malattia del bambino*», sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alla licenza ordinaria.

Il beneficio in parola **non rientra** nel cumulo dei 45 giorni di cui all'art. 48 del d.P.R. n. 395 del 1995.

(g) **Disposizioni comuni.**

Le licenze straordinarie fruiti ai sensi della normativa in argomento:

- non impediscono la valutazione per l'avanzamento e l'eventuale promozione sempreché gli interessati siano in possesso dei prescritti requisiti;
- interrompono i periodi di comando o fanno decadere le attribuzioni specifiche, se di durata superiore ai 45 giorni continuativi, dando luogo alla redazione della documentazione caratteristica per «*fine del servizio*».

Ai fini dell'ottenimento dei benefici in parola, si evidenzia quanto previsto dall'art. 1-*bis*, comma 5, del d.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, in relazione alla composizione del nucleo familiare, di seguito riportato: "...omissis... *Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto....omissis...*".

I militari che intendono fruire delle suddette licenze straordinarie [ad eccezione della «*licenza straordinaria per congedo parentale*» sub (a)] devono presentare apposita istanza (cfr. all. 10), secondo le modalità descritte nel paragrafo 8.a.

I periodi di malattia che si verificano durante la fruizione della «*licenza straordinaria per congedo parentale*» e della «*licenza straordinaria per motivi privati*» (c.d. «*astensione facoltativa*») di cui alle lettere (a) e (d), devono essere considerati neutri ai fini del complessivo periodo di «*congedo parentale*» spettante e, pertanto, ne interrompono il godimento. Tale previsione non è applicabile al periodo di astensione obbligatoria di cui alle lettere (b) e (c).

s. Volontariato - Licenze per il personale iscritto ad associazioni di volontariato e a coloro che aderiscono, in qualità di volontari, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano
(legge 18 febbraio 1992, n. 162 - d.m. 24 marzo 1994, n. 379 - d.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194)

Al personale che risulta iscritto a una associazione di volontariato legalmente riconosciuta e inserita nell'elenco tenuto dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a coloro che aderiscono, in qualità di volontari, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (C.A.I.), **può essere concessa** una licenza speciale, nella misura e con le modalità previste dalla normativa sopra evidenziata.

Ai fini della fruizione di detto beneficio deve sussistere una comunicazione di allerta o un'autorizzazione di intervento in operazioni di soccorso nei confronti dell'organizzazione di volontariato di appartenenza rilasciata dal Dipartimento della protezione civile o, nel caso dei volontari del soccorso alpino e speleologico del C.A.I., una dichiarazione attestante l'avvenuto impiego rilasciata dal Sindaco del Comune interessato.

La concessione in esame è sempre subordinata alle esigenze di servizio valutabili dal Comandante di Corpo ex art. 2 della determinazione del Comandante Generale del 19 settembre 2013, diramata con circolare n. 274519 del 25 settembre 2013, competente al rilascio.

Inoltre, si sottolinea che, all'atto della concessione, la medesima Autorità dovrà valutare se l'assunzione di impegni da parte del personale del Corpo nei predetti

organismi privati, proiettati in attività di protezione civile, possa essere in concorrenza con analoga funzione istituzionale della Guardia di finanza.

In particolare, si rappresenta che tale concorrenza si manifesta attraverso la sussistenza di esigenze di servizio in capo ai reparti del Corpo.

Queste ultime sono sempre sussistenti quando il militare interessato è in forza o impiegato presso un reparto o un'articolazione del Soccorso Alpino della Guardia di finanza o se il Comando Regionale o equiparato di appartenenza del militare richiedente è territorialmente interessato dai fatti o nelle operazioni per i quali si rende necessario l'intervento di tali organismi.

Nel caso in cui il militare indebitamente benefici di tali periodi di assenza, gli stessi andranno considerati, su disposizione dell'Autorità competente alla concessione, come licenza ordinaria o, se quella dell'anno in corso è già stata fruita, computati in detrazione della licenza ordinaria dell'anno successivo.

Al riguardo la citata Autorità provvederà, con le stesse modalità con le quali è stato concesso, a dare comunicazione preventiva all'interessato che tale periodo di assenza è da considerarsi licenza ordinaria e conseguentemente detterà le relative trascrizioni matricolari.

Va precisato che dette tipologie di assenza non possono essere cumulate con nessun tipo di licenza straordinaria e nemmeno con la licenza ordinaria spettante.

I periodi di assenza in argomento sono computati nell'anzianità di servizio e fanno maturare la licenza ordinaria e i riposi legge.

Il beneficio in parola **non rientra** nel cumulo dei 45 giorni di cui all'art. 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

I militari che intendono fruire della suddetta licenza straordinaria devono presentare apposita istanza (cfr. all. 10), secondo le modalità descritte nel paragrafo 8.a.

8. DISPOSIZIONI COMUNI

Per una corretta applicazione delle norme che disciplinano le assenze si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

a. Modalità di presentazione delle istanze

Se non diversamente disciplinato nei paragrafi inerenti agli specifici istituti e salvo imprevedibili esigenze personali e/o familiari, le istanze per fruire dei benefici previsti dalla presente circolare devono essere inoltrate in tempo utile a consentire all'Autorità competente la valutazione delle esigenze di servizio e/o la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento.

Una copia dell'autorizzazione è consegnata all'interessato entro il giorno lavorativo antecedente alla data di decorrenza o, qualora il militare ne abbia fatto richiesta per le vie brevi, il giorno del rientro in servizio del militare.

In relazione agli specifici istituti di cui al punto 7. («*ALTRE TIPOLOGIE DI ASSENZE*»), va precisato che, **ove non diversamente disposto**, nel caso di frazionamento, si computano, ai fini del calcolo del periodo totale di fruizione, anche i giorni festivi e non lavorativi quando non vi sia l'effettiva ripresa del servizio nella prima giornata lavorativa successiva.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni casi:

Caso	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer.	Giorni di lic. straordinaria richiesti	Giorni di lic. straordinaria conteggiati
1	L.S.	L.S.	L.S.	S.C.	R.S.	8/16	L.S.	L.S.	5 gg	5 gg
2	L.S.	L.S.	L.S.	S.C.	R.S.	L.S.	L.S.	L.S.	6 gg	8 gg
3	L.S.	L.S.	L.S.	S.C.	R.S.	L.O.	L.O.	L.S.	4 gg	6 gg
4	L.S.	L.S.	L.S.	S.C.	R.S.	L.O.	L.O.	8/16	3 gg	3 gg
5	L.S.	L.S.	L.O.	S.C.	R.S.	L.O.	L.S.	8/16	3 gg	3 gg
6	L.S.	L.S.	R.L.	S.C.	R.S.	R.C.	L.S.	8/16	3 gg	3 gg

Caso 1.

Il militare chiede due periodi di licenza straordinaria su due settimane consecutive intervallate dalla effettiva ripresa del servizio. Pertanto, ai fini del computo complessivo della licenza fruita, il sabato e la domenica **non devono** essere presi in considerazione.

Caso 2.

Il militare chiede due periodi di licenza straordinaria su due settimane consecutive senza tuttavia riprendere effettivamente il servizio. Conseguentemente, ai fini del computo complessivo del beneficio, il sabato e la domenica **devono** essere conteggiati come licenza. Caso 3.

Il militare chiede quattro giorni di licenza straordinaria intervallati da due giorni di licenza ordinaria su due settimane consecutive senza riprendere effettivamente il servizio. Analogamente al precedente caso 2., anche in questa circostanza il sabato e la domenica **devono** essere computati nel totale dei giorni di licenza straordinaria fruiti. Caso 4.

Il militare chiede tre giorni di licenza straordinaria, seguiti da due giorni di licenza ordinaria su due settimane consecutive, riprendendo il servizio il giorno successivo. Conseguentemente, ai fini del computo complessivo del beneficio, il sabato e la domenica **non devono** essere conteggiati come licenza straordinaria fruita.

Caso 5.

Il militare chiede tre giorni di licenza straordinaria, intervallati da due giorni di licenza ordinaria (venerdì e lunedì) che includono quindi il fine settimana (sabato e domenica). In questo caso il sabato e la domenica **non devono** essere computati nel totale dei giorni di licenza straordinaria fruiti, in quanto cadono all'interno di un periodo di ferie.

Caso 6.

Come nel caso 5, il sabato e la domenica, qualora cadano all'interno di un periodo di assenza giustificata dal ricorso ad altro istituto (permesso, riposo legge n. 937/77, riposo compensativo ecc.), diverso dalla licenza straordinaria concessa a qualunque titolo, **non devono** essere computati nel totale dei giorni di licenza straordinaria fruiti.

b. Trasmissione e conservazione della documentazione contenente «dati sensibili»

La documentazione prodotta a corredo delle istanze, contenente dati «*sensibili*» ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dovrà essere trasmessa e conservata in plico chiuso, apponendo sul fronte la seguente dicitura: «*contiene dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196*».

Si richiamano in materia le disposizioni impartite con la circolare n. 376209/45 del 14 dicembre 2010, consultabile sul sito *intranet* del Corpo.

c. Valutazione delle esigenze di servizio

Tale valutazione costituisce un momento particolarmente significativo. Essa deve essere effettuata avendo riguardo a tutti i fattori che possono incidere sullo svolgimento del servizio.

L'eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo o la concessione parziale di un beneficio devono essere motivati sulla base di esigenze di servizio ovvero di ragioni organizzative che non consentono la sostituzione del militare dipendente.

In tal senso anche la presentazione dell'istanza in tempo non utile a consentire le predette valutazioni, può costituire motivo legittimo di diniego, rinvio o concessione parziale.

Ne deriva che, in ogni caso, devono essere salvaguardate quelle assenze, la cui concessione non richiede valutazioni sulle esigenze di servizio, segnatamente:

- la licenza straordinaria per donazione di organi [cfr. § 7.g.(1)];
- quelle riconducibili alla disciplina relativa:
 - alla tutela e sostegno della maternità e della paternità (cfr. § 7.r.);
 - all'assistenza dei soggetti portatori di handicap (cfr. § 7.b.);
 - al diritto allo studio, ad eccezione dei permessi richiesti per la frequenza dei corsi (cfr § 7.f.);
 - al mandato elettorale (cfr. § 7.k.);
- la licenza straordinaria per gravi motivi familiari [cfr. § 7.j.(1)];
- il permesso per eventi e cause particolari [cfr. § 7.j.(3)].

d. Rientro in servizio

Ai sensi del d.P.R. n. 90 del 2010:

- *“Tutti i militari in libera uscita, in permesso o in licenza, nonché quelli autorizzati ad alloggiare o pernottare fuori dai luoghi militari devono rientrare immediatamente nelle caserme, a bordo delle navi, negli*

aeroporti e nelle altre installazioni militari quando il rientro è ordinato per imprescindibili e urgenti esigenze di servizio” (art. 743);

- *“Al militare in licenza o in permesso può essere ordinato di rientrare in servizio se particolari esigenze lo richiedono” (art. 742, comma 4).*

In relazione alle diverse articolazioni dell'orario di lavoro connesse alle molteplici tipologie di impiego, si reputa opportuno che il personale, prima del rientro in servizio dopo un periodo di assenza, contatti il reparto di appartenenza, al fine di informarsi sul turno lavorativo programmato per il giorno di rientro, qualora non ne sia a conoscenza.

e. Interruzione per motivi di salute

Ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 6.d. per la licenza ordinaria, per la «*licenza straordinaria per motivi privati (astensione facoltativa)*» e per la «*licenza straordinaria per congedo parentale*», l'interruzione per motivi di salute non è prevista per alcuno degli altri istituti disciplinati dal presente compendio.

- f. Obbligo di reperibilità** (cfr. artt. 742, comma 4 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 – *“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n.246”*)

L'istituto del richiamo dalla licenza o dai permessi contestualizza il **dovere del militare** di attivarsi per garantire sempre di essere contattato dal Comando di appartenenza.

In tale ambito, atteso che non sussiste alcun obbligo di permanenza in una o più determinate località, salvo le limitazioni che possono derivare dalle disposizioni sulla fruizione di periodi di assenza dal servizio fuori dal territorio nazionale (cfr. succ. § h.), è necessario che il militare fornisca al proprio reparto idonee indicazioni per essere contattato.

g. Indebita fruizione dei benefici

Nel caso in cui il militare benefici indebitamente di periodi di assenza, gli stessi andranno considerati, su disposizione dell'Autorità competente al rilascio degli stessi, come licenza ordinaria.

Qualora la licenza ordinaria dell'anno in corso sia stata già fruita, dovranno essere computati in detrazione della licenza ordinaria dell'anno successivo.

Conseguentemente l'Autorità che ha concesso i benefici indebitamente fruiti e per i quali sono previste apposite variazioni matricolari, provvederà a dare comunicazione preventiva all'interessato e detterà le relative trascrizioni.

h. Soggiorno all'estero

E' consentito il godimento all'estero dei benefici previsti dalla presente circolare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia (cfr., in particolare, la circolare

n. 5918/RRCI/2/PM in data 30 luglio 1999 del II Reparto del Comando Generale).

i. Trasferimento del militare

In caso di trasferimento, tutti i provvedimenti autorizzativi in essere relativi ai benefici di cui alla presente circolare, devono essere allegati in copia alla documentazione inerente alla movimentazione del militare e consegnati al reparto di nuova assegnazione che provvederà alla trasmissione all'Autorità territorialmente competente.

9. INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI A ESPRIMERSI IN ORDINE ALLA FRUIZIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLA PRESENTE CIRCOLARE

L'autorizzazione e la concessione ai militari del Corpo degli istituti contemplati nel presente compendio spettano alle Autorità di cui al prospetto in allegato 18.

Al riguardo, si precisa che dette Autorità:

- a. per i militari «**in comando**», sono da individuare nella linea di servizio del reparto di appartenenza del militare. In tal caso, la trattazione sarà definita previa acquisizione del nulla osta dell'Autorità da cui l'istante dipende per il servizio;
- b. per i militari «**distaccati**»:
 - (1) ai fini della fruizione dei benefici autorizzati, secondo le presenti disposizioni, dai comandanti di Corpo ex art. 1 della determinazione del Comandante Generale del 19 settembre 2013, diramata con circolare n. 274519 del 25 settembre 2013, sono da individuare in quelle della linea gerarchica ove il militare è in forza²⁷;
 - (2) ai fini della concessione di tutte le altre fattispecie, sono da rilevare in quelle della linea gerarchica che dispone l'impiego del militare distaccato.

Per quanto attiene al personale del Corpo in «**missione all'estero**», è opportuno specificare quanto segue:

²⁷ Al riguardo si evidenzia che, il personale movimentato per effetto di provvedimento di distacco rimane in forza al reparto di provenienza.

- c. militari impiegati nell'ambito di un contingente: le Autorità competenti alla concessione dei benefici in parola sono da individuare nella linea di servizio stabilita dal Comando Generale per la specifica missione;
- d. militari impiegati individualmente in missioni internazionali: le Autorità di cui trattasi sono riconducibili a quelle del Corpo responsabili del reparto o articolazione di appartenenza degli interessati in Patria, alle quali le relative istanze dovranno giungere munite del nulla osta dell'Autorità da cui il militare dipende in territorio estero.

Per i militari del Corpo che operano nell'ambito di uffici a composizione interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza:

- e. l'Autorità preposta all'autorizzazione dei benefici *sub* 7.b. è di norma individuata nell'ufficiale della Guardia di finanza presente presso l'Organismo interforze, con funzioni di Comandante di Corpo ex art. 1 della sopra citata determinazione. Diversamente, laddove non sia possibile identificare tale figura, l'autorizzazione sarà concessa con procedura analoga a quella *sub* a., delineata per il personale in posizione di «comando»;
- f. successivamente all'autorizzazione, la domanda di concessione dei permessi ex art. 33 della legge n. 104 del 1992, sarà trasmessa al Comando di Corpo di appartenenza, previa apposizione di visto (o nulla osta) del dirigente dell'ufficio interforze.

Per il personale del Corpo impiegato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compreso quello degli Uffici di diretta collaborazione e della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Autorità preposta all'autorizzazione ed alla concessione dei benefici in parola si individua in quella competente a redigere la documentazione caratteristica²⁸.

10. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA REGISTRAZIONE DELLE ASSENZE DISCIPLINATE

Allo scopo di monitorare la fruizione dei benefici disciplinati con la presente circolare, affinché i militari ne possano godere nella misura e con le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di assenza dovranno risultare oltre che nel registro di servizio mod. 84, di cui all'art. 65 del «*Regolamento di servizio della Guardia di finanza (Bozza di stampa 1959)*», limitatamente alle tipologie ivi stabilite, anche nel prospetto fac-simile predisposto in allegato 19, compilando all'occorrenza una delle seguenti parti:

- a. *“Sezione 1 – Licenza ordinaria e riposi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b., della legge 23 dicembre 1977, n. 937”;*
- b. *“Sezione 2 – Licenze straordinarie rientranti nel cumulo dei 45 giorni annui di cui all'art. 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395”;*
- c. *“Sezione 3 – Altre licenze straordinarie non rientranti nel cumulo dei 45 giorni annui”;*

²⁸ Cfr. il punto 4. d. della determinazione n. 223749/13, in data 26 luglio 2013, del Comandante Generale.

d. “Sezione 4 – Permessi e riposi compensativi”.

Tale prospetto (cit. all. 19):

- e. è redatto cronologicamente per anno solare e custodito a cura del Comandante del reparto ove il militare risulta essere in forza, tenendo conto delle disposizioni emanate dal Comando Generale in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Conseguentemente, nello stesso andranno registrati i soli dati riferiti all'assenza, privi di ogni riferimento alla diagnosi²⁹;
- f. compilato e firmato all'atto della concessione del beneficio;
- g. segue il militare in caso di trasferimento o distacco. Ai fini dell'aggiornamento delle registrazioni sull'allegato 19, l'eventuale concessione di una forma di assenza durante la frequenza di corsi/attività addestrative dovrà essere comunicata dal Reparto d'istruzione a quello da cui il militare proviene;
- h. al termine dell'anno solare cui si riferisce, è conservato nel «*fascicolo personale*» dell'interessato, da intendersi quello di cui all'art. 11 delle norme di attuazione del «*Nuovo regolamento della Guardia di finanza*», approvato con determinazione del Comandante Generale n. 386781/10 in data 23 dicembre 2010.

Si provvederà, invece, alla sola trascrizione sul documento unico matricolare del personale interessato dei provvedimenti concernenti il collocamento in:

- «*aspettativa per dottorato di ricerca*»; -
- «*aspettativa per assegni di ricerca*»;
- «*congedo per gravi motivi familiari*».

11. CIRCOLARI ABROGATE

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

Progr.	circolare		
	n.	data	oggetto
1	83529 /P/4^	06/03/1995	Computo degli anni di servizio e degli anni di studio universitari.
2	120000 /105	14/04/2004	Compendio in materia di assenze dal servizio del personale non comportanti variazioni della posizione di stato - edizione 2006

²⁹ Nell'occasione, si ribadisce che le assenze per infermità seguono la disciplina prevista con la circolare n. 258000/102, in data 23 giugno 2014.

3	113616 /102	07/04/2008	Legge nr.104/92, art.33, comma 3. Assistenza a soggetti portatori di handicap. circolare I.N.P.S. nr. 90 in data 23 maggio 2007
4	277663 /105	26/08/2008	Licenza straordinaria speciale di trasferimento. Personale impiegato in missioni all'estero.
5	245737 /105	22/07/2009	Procedure di contrattazione e di concertazione relative ai provvedimenti integrativi del quadriennio normativo 2006 - 2009 e del biennio economico 2006 - 2007 (c.d. coda contrattuale).
6	343695 /105	15/10/2009	Compendio in materia di assenze dal servizio del personale non comportanti variazioni della posizione di stato (integrazione).
7	5293 /105	11/01/2010	Permessi ex Artt. 39 – 40 del D.Lgs. n. 151 del 2001 (c.d. «allattamento»). Versione comprensiva delle pronunce del Consiglio di Stato.
8	375217 /112	19/12/2011	Assenza servizio per frequenza corsi "dottorato di ricerca"

12. NORME PER LA CONCESSIONE DELLE LICENZE AI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA – EDIZIONE 1977

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 Della licenza

La licenza è la facoltà concessa al militare di allontanarsi per oltre 24 ore dal Corpo cui appartiene.

La licenza lascia libero da ogni servizio il militare.

Art. 2 Vari tipi di licenza

Le licenze si distinguono in:

- ordinaria;
- straordinaria; - speciale.

La licenza ordinaria è regolata dal successivo art. 2 *bis*.

La licenza straordinaria è concessa per:

- eccezionali motivi di carattere privato;
- imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto (genitori, moglie, suoceri, figli, fratelli, sorelle), nonché del tutore, del coniuge del tutore o dei figli di questi;
- matrimonio;
- convalescenza;
- esami militari e di stato;
- cure termali, elioterapiche, climatiche e e salsoiodiche per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, purché gli interessati non possano usufruire di ricovero negli stabilimenti militari a causa della indisponibilità dei posti;
- protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.

La licenza speciale è concessa:

- per trasferimento;
- per congedamento;
- per motivi stabiliti di volta in volta dal Comando Generale.

La licenza speciale di trasferimento è concessa allo scopo di consentire al militare di soddisfare le esigenze di carattere privato conseguenti al trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio.

E' autorizzata contestualmente all'ordine di trasferimento.

Nel caso di trasferimento nell'ambito della stessa sede di servizio che determini il cambio di abitazione, la licenza può essere concessa a richiesta dell'interessato.

Può essere frazionata o differita, per particolari esigenze di servizio o a seguito di istanza dell'interessato da presentarsi all'atto della notifica del trasferimento; deve, comunque, essere fruita entro il termine di anni 3 dall'attuazione del trasferimento.

E' cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria.

La licenza di cui trattasi non compete ai sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina.

Le allegate tabelle stabiliscono la durata massima parziale e complessiva delle varie licenze; a chi e quando esse spettino.

Art. 2 bis
Licenza ordinaria

La licenza ordinaria è dovuta nella misura fissata in relazione allo stato, all'anzianità di servizio e d'impiego, al fine di consentire un adeguato periodo di riposo nell'interesse del militare e dell'Amministrazione.

Al fine del computo dell'anzianità di servizio vanno considerati gli anni di servizio comunque prestati con esclusione dei periodi di aspettativa per motivi privati o sospensione dall'impiego o dal servizio, o dalle funzioni del grado, o di licenza straordinaria per eccezionali motivi di carattere privato.

Nell'anno in cui, per mutamento di stato o d'impiego, o accrescimento di anzianità, si maturi il diritto all'incremento della misura massima spettante, tale incremento va corrisposto in tanti dodicesimi quanti sono i mesi successivi alla data di maturazione del diritto stesso, con arrotondamento per eccesso.

Qualora nell'anno solare non si compiano dodici mesi di servizio, la licenza ordinaria compete per tanti dodicesimi della misura massima spettante quanti sono i mesi di servizio prestati, o che si presuma siano da prestare nell'anno o durante la ferma di leva.

La licenza ordinaria inoltre:

- è riferita nell'anno solare o al periodo di ferma di leva;
- deve essere fruita totalmente, e, quando possibile, in unica soluzione, entro il periodo cui si riferisce, ovvero, qualora eccezionali motivi di servizio ne abbiano impedito, tutto o in parte, il godimento, deve essere concessa entro il 1° semestre successivo e, comunque, entro la data di congedamento. E' dovere del superiore di regolare i turni al fine di garantire a ciascun dipendente il totale godimento delle licenza ordinaria entro i termini di tempo prescritti;
- deve essere concessa al militare collocato in aspettativa od in licenza straordinaria di convalescenza per infermità dipendente o non da causa di servizio che non ha potuto usufruire nell'anno di tutta o di una parte della licenza ordinaria spettante. In tal caso il militare conserva il diritto a fruire nei periodi indicati dall'Amministrazione della restante licenza, anche oltre il 1° semestre dell'anno solare successivo;

- può essere fruita da parte degli Ufficiali di complemento di prima nomina, soltanto al termine dell'addestramento e comunque non prima del compimento del terzo mese di servizio;
- viene sospesa in occasione del rilascio di una licenza straordinaria o della licenza di trasferimento; viene altresì sospesa per ricoveri ospedalieri o per malattia domiciliare di durata non inferiore a 5 giorni, purché adeguatamente certificata e fatti salvi gli esiti degli accertamenti del medico militare conformemente alle norme vigenti;
- è cumulabile, tutta o in parte, a richiesta dell'interessato, con tutti gli altri tipi di licenze ad eccezione delle: licenza breve; licenza straordinaria di convalescenza (ferma restando la possibilità di usufruire della licenza ordinaria non ancora goduta prima del secondo mese di convalescenza di cui al successivo articolo 26); licenza straordinaria per cure idrotermali; licenza speciale per motivi stabiliti di volta in volta dal Comando Generale; licenza ordinaria per il personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali.

Art. 3

Concessione delle licenze

La durata e l'epoca delle licenze, ad eccezione di quelle per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto (genitori, moglie, suoceri, figli, fratelli e sorelle), o del tutore, del coniuge del tutore o dei figli di questi, di convalescenza e di congedamento, sono subordinate alle esigenze di servizio.

I giorni di viaggio, nei casi previsti, sono attribuiti una sola volta. Nel caso di frazionamento o interruzione della licenza per esigenze di servizio, sono attribuiti per ogni frazione di licenza. In caso di cumulo di due licenze i giorni di viaggio anche quando previsti per entrambe, sono attribuiti una sola volta.

Il computo dei giorni di viaggio, nei casi previsti, è effettuato arrotondando per eccesso, fino al massimo complessivo di giorni quattro, il doppio del tempo strettamente necessario per raggiungere, con i normali servizi di linea consentiti, la località del territorio nazionale riportata nel documento di licenza, ovvero la località dove si intende attraversare la frontiera, nel caso di licenza da fruire in un Paese estero non di residenza.

Art. 4

Sospensione e interruzione delle licenze

Le licenze sono sospese o interrotte:

- a) all'ordine di mobilitazione;
- b) per eccezionali motivi di servizio;

- c) per ordine del Comando Generale o, nell'ambito della propria giurisdizione, dei Comandi di zona;
- d) per diffuse malattie infettive, limitatamente alle zone colpite.

Art. 5

Durata a decorrenza delle licenze

La durata del periodo di licenza (nei limiti stabiliti dalle tabelle annesse - allegati 1, 2 a 3) è fissata dall'Autorità che la concede.

La licenza decorre dal giorno successivo a quello della data di rilascio ed è calcolata in giorni interi.

CAPO II

DOCUMENTI DI LICENZA

Art. 6

Lettera e foglio di licenza

L'Autorità che concede la licenza rilascia al militare un documento (*lettera o foglio di licenza* - vds. allegati) comprovante la regolare posizione del militare stesso.

Per il militare trasferito il comando di appartenenza è tenuto a segnalare al comando di nuova assegnazione:

- tutte le licenze fruita dal militare durante l'anno in corso;
- la licenza ordinaria non fruita, per motivi di servizio, durante l'anno precedente.

Art. 7

Registro dei militari in licenza

L'Autorità che concede la licenza ne tiene nota in apposito registro e dà corso ai provvedimenti amministrativi ad essa connessi.

Nota delle licenze fruita nella propria giurisdizione è tenuta in apposito registro anche dalle Autorità militari locali.

CAPO III **DOVERI DEL MILITARE IN LICENZA**

Art. 8 **Presentazioni**

L'ufficiale, il sottufficiale ed il militare di truppa che si reca in licenza deve notificare al locale Comando di maggior grado del Corpo e, ove questo non esista, al locale Comando del Carabinieri il proprio recapito.

L'obbligo della notificazione per l'ufficiale, il sottufficiale ed il militare di truppa ha vigore solo quando esso prevede di rimanere oltre 48 ore in licenza in una località sede di Comando del Corpo e oltre 5 giorni se in località sede di un Comando di altra Forza Armata.

Compete alle Autorità militari locali di fornire scontrini e, in casi eccezionali, anticipare assegni, per il viaggio di ritorno, al militare che ne sia sprovvisto.

Art. 9 **Presentazioni all'estero**

Il militare che fruisce di licenza all'estero deve presentarsi nelle prime 24 ore dal suo arrivo nella località designata:

- all'Addetto militare se ivi residente a se superiore di grado; in ogni altro caso deve notificargli, per iscritto, il suo arrivo, recapito e la presumibile durata del soggiorno;
- all'Autorità diplomatica o consolare italiana del luogo, se superiore di rango; in caso contrario deve notificare per iscritto il suo arrivo, recapito e la presumibile durata del soggiorno.

La suddetta visita o notificazione deve essere effettuata nel caso che la sosta superi le 48 ore e all'atto dell'inizio del viaggio per il ritorno in Patria.

Art. 10 **Abito civile**

Il militare in licenza in territorio nazionale è autorizzato ad indossare l'abito civile. Se indossa l'uniforme deve attenersi alle norme vigenti per i militari di sede nella località ove fruisce della licenza.

Art. 11

Uso dell'uniforme all'estero

Il militare in licenza all'estero ha l'obbligo di indossare l'abito civile, salvo specifica autorizzazione del Ministero della Difesa.

L'autorizzazione va chiesta al Comando Generale tramite gerarchico.

Art. 12

Contegno in licenza

Il militare in licenza, anche se in abito civile, ed in specie all'estero, deve serbare sempre contegno consono al suo stato.

Art. 13

Obbligo di esibire il documento di licenza

Il militare ha l'obbligo di esibire, su richiesta, il documento di licenza:

- alle Superiori Autorità militari;
- ai Carabinieri;
- alle ronde quando il capo ronda sia di grado uguale o superiore;
- in viaggio al personale delle Ferrovie in mancanza di tessera mod. AT.

Art. 14

Spostamenti in licenza

Il militare in licenza può recarsi in località diversa da quella indicata sul documento di licenza, purché si tenga in condizioni di essere facilmente reperibile.

Art. 15

Smarrimento del documento di licenza

In caso di smarrimento del documento di licenza il militare deve denunciarne l'accaduto all'Autorità presso la quale è tenuto a presentarsi o notificare il suo arrivo.

Detta Autorità fornirà un duplicato del documento, dandone avviso al Comando che ha rilasciato l'originale.

Qualora lo smarrimento avvenga durante il viaggio, il militare deve informare anche gli agenti di P.S. in servizio sul treno ed il personale ferroviario.

Art. 16

Ritardo nel rientro dalla licenza

Il militare che, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate e salvo i casi contemplati nell'art. 39, non rientri dalla licenza alla data stabilita, incorre nelle sanzioni disciplinari, amministrative e penali previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

CAPO IV

DOVERI DEL MILITARE IN CONTINGENZE SPECIALI

Art. 17

Circostanze di particolare gravità

Quando si siano determinate nella Nazione circostanze tali da mettere in grave pericolo vite umane o da turbare l'ordine pubblico, il militare in licenza ha il dovere di rientrare immediatamente al proprio reparto.

Art. 18

Stato di emergenza

Il militare in licenza il quale comunque venga a conoscenza che nella località ove si trova è stato dichiarato lo stato di emergenza, ha l'obbligo di presentarsi immediatamente all'Autorità militare locale e, se di grado inferiore alla predetta Autorità, mettersi ai suoi ordini.

Art. 19

Mobilizzazione

All'ordine di mobilitazione, a norma dell'art. 4, ciascun militare in licenza ha l'obbligo di rientrare immediatamente al proprio reparto, senza speciali ordini.

CAPO V

VIGILANZA SUI MILITARI IN LICENZA

Art. 20

Autorità competenti ad esercitare la vigilanza sui militari in licenza

La vigilanza sul comportamento del militare in licenza compete:

- nel territorio nazionale, ai Comandi della Guardia di finanza e alle Autorità dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; - all'estero, agli Addetti militari.

La vigilanza è esplicita sul militare di grado inferiore.

Art. 21

Provvedimenti disciplinari

Il locale Comando della Guardia di finanza e l'Autorità militare locale hanno l'obbligo - nei limiti consentiti dal Regolamento di disciplina - di adottare direttamente provvedimenti a carico del militare che in licenza non serbi buona e decorosa condotta.

In casi di gravi mancanze o di ritardata partenza allo scadere della licenza devono anche ordinargli, di propria iniziativa, di rientrare subito al Corpo, o farvelo accompagnare, o tradurre se responsabile di reato.

Il locale Comando del Corpo o l'Autorità militare locale hanno anche l'obbligo di comunicare al Corpo interessato i provvedimenti disciplinari presi a carico di militari in licenza ed i motivi che li hanno provocati.

Qualora il militare che incorra in grave mancanza rivesta grado superiore al locale Comandante del corpo o all'Autorità militare locale, questi devono informare il Comando da cui detto militare dipende.

CAPO VI

MILITARI IN LICENZA: COMUNICAZIONI

Art. 22

Modalità per le comunicazioni tra Autorità militari e militari in licenza in territorio nazionale

I Comandi della Guardia di finanza devono inviare le comunicazioni di servizio ai propri dipendenti in licenza in territorio nazionale tramite il Comando del Corpo esistente nella località ove il militare fruisce della licenza.

In mancanza di detto Comando, dovranno avvalersi dei Comandi dei Carabinieri.

Il militare in licenza in territorio nazionale corrisponde direttamente con il Comando da cui dipende.

Per questioni, però, riguardanti la licenza o per comunicazioni riservate, deve rivolgersi all'Autorità alla quale ha notificato il proprio arrivo in licenza.

Art. 23

Modalità per le comunicazioni tra Autorità militari e militari in licenza all'estero

Con il militare in licenza all'estero i Comandi della Guardia di finanza corrispondono tramite l'Addetto militare o, in mancanza di questi, tramite l'Autorità diplomatica o consolare.

Il militare in licenza all'estero corrisponde con il Comando da cui dipende tramite l'Addetto militare o, in mancanza di questi, tramite l'Autorità diplomatica o consolare.

CAPO VII

AUTORITA' COMPETENTE A CONCEDERE LE LICENZE

Art. 24

Licenze brevi e ordinarie

Le licenze brevi e ordinarie all'ufficiale generale o al colonnello sono concesse dal generale dal quale dipende.

Per l'ufficiale fino al grado di tenente colonnello la concessione è devoluta al Comandante di corpo.

Le licenze brevi e ordinarie nonché le giornate di riposo previste dalla legge 23 dicembre 1977, n.937 sono concesse per tutti i sottufficiali e militari di truppa dai comandanti di gruppo, di compagnia, di tenenza direttamente dipendente dal Comando di gruppo e reparti corrispondenti.

Per la concessione della licenza ordinaria ai vicebrigadieri, agli appuntati ed ai finanziari in servizio continuativo, valgono le norme previste per i sottufficiali in servizio permanente.

Quando la dipendenza è duplice, per la concessione della licenza occorre il nulla osta dell'Autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego.

Agli ufficiali dipendenti dai Battaglioni e Scuole, aventi sede diversa dal Comando Scuola Sottufficiali e dal Comando Legione Allievi, le licenze brevi ed ordinarie nonché le giornate di riposo previste dalla legge 23 dicembre 1977, n.937, sono concesse dai rispettivi Comandanti di Battaglione.

Art. 25

Licenze straordinarie e speciali

La licenza straordinaria e speciale è concessa dal Comandante di corpo dal quale il militare dipende in via disciplinare e di impiego, fatta eccezione:

1. per la licenza straordinaria matrimoniale e per quella speciale di trasferimento;
2. per la licenza straordinaria per imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto o di quella per imminente pericolo di vita o per la morte del tutore oppure del coniuge del tutore e dei figli di questi, concessa dai comandanti di gruppo, di compagnia, di tenenza direttamente dipendente dal Comando di gruppo e reparti corrispondenti.

Nei casi di dipendenza da altro comando, le licenze indicate nel punto 2. sono concesse dal primo comando retto da ufficiale.

La concessione di quelle "per eccezionali motivi di carattere privato" e, però, subordinata all'autorizzazione dell'Autorità immediatamente superiore al Comandante di corpo.

Quando la dipendenza sia duplice, per la concessione della licenza (ad eccezione di quella per imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto oppure per imminente pericolo di vita o per la morte del tutore o del coniuge del tutore o dei figli di questi) occorre il nulla osta dell'Autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego.

Per quanto attiene la concessione della licenza straordinaria di convalescenza, si rimanda al seguente articolo 26.

Art. 26

Licenze di convalescenza

La concessione della licenza spettante per periodi di inidoneità al servizio, a decorrere dal 1° gennaio 1980, è regolata come segue:

1. Degenza:
Il periodo di degenza non è computato come licenza, ma è considerato solo ricovero in luogo di cura.
2. Decisioni sanitarie:

L'organo sanitario all'atto della dimissione del militare ricoverato o in osservazione, fissa la misura della inidoneità al servizio informandone il corpo di appartenenza che trasforma il periodo di inidoneità in licenza ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi, come appresso specificato.

3. Computo del periodo di inidoneità al servizio:

a. Ufficiali e Sottufficiali in servizio permanente o muniti del rapporto di impiego di cui alla legge 20 dicembre 1973, n.824; vicebrigadieri e militari di truppa in servizio continuativo; cappellani militari in servizio permanente, indipendentemente dal fatto che l'inidoneità dipenda o meno da causa di servizio:

- per i periodi di durata non superiore a 30 gg., licenza straordinaria di convalescenza per coprire l'intero periodo di inidoneità;
- per i periodi di durata superiore a 30 gg., ovvero qualora l'inidoneità si ripettesse in tempi diversi, superando complessivamente la durata di 30 gg.;
- . licenza straordinaria di convalescenza fino ad un massimo di due mesi nell'anno in corso;
- . aspettativa per infermità fino ad un massimo di due anni per quinquennio.

L'interessato, a domanda, può:

- essere collocato in aspettativa per infermità in qualsiasi momento della licenza di convalescenza;
- fruire, prima del secondo mese di licenza di convalescenza, la licenza ordinaria non ancora goduta nell'anno.

b. Ufficiali cpl. in ferma volontaria o rafferma; sottufficiali in ferma, rafferma, richiamati o trattenuti con vincolo annuale rinnovabile; militari di truppa in ferma o in rafferma, indipendentemente dal fatto che l'inidoneità dipenda o meno da causa di servizio, licenza straordinaria di convalescenza nella misura necessaria per coprire l'intero periodo di inidoneità:

- fino ad un massimo di un anno per ogni periodo di ferma, rafferma, richiamo o trattenimento di durata inferiore a tre anni;
- fino ad un massimo di due anni per ogni periodo di ferma, rafferma, richiamo o trattenimento uguale o superiore a tre anni.

In ogni caso la licenza straordinaria di convalescenza non può superare complessivamente i due anni a quinquennio.

L'interessato, prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza, può fruire, a richiesta, la licenza ordinaria ancora spettante nell'anno in corso.

Il militare del presente gruppo che essendo cessato dalla ferma volontaria, o rafferma, o richiamo, o trattenimento, per non avere riacquisito l'idoneità al termine del periodo massimo di licenza di convalescenza consentito, qualora

l'infermità sia dipendente o meno da causa di servizio, continua, se del caso, a fruire di cure a domicilio o di ricovero in luogo di cura, sino a quando nei suoi confronti non possa essere adottato un provvedimento medico-legale definitivo.

c. Ufficiali di cpl. 1^a nomina:

- licenza straordinaria di convalescenza nella misura necessaria per coprire l'intero periodo di inidoneità.

Qualora il periodo di inidoneità dovesse protrarsi oltre il termine della ferma di leva:

- ove sia in corso la pratica per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il militare viene collocato in licenza straordinaria in attesa della definizione della pratica medico-legale;
- ove sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, il militare non potrà essere collocato in congedo sino a quando non sia definita la sua posizione medico-legale ai fini dell'idoneità al servizio.

d. Ufficiali, sottufficiali, militari di truppa delle categorie del congedo e del ruolo d'onore, comunque richiamati o trattenuti senza costituzione di rapporto d'impiego:

- come al sottoparagrafo a., limitatamente alla licenza straordinaria di convalescenza ed alla facoltà di fruire la licenza ordinaria ancora spettante.

CAPO VIII

NORME PER LA CONCESSIONE DELLE LICENZE

Art. 27

Limitazioni alla concessione delle licenze

1. La concessione della licenza deve essere regolata in modo che il servizio non abbia a risentirne.

2. Per la concessione delle licenze devono osservarsi le seguenti norme:

a) il militare che presta servizio presso un Istituto o Scuola militare o che frequenta un corso di istruzione usufruirà, di massima, della licenza ordinaria durante le vacanze e nei periodi di interruzione del corso stesso.

b) durante l'attività didattica può essere concessa soltanto la licenza per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto (genitori, moglie, suoceri, figli, fratelli

a sorelle) o per imminente pericolo di vita o per morte del tutore oppure del coniuge del tutore o dei figli di questi e di convalescenza e, altresì, breve licenza per sostenere esami di stato e - a carattere di assoluta eccezionalità - altri esami di preminente ed indilazionabile interesse;

- c) la licenza ordinaria al Cappellano militare è concessa dall'Ordinariato militare sentito il Comando di Corpo di appartenenza. La concessione delle altre licenze è regolata dalle norme contenute nel presente testo. Dell'avvenuta concessione dovrà, in ogni caso, essere informato l'Ordinariato militare.

Art. 28

Licenza ordinaria ai reduci da lunghe assenze

Al militare che rientra al Corpo dopo un periodo di lunga assenza, di massima, la licenza ordinaria può essere concessa dopo un periodo di tre mesi di effettivo servizio dalla data di rientro.

Art. 29

Computo delle licenze

Le licenze brevi e ordinarie vanno computate dal 1° gennaio di ogni anno.

Nel computo, degli anni di servizio agli effetti del periodo di licenza annuale spettante a ciascun militare deve tenersi conto anche del servizio eventualmente prestato nelle altre FF.AA.

Art. 30

Cumulo delle licenze

Le licenze brevi e ordinarie, di cui alle tabelle allegate, non fruito, nel periodo stabilito dal presente Regolamento non sono cumulabili con quelle del periodo successivo. Per i casi in cui il cumulo nel tempo è consentito vedansi le norme dettagliate contenute, nelle tabelle annesse (alleg. 1, 2 e 3).

Art. 31

Richiesta di licenza da parte della famiglia

La famiglia del militare e del tutore, per urgenti e gravi motivi, o per malattia di un congiunto, può inoltrare domanda di licenza per il militare, tramite il locale Comando del Corpo o l'Autorità militare locale che, previ rigorosi accertamenti, è tenuta a segnalare, se del caso telegraficamente, la richiesta al Comando di Corpo dell'interessato, esprimendo esplicito parere in merito.

CAPO IX
MILITARI AMMALATI IN LICENZA

Art. 32
Notifica della malattia

L'ufficiale od il sottufficiale che si ammali durante la licenza deve darne comunicazione all'Autorità dalla quale dipende e informare contemporaneamente l'Autorità alla quale ha notificato il proprio arrivo in licenza. Alla predetta ultima Autorità l'ufficiale o il sottufficiale può chiedere l'assistenza del medico militare del Presidio o convenzionato, ovvero il ricovero in ospedale.

Il militare di truppa deve dare notizia della sua malattia alla Autorità alla quale ha notificato il suo arrivo in licenza, che provvederà a farlo visitare ed eventualmente al ricovero in ospedale, secondo le norme in vigore, dandone comunicazione all'Autorità dalla quale il militare dipende.

Art. 33
Doveri dei Direttori di ospedale

Il Direttore dell'ospedale in cui viene ricoverato un militare in licenza deve darne immediato, diretto avviso al Comando del Corpo interessato.

Inoltre, se il ricoverato si è presentato direttamente ed è stato accolto per ragioni di urgenza, deve darne avviso al locale Comando di Presidio od all'Autorità alla quale il militare ha notificato il suo arrivo in licenza.

Analoga comunicazione deve essere fatta, alle predette Autorità, anche all'atto in cui il militare ricoverato viene dimesso dall'ospedale.

Art. 34
**Autorizzazione o sanzione
della licenza straordinaria di convalescenza**

La licenza di convalescenza al militare ricoverato durante la licenza in luogo di cura è autorizzata o sanzionata dal Comandante di corpo dal quale il militare dipende, su richiesta o proposta del Direttore del luogo di cura o dell'Autorità militare locale.

CAPO X
NORME PER LA CONCESSIONE DELLE LICENZE PER L'ESTERO

Art. 35
Richiesta del nulla osta per le licenze all'estero

Il militare che desidera recarsi in licenza all'estero deve richiedere:

- il nulla osta per il rilascio o la rinnovazione del passaporto;
- l'autorizzazione per recarsi all'estero, indicando i motivi del viaggio, gli estremi del passaporto, l'epoca di partenza e le località;
- ove intende trascorrere la licenza, il tempo di probabile permanenza in ciascuna località e il recapito.

L'inoltro e l'accoglimento delle suddette richieste sono disciplinati da norme particolari emanate dal Comando Generale.

Il militare in licenza che, per motivi turistici, desidera recarsi all'estero, per un periodo di tempo non superiore alle 24 ore, può richiedere, qualora sprovvisto di passaporto, ai competenti uffici di frontiera, il lasciapassare di frontiera, senza il preventivo nulla osta dell'Autorità Militare.

La concessione del nulla osta per il rilascio o il rinnovo del passaporto e per le autorizzazioni per recarsi all'estero è demandata:

. al Comando Generale:

- per gli ufficiali generali ed ufficiali direttamente dipendenti;

. ai comandi di zona ed equiparati:

- per i colonnelli e ufficiali direttamente dipendenti;

. ai comandi di legione ed equiparati:

- per tutti gli altri ufficiali, per i sottufficiali e per i militari di truppa.

Art. 36
Comunicazione delle licenze per l'estero

Le licenze, dopo il nulla osta e l'autorizzazione di cui all'articolo 35, sono concesse dalle stesse Autorità indicate agli artt. 24 a 25 le quali prima di inviare il militare in licenza, se trattasi di ufficiale, debbono darne preventiva e tempestiva partecipazione al Comando Generale.

Art. 36 bis

Licenze del personale destinato a prestare servizio all'estero o presso Organismi internazionali.

Ai militari in servizio all'estero o presso Organismi Internazionali (con sede in Italia o all'estero) competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego, da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorità nazionale.

Qualora misure e modalità di concessione delle licenze non siano regolate da leggi, norme ed accordi internazionali, valgono le presenti "Norme unificate".

Ai suddetti militari, ad esclusione di quelli in servizio di leva, competono, altresì, le giornate di riposo previste dalla legge 23 dicembre 1977, n.937 per compensare le festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n.54 da fruire nel corso dell'anno solare.

Ai militari, ad esclusione di quelli di leva, destinati a prestare servizio all'estero (presso Organismi Internazionali o non), compete la licenza speciale di trasferimento per e dall'estero, contestualmente all'ordine del movimento, nelle misure sotto indicate:

- gg.30 al personale ammogliato o con famiglia a carico e, comunque, con almeno 10 anni di servizio;
- gg.20 al personale senza famiglia a carico con meno 10 anni di servizio.

Detta licenza non è frazionabile e non può essere fruita durante il periodo di servizio all'estero.

CAPO XI

PROROGA ALLE LICENZE

Art. 37

Casi nei quali può chiedersi la proroga

La proroga alla licenza può essere richiesta solo se giustificata da motivi che impediscono il viaggio di ritorno del militare o per particolari importanti motivi di carattere privato, o per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto (genitori, moglie, suoceri, figli, fratelli e sorelle) oppure per imminente pericolo di vita o per morte del tutore o del coniuge del tutore o dei figli di questi.

Art. 38

Documenti per la proroga

La richiesta di proroga deve essere documentata. Essa è annotata e trasmessa dal locale Comando del Corpo o, in mancanza, da altra Autorità militare locale.

L'ufficiale o il maresciallo in licenza ha facoltà di chiedere direttamente la proroga all'Autorità da cui dipende.

Art. 39

Autorizzazione delle proroghe

La proroga deve essere sempre autorizzata dall'Autorità che ha concesso la licenza.

L'ufficiale od il maresciallo che ottiene la proroga deve darne comunicazione all'Autorità alla quale ha notificato il suo arrivo nel luogo di licenza.

Tranne che non si tratti di imminente pericolo di vita o di morte di un congiunto oppure per imminente pericolo di vita o di morte del tutore o del coniuge del tutore o dei figli di questi, oppure di impossibilità, per malattia, di intraprendere il viaggio, qualora trascorse 48 ore dalla scadenza della licenza non sia pervenuta l'autorizzazione di proroga, il militare deve rientrare al proprio reparto.

Il locale Comando del Corpo o, in mancanza, l'Autorità militare locale nel predetto caso:

- per imminente pericolo di vita o morte di un congiunto oppure per imminente pericolo di vita o morte del tutore o del coniuge del tutore o dei figli di questi, è autorizzato a concedere al militare una proroga di 7 giorni, che però dovrà essere confermata dall'Autorità da cui il militare dipende;
- per malattia che non consenta di intraprendere il viaggio di rientro al Corpo, dovrà disporre il ricovero del militare in luogo di cura.

Il ricovero in luogo di cura dell'ufficiale o maresciallo potrà essere disposto solamente dietro richiesta degli interessati.

I giorni di proroga concessi al militare in licenza per malattia sofferta al proprio domicilio o per particolari, importanti motivi di carattere privato, vanno computati come giorni di licenza ordinaria sempreché il militare ne abbia ancor diritto.

Allegato alle “Norme per la concessione delle licenze ai militari del Corpo – edizione 1977”.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO LICENZE DEL PERSONALE
IN SERVIZIO DI LEVA**

BREVE	gg. 15 compresi i viaggi per i militari residenti in località distanti fino a cento Km; gg. 17 compresi i viaggi per i militari residenti in località distanti da 100 a 300 Km, ovvero la durata del viaggio è inferiore alle otto ore; gg. 24 compresi i viaggi per i militari residenti in località distanti da 300 a 800 Km, ovvero la durata del viaggio è superiore alle otto ore e comunque fino a sedici; gg. 31 compresi i viaggi per i militari residenti in località distanti oltre 800 Km, ovvero la durata del viaggio è superiore alle sedici ore.	può essere concessa nell'intera misura compreso il viaggio, quando si sia già usufruito dell'intera licenza ordinaria e solo per comprovate e inderogabili necessità.
ORDINARIA (annuale)	gg. 10 più il viaggio dopo il terzo mese di servizio; gg. 30 più il viaggio, dopo il primo anno di servizio da ufficiale.	Finzieri Ausiliari trattenuti in servizio: - gg. 15 più il viaggio.
STRAORDINARIA		

a) eccezionali motivi di carattere privato	non oltre gg. 30	può essere concessa dopo aver fruito di tutta la licenza ordinaria.
b) per imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto, del tutore, del coniuge del tutore e dei figli di questi	gg. 10 più il viaggio per genitori, moglie, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore; gg. 7 più il viaggio per fratelli, sorelle e figli del tutore	è cumulabile con la licenza ordinaria; è concessa ogni volta che ne ricorrano i presupposti; i patrigni e le matrigne sono considerate alla stessa stregua dei genitori.
c) matrimoniale	gg. 20 compreso il viaggio	è cumulabile con la licenza ordinaria
d) convalescenza	vds. art. 26	
e) per esami: - militari	non oltre gg. 30	è concessa nella misura e con le modalità previste dai
- di stato	non oltre gg. 15	relativi bandi di concorso per sostenere esami di carattere militare. Va computata in detrazione alla licenza ordinaria, nel caso che il militare non sostenga gli esami per cause dipendenti dalla propria volontà. Può essere frazionabile in dipendenza degli intervalli tra le varie prove di esame; sono da considerare esami di stato gli esami di licenza di scuola media, di maturità e di abilitazione. Va computata in detrazione alla licenza ordinaria, nel caso che il militare non sostenga gli esami per cause dipendenti dalla propria volontà.

f) per cure termali per malattia riconosciuta da causa di servizio	gg.15 (compreso viaggio e periodo di riposo dopo la cura)	purché gli interessati non possano usufruire di ricovero negli stabilimenti militari a causa di indisponibilità di posti
g) per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti	gg.15	viene concessa al personale che sia stato esposto, per motivi di lavoro, per almeno sei mesi alle radiazioni ionizzanti. E' cumulabile con la licenza ordinaria e può essere frazionabile in relazione alla quantità della dose di radiazione assorbita
SPECIALE		
h) per motivi stabiliti di volta in volta dal Comando Generale		
i) per campagna elettorale	Per la durata della campagna elettorale.	

13. INDICE DEGLI ALLEGATI

- Domanda di recupero riposo settimanale e festivo.....allegato n. 1;
- Domanda di riposo compensativo.....allegato n. 2;
- Domanda di recupero oreallegato n. 3;
- Domanda di rinvio della licenza ordinaria.....allegato n. 4;
- Domanda di licenza ordinaria.....allegato n. 5; -
- Domanda di riposo *ex lege*allegato n. 6;
- Domanda licenza straordinaria rientrante nel computo dei 45 giorni annui:
 - Licenza straordinaria per gravi motivi documentati;
 - Licenza straordinaria per matrimonio;
 - Licenza straordinaria per cure termali;
 - Licenza straordinaria per donazione di organi;
 - Licenza straordinaria per congedo parentale;
 - Licenza straordinaria per aggiornamento scientifico;

- Licenza straordinaria per gravi motivi familiari (7 giorni);
- Licenza straordinaria per esamiallegato n. 7;
- Licenza straordinaria per convalescenza (personale in servizio permanente).....allegato n. 8;
- Domanda licenza non rientrante nel computo dei 45 giorni annui:
 - Licenza straordinaria per convalescenza (personale non in servizio permanente).....allegato n. 9;
 - Licenza straordinaria per radiazioni ionizzanti;
 - Licenza straordinaria per l'assistenza di persone con handicap grave (artt. 33, co. 1, e 42, co. 5, d.lgs 151/2001);
 - Licenza straordinaria a tutela della maternità e paternità (cd. "astensione obbligatoria o facoltativa");
 - Licenza straordinaria non retribuita per adozione e affidamento preadottivo;
 - Licenza straordinaria per malattia del bambino;
 - Licenza straordinaria per trasferimento;
 - Licenza straordinaria per dottorato di ricerca (non retribuita);
 - Licenza per volontariato e personale iscritto al C.A.I.....allegato n. 10;
 - Domanda per la fruizione dei seguenti benefici:
 - aspettativa per dottorato di ricerca;
 - aspettativa per assegni di ricerca (non retribuita);
 - congedo per gravi motivi familiari;
 - autorizzazione per fruire dei permessi per l'assistenza a persone con handicap grave (artt. 33, co.2 e 3, L.104/92);
 - autorizzazione per fruire delle 150 ore per diritto allo studio.....allegato n. 11;
- Modello di determinazione di licenza straordinaria per dottorato di ricerca con borsa di studio (non retribuita).....allegato n. 12;
- Modello di determinazione per collocamento in aspettativa per dottorato di ricerca.....allegato n. 13;
- Modello di determinazione per collocamento in congedo per eventi e cause particolari.....allegato n. 14;
- Domanda di permesso.....allegato n. 15;
- Modello di autorizzazione per la concessione dei permessi per l'assistenza di persona con handicap grave.....allegato n. 16;

- Modello di autorizzazione per la concessione dei permessi per diritto allo studio.....allegato n. 17;
- Specchio esplicativo delle Autorità competenti alla concessione dei benefici.....allegato n. 18;
- Registro delle assenze dal servizio.....allegato n. 19;
- Prospetto riassuntivo delle assenze.....allegato n. 20;
- Modello di determinazione di licenza straordinaria per adozione e affidamento preadottivo non retribuita.....allegato n. 21;
- Modello di determinazione per collocamento in aspettativa per assegni di ricerca (non retribuita)..... allegato n. 22.

INDICE

Adempimenti connessi alla registrazione

delle assenze disciplinate 92

Altre tipologie di assenze

Aggiornamento scientifico	25
Convalescenza	36
Corsi di formazione	39
Cure termali	40
Diritto allo studio	41
Donazioni	
47 Dottorato e assegni di ricerca	
48 Gravi motivi	51
motivi familiari	53

Mandato elettorale	61
Matrimonio	64
Missioni internazionali	66
Premessa	24
Radiazioni ionizzanti.....	67
Ricovero ospedaliero – Licenza straordinaria	68
Riposo domiciliare – Licenza straordinaria	69
Trasferimento	70
Tutela e sostegno maternità e paternità...	72
Volontariato	85

Assistenza a soggetti portatori di handicap grave	26	Licenza Ordinaria	
Circolari abrogate	93	Durata	14
Disposizioni comuni	87	Fruizione della licenza ordinaria in luogo della licenza straordinaria di	
Indebita fruizione dei benefici	90	convalescenza	21
Interruzione per motivi di salute	89	Interruzione	21
Modalità di presentazione delle istanze ...	87	Licenza ordinaria in dodicesimi	17
Obbligo di reperibilità.....	90	Modalità di richiesta e concessione	22
Rientro in servizio	89	Revoca e richiamo	23
Soggiorno all'estero	90	Rinvio	20
Trasferimento	90	Norme per la concessione delle licenze ai militari della Guardia di finanza – edizione 1977	94
Trasmissione e conservazione della documentazione contenente dati sensibili	88	Permessi brevi	13
Valutazione delle esigenze di servizio	88	Personale destinatario	8
Festività	9	Presentazione	6
Indice degli allegati	113	Riposo compensativo	12
Individuazione delle autorità competenti alla concessione di benefici previsti dalla presente circolare	91	Riposo settimanale	10
Licenza ordinaria	14		

fac simile

Guardia di Finanza

Intestazione del reparto ove presta servizio il militare

Oggetto: Domanda di recupero di riposo settimanale del festivo

_____ grado _____ cognome _____ nome _____ matr. mecc. _____

AL _____

Autorità cui è rimessa la competenza per la concessione del beneficio

Prego volermi concedere n. _____ giorni di recupero riposo settimanale festivo

I giorni recuperati si riferiscono al/ai giorni/i _____
Indicare il/i giorno/i di festività/riposo settimanale non fruito/i

Fuirò di tale periodo in territorio estero _____ indicare lo stato estero italiano.

Gradirei che detto recupero decorresse dal giorno _____

Luogo e data, _____

Il richiedente

_____ firma



Guardia di Finanza

Intestazione del reparto ove presta servizio il militare

V° Nulla Osta

Il recupero: è concesso dal giorno _____
 non è concesso per indifferibili esigenze di servizio.

Luogo e data, _____

_____ gruppo firma dell'autorità competente alla concessione del riposo

Allegato n. 3

fac simile Guardia di Finanza

Intestazione del reparto o ve presta servizio il militare

Oggetto: Domanda di recupero ore del

grado cognome nome matr. mecc.

AL _____

Autorità cui è rimessa la competenza per la concessione del beneficio

Prego volermi concedere n. [][] ore di recupero riferite al mese corrente.

Fuirò di tale periodo in territorio estero _____ indicare lo stato estero

italiano.

Gradirei che la concessione decorresse dalle ore [][] **del giorno** [][][][] .

Luogo e data, _____

Il richiedente

firma


Guardia di Finanza

Intestazione del reparto o ve presta servizio il militare

V° Nulla Osta

Il beneficio: è concesso con decorrenza dalle ore [][] del giorno [][][][] .

non è concesso per indifferibili esigenze di servizio.

Luogo e data, _____

gruppo firma dell'autorità competente
alla concessione del recupero

fac simile

Guardia di Finanza

Intestazione del reparto ove presta servizio il militare

Oggetto: Domanda di giorni di licenza ordinaria, relativa all'anno del
grado cognome nome matr. mecc.

AL
Autorità cui è rimessa la competenza per la concessione della licenza

Prego volermi concedere giorni di licenza ordinaria, relativa all'anno .

Gradirei che detta licenza decorresse dal giorno .

Fuirò di tale periodo in territorio estero indicare lo stato estero
 italiano.

Ad oggi ho fruito di giorni di licenza ordinaria, relativa all'anno .

Luogo e data, _____ Il richiedente
_____ firma



Guardia di Finanza

Intestazione del reparto ove presta servizio il militare

V° Nulla Osta

La licenza: è concessa dal al
 non è concessa per indifferibili esigenze di servizio.

Luogo e data, _____
_____ gruppo firma dell'autorità competente alla concessione della licenza

Allegato n. 7

fac simile Guardia di Finanza

Intestazione del reparto ove presta servizio il militare

Oggetto: Domanda di giorni di licenza straordinaria _____ del _____

specificare il tipo di licenza

grado _____ cognome _____ nome _____ matr. mecc.

AL _____

Autorità cui è rimessa la competenza per la concessione della licenza

Prego volermi concedere giorni di licenza straordinaria⁽¹⁾ _____

indicare la tipologia della licenza

rientrante nel computo del limite massimo di 45 giorni annui ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395. In proposito si rappresenta che:

Nel corso dell'anno ho fruito della licenza di seguito specificata rientrante nel computo del citato limite:

a) _____ giorni ;

indicare la tipologia della licenza

b) _____ giorni .

indicare la tipologia della licenza

per complessivi giorni.

La presente: non è integrata con documentazione a supporto:
 è integrata dalla seguente documentazione:

a) _____ ;

b) _____ ;

c) _____ ;

Fuirò di tale periodo in territorio: estero _____ indicare lo stato estero ;
 italiano.

Gradirei che detta licenza decorresse dal giorno

Luogo e data, _____ Il richiedente

_____ firma


Guardia di Finanza

Intestazione del reparto ove presta servizio il militare

V° Nulla Osta

gruppo firma dell'eventuale autorità gerarchica intermedia

La licenza: è concessa con decorrenza dal al .

non è concessa per indifferibili esigenze di servizio.

Luogo e data, _____

_____ gruppo firma dell'autorità competente alla concessione della licenza

⁽¹⁾Modello di istanza per la richiesta dei seguenti benefici:

- Licenza straordinaria per gravi motivi documentati;
- Licenza straordinaria per matrimonio;
- Licenza straordinaria per cure termali;
- Licenza straordinaria per donazione di organi;
- Licenza straordinaria per congedo parentale;
- Licenza straordinaria per esami, esami militari, esami di stato, concorsi P.A.;- Licenza straordinaria per aggiornamento scientifico.
- Licenza straordinaria per gravi motivi familiari (7 giorni);

fac simile

Guardia di Finanza

Intestazione del reparto ove presta servizio il militare

Oggetto: Domanda di giorni di licenza _____ del
specificare il tipo di licenza
_____ del
grado _____ cognome _____ nome _____ matr. mecc.

AL

Autorità cui è rimessa la competenza per la concessione della licenza _____

Prego volermi concedere giorni di licenza ⁽¹⁾ _____
indicare la tipologia della licenza

non rientrante nel computo del limite massimo di 45 giorni annui ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395. In proposito rappresento che:

La presente: non è integrata con documentazione a supporto;

è integrata dalla seguente documentazione:

- a) _____ ;
b) _____ ;
c) _____ .

Fuirò di tale periodo in territorio: estero _____
indicare lo stato estero

italiano.

Gradirei che detta licenza decorresse dal giorno

Luogo e data, _____

Il richiedente

_____ firma



Guardia di Finanza

Intestazione del reparto ove presta servizio il militare

V° Nulla Osta

_____ gruppo firma dell'eventuale
autorità gerarchica intermedia

La licenza: è concessa con decorrenza dal al .
 non è concessa per indifferibili esigenze di servizio.

Luogo e data, _____

_____ gruppo firma dell'autorità competente
alla concessione della licenza

⁽¹⁾ Modello di istanza per la richiesta dei seguenti benefici:

- Licenza straordinaria per radiazioni ionizzanti;
- Licenza straordinaria per l'assistenza di persone con handicap grave;
- Licenza straordinaria a tutela della maternità e della paternità (astensione obbligatoria e facoltativa);
- Licenza straordinaria non retribuita per adozione o affidamento preadottivo;
- Licenza straordinaria per malattia del bambino;
- Licenza straordinaria per trasferimento;
- Licenza straordinaria per dottorato;
- Licenza speciale per personale iscritto al C.A.I.;

Allegato n. 11

fac simile

Guardia di Finanza

Intestazione del reparto ove presta servizio il militare

Oggetto: Richiesta finalizzata ad ottenere il beneficio previsto da³⁰⁽²⁾ _____
_____ del
_____ grado _____ cognome _____ nome _____ matr. mecc. _____

AL _____

Autorità cui è rimessa la competenza per la concessione dell'autorizzazione

Prego volermi concedere il beneficio previsto da⁽¹⁾ _____
(_____)

In proposito rappresento che:

Allego:

³⁰ indicare il riferimento normativo e il tipo di beneficio riportato nella presente circolare.

Compendio in materia di assenze dal servizio non comportanti variazione della posizione di stato.

a); _____
_____ b);
_____ c);
_____ d);

Luogo e data, _____

Il richiedente

firma

⁽²⁾ Modello di istanza per la richiesta dei seguenti benefici:

- aspettativa per dottorato di ricerca;
- aspettativa per assegni di ricerca (non retribuita);
- congedo per gravi motivi familiari;
- autorizzazione per la fruizione dei permessi per l'assistenza di persona con handicap grave;-
- autorizzazione per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

N



Allegato n. 12

fac simile



Guardia di finanza

IL COMANDANTE

visto l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, concernente «*dottorato di ricerca e borse di studio universitarie*»; vista la legge 7 agosto 1990, n.241, concernente «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»; visto il d.m. 30 aprile 1999, n. 224, del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, concernente il «*regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca*»; visto il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, concernente il «*Codice dell'ordinamento militare*»; vista la circolare n. 120000/105 - ed. 2014 del _____;

vista l'istanza con la quale il _____³¹ ha chiesto di essere collocato in licenza straordinaria per dottorato di ricerca con borsa di studio, dal _____ al _____, per la durata di anni _____, mesi

³¹ Grado, nome, cognome e matricola meccanografica.

Compendio in materia di assenze dal servizio non comportanti variazione della posizione di stato.

_____ e giorni _____; vista la documentazione presentata dall'istante a corredo della predetta domanda, costituita da _____³²;

ritenuto, dopo aver valutato anche i pareri espressi dai Superiori Gerarchici, di accogliere l'istanza;

DETERMINA

al _____¹ è concessa la «licenza straordinaria per dottorato di ricerca», dal _____ al _____, per la durata di anni _____, mesi _____ e giorni _____.

Al militare non saranno corrisposti assegni.

Tale periodo di assenza è computato nell'anzianità di servizio e non fa maturare la licenza ordinaria e i riposi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b., della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Il presente provvedimento sarà inviato agli Organi di Controllo.

Avverso il presente provvedimento l'interessato potrà produrre ricorso:

- gerarchico, al _____³³, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con il d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Località

IL COMANDANTE

³² Indicare dettagliatamente la documentazione esibita a corredo dell'istanza.

³³ Autorità gerarchica immediatamente superiore al Comandante in intestazione.

N



Allegato n. 13

fac simile



Guardia di finanza

IL COMANDANTE

visto l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, concernente «*dottorato di ricerca e borse di studio universitarie*»; vista la legge 7 agosto 1990, n.241, concernente «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»; visto il d.m. 30 aprile 1999, n. 224, del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, concernente il «*regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca*»; visto il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, concernente il «*Codice dell'ordinamento militare*»; vista la circolare n. 120000/105 - ed. 2014 del _____;

vista l'istanza con la quale il _____³⁴ ha chiesto di essere collocato in aspettativa per dottorato di ricerca (senza borsa di studio/con rinuncia alla borsa di studio), dal _____ al _____, per la durata di anni _____, mesi _____ e giorni _____; vista la documentazione presentata dall'istante a corredo della predetta domanda, costituita da _____³⁵;

³⁴ Grado, nome, cognome e matricola meccanografica.

³⁵ Indicare dettagliatamente la documentazione esibita a corredo dell'istanza.

Compendio in materia di assenze dal servizio non comportanti variazione della posizione di stato ritenuto, dopo aver valutato anche i pareri espressi dai Superiori Gerarchici, di accogliere l'istanza;

D E T E R M I N A

il _____¹ è collocato in «*aspettativa per dottorato di ricerca*», dal _____ al _____, per la durata di anni _____, mesi _____ e giorni _____.

Al militare saranno corrisposti gli assegni interi.

Tale periodo di assenza è computato nell'anzianità di servizio e **non** fa maturare la licenza ordinaria e i riposi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b., della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Avverso il presente provvedimento l'interessato potrà produrre ricorso:

- gerarchico, al _____³⁶, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con il d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Località

IL COMANDANTE

³⁶ Autorità gerarchica immediatamente superiore al Comandante in intestazione.

N.

fac simile



Guardia di finanza

IL COMANDANTE


Visto l'art. 4, comma 2, della Legge 8 marzo 2000, nr. 53, concernente «*congedi per eventi e cause particolari*»;

visto il D.P.C.M. in data 21 luglio 2000, nr. 278, concernente «*regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53*»; vista la circolare n. 120000/105 - ed. 2014 del _____; vista l'istanza con la quale il _____³⁷ ha chiesto di essere collocato in congedo per gravi motivi familiari, dal ____ al ____, per la durata di mesi ____ e giorni ____; vista la documentazione presentata dall'istante a corredo della predetta domanda, costituita da _____³⁸; rilevato che non ostano esigenze di servizio; ritenuto, dopo aver valutato anche i pareri espressi dai Superiori Gerarchici, di accogliere l'istanza,

³⁷ Grado, nome, cognome e matricola meccanografica.

³⁸ Indicare dettagliatamente la documentazione esibita a corredo dell'istanza.

D E T E R M I N A

 il _____¹ è
collocato in «*congedo per gravi motivi familiari*», dal
_____ al _____, per la durata di mesi _____ e giorni _____.

Al militare non saranno corrisposti assegni.

Tale periodo di assenza non è computato nell'anzianità di servizio e non fa maturare la licenza ordinaria e i riposi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b., della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Con successiva determinazione del Comando Generale sarà disposta la detrazione di anzianità.

Il presente provvedimento sarà inviato agli Organi di Controllo.

Avverso il presente provvedimento l'interessato potrà produrre ricorso:

- gerarchico, al _____³⁹, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con il d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Indicare la località

IL COMANDANTE

³⁹ Autorità gerarchica immediatamente superiore al Comandante in intestazione.

fac simile

Guardia di Finanza

Intestazione del reparto ove presta servizio il militare

Oggetto: Domanda di giorni ore di permesso⁽¹⁾ _____ del _____
specificare il tipo di permesso
_____ grado _____ cognome _____ nome _____ matr. mecc. _____

AL _____

Autorità cui è rimessa la competenza per la concessione della permesso

Prego volermi concedere giorni ore di permesso _____
indicare il tipo di permesso

In merito rappresento che:

Nel corso: del mese dell'anno ho fruito di giorni ore di analogo permesso.

La presente: è da correlare all'autorizzazione rilasciata da _____
in data _____;

non è integrata con documentazione a supporto:

è integrata dalla seguente documentazione:

- a) _____
b) _____
c) _____

Fuirò di tale periodo in territorio: estero _____
indicare lo stato estero
 italiano.

Gradirei che detto permesso decorresse dalle ore _____ del giorno _____.

Luogo e data, _____

Il richiedente



Guardia di Finanza

Intestazione del reparto ove presta servizio il militare

V° Nulla Osta

gruppo firma dell'eventuale
autorità gerarchica intermedia

Il permesso: è concesso con decorrenza dalle ore _____ del giorno _____.
 non è concesso per indifferibili esigenze di servizio.

Luogo e data, _____

gruppo firma dell'autorità competente
alla concessione della licenza

(1) Modello di istanza per la richiesta dei seguenti benefici:

- Permessi brevi (inclusi i permessi per visite o prestazioni sanitarie);
- Permessi per mandato elettorale;
- Permessi per controlli prenatali;
- Permessi per allattamento;
- Permessi allattamento per adozione o affidamento;
- Permessi per l'assistenza di persona con handicap grave;
- Permessi per eventi e cause particolari (3 giorni);
- Permessi per diritto allo studio (frequenza lezioni, preparazione esami, adempimenti laurea ecc).

burocratici, tesi di



fac simile

Allegato n. 16

N.



Guardia di finanza

IL COMANDANTE

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente *«legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»*;

visto il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, concernente il *«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità»*⁴⁰; vista la circolare n. 120000/105 - ed. 2014 del _____; vista l'istanza con la quale il _____⁴¹ ha chiesto di fruire dei permessi per l'assistenza di _____

(C.F. _____)⁴² portatrice di handicap grave; vista la documentazione presentata dall'istante a corredo della predetta domanda, costituita da

⁴⁰ Da inserire solo qualora l'assistenza sia rivolta ad un figlio.

⁴¹ Grado, nome, cognome e matricola meccanografica.

⁴² Indicare le generalità della persona da assistere ed il rapporto di parentela con l'istante

⁴ Indicare dettagliatamente la documentazione esibita a corredo dell'istanza.

_____ ⁴; ritenuto che sussistano in capo all'istante i requisiti previsti dalla vigente normativa per ottenere i benefici in parola,

A U T O R I Z Z A

il _____ ad usufruire di.....

[giorni 3 (tre) di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, ovvero frazionabili in ore, nel limite massimo di ___ ore mensili, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e dell'art. 42 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151)¹].

[di 2 (due) ore di permesso giornaliero, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151].

Al _____ è fatto obbligo di comunicare ogni variazione che possa determinare la decadenza del beneficio.

Avverso il presente provvedimento l'interessato potrà produrre ricorso:

- gerarchico, al _____ ⁴³, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con il d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Indicare la località

IL COMANDANTE

⁴³ Autorità gerarchica immediatamente superiore al Comandante in intestazione.



Allegato n. 17 N.

fac simile



Guardia di finanza

IL COMANDANTE

Visto l'art. 78 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, concernente l'«*approvazione del regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza*»

Visto l'art. 54 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, concernente il «*Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare*»;

Visto l'art. 57 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, concernente il «*Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, relativi al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999*»;

Visto l'art. 42 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, concernente il «*Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2009*»; vista la circolare n. 120000/105

- ed. 2014 del _____;

vista l'istanza con la quale il _____⁴⁴ ha chiesto di beneficiare delle 150 (centocinquanta) ore per il diritto allo studio per il periodo dal _____ al 31 dicembre _____; vista la documentazione presentata dall'istante a corredo della predetta domanda, costituita da _____⁴⁵; ritenuto che sussistano in capo all'istante i requisiti previsti dalla vigente normativa per ottenere i benefici in parola,

A U T O R I Z Z A

il _____¹ ad usufruire, per il periodo dal _____ al 31 dicembre _____, delle 150 (centocinquanta) ore per diritto allo studio di cui all'art. 78 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, per _____⁴⁶.

Avverso il presente provvedimento l'interessato potrà produrre ricorso:

- gerarchico, al _____⁴, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con il d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Indicare la località

IL COMANDANTE

⁴⁴ Grado, nome, cognome e matricola meccanografica.

⁴⁵ Indicare dettagliatamente la documentazione esibita a corredo dell'istanza.

⁴⁶ Indicare le motivazioni che hanno permesso la concessione dell'autorizzazione.

⁴ Autorità gerarchica immediatamente superiore al Comandante in intestazione.

Specchio esplicativo delle Autorità competenti alla concessione dei benefici disciplinati dalla presente circolare										
Progr.	tipologia dell'assenza	riferimento circolare				Autorità competente		note		
		§			pag.	ufficiali	pe.i.s.a.f.			
1	Recupero riposo festivo	2.			9	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica		(1)		
2	Recupero riposo settimanale	3.			10	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica		(1)		
3	Riposo compensativo	4.			12	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica		(1)		
4	Licenza ordinaria e riposi <i>ex lege</i>	6.			14	Com.te di Corpo art. 2 determ. Com. Gen del 25 sett. 2013 (6)	Com.te di Reparto o primo uff.le linea gerarchica	(1)		
5	Licenza straordinaria per gravi motivi documentati	7.	i.		51	Com.te di Corpo art. 2 determ. Com. Gen del 25 sett. 2013		(6)		
6	Licenza straordinaria per gravi motivi familiari (7 giorni)	7.	j.	(1)	53	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica		(1)		
7	Licenza straordinaria per matrimonio	7.	l.		64	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica		(1)		
8	Licenza straordinaria per convalescenza per il personale in servizio permanente	7.	c.	(1)	36	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica		(1)		
9	Licenza straordinaria per cure termali	7.	e.		40	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica		(1)		
10	Licenza straordinaria per donazione di organi	7.	g	(1)	47	Com.te di Corpo art. 2 determ. Com. Gen del 25 sett. 2013		(6)		
11	Licenza straordinaria per congedo parentale	7.	r.	(2)	75	Com.te di Corpo art. 2 determ. Com. Gen del 25 sett. 2013		(6)		
12	Licenza straordinaria per esami di stato	7.	f.	(2) (a)	45	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica		(1)		
13	Licenza straordinaria per esami militari	7.	f.	(2) (b)	45	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica		(1)		
14	Licenza straordinaria per esami (compresi concorsi presso la P.A.)	7.	f.	(2) (c)	46	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica		(1)		
15	Licenza straordinaria per aggiornamento scientifico	7.	a.		25	Com.te di Corpo art. 2 determ. Com. Gen del 25 sett. 2013		(6)		
16	Licenza straordinaria per riposo domiciliare	7.	p.		69	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica		(1)		

Rientranti nel cumulo dei giorni d.P.R. 315 luglio 1995, n.395

Compendio in materia di assenze dal servizio non comportanti variazione della posizione di stato.

17	Licenza straordinaria per ricovero ospedaliero		7.	o.				68	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica	(1)
----	--	--	----	----	--	--	--	----	--	-----

Allegato n. 18

Compendio in materia di assenze dal servizio non comportanti variazione della posizione di stato.

Progr.	tipologia dell'assenza	riferimento circolare					Autorità competente		Note
		§			pag.	ufficiali	pe.i.s.a.f.		
18	Licenza straordinaria di convalescenza per il personale non in servizio permanente	giorni previsti dall'art. 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n.395 Non rientranti nel cumulo dei 45	7.	c.	(2)		37	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica	(1)
19	Licenza straordinaria per radiazioni ionizzanti		7.	n.			67	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica	(1)
20	Prolungamento della licenza straordinaria per motivi privati (cd. "astensione facoltativa") per l'assistenza ai figli in situazione di handicap grave ex art. 33, comma 1, del d.lgs 151/2001		7.	b.	(1)	(a)	26	Com.te di Corpo art. 1 determ. Com. Gen del 25 sett. 2013	
21	Licenza straordinaria per l'assistenza di persone con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 42, comma 5, del. d.Lgs 151/2001		7.	b.	(1)	(d)	26	Com.te di Corpo art. 1 determ. Com. Gen del 25 sett. 2013	
22	Licenza straordinaria per maternità (astensione obbligatoria)		7.	r.	(2)	(b)	77	Com.te di Corpo art. 2 determ. Com. Gen del 25 sett. 2013 (6)	
23	Licenza straordinaria per paternità (astensione obbligatoria)		7.	r.	(2)	(c)	79	Com.te di Corpo art. 2 determ. Com. Gen del 25 sett. 2013 (6)	
24	Licenza straordinaria per motivi privati (astensione facoltativa)		7.	r.	(2)	(d)	80	Com.te di Corpo art. 2 determ. Com. Gen del 25 sett. 2013 (6)	
25	Licenza straordinaria non retribuita per adozione o affidamento preadottivo		7.	r.	(2)	(e)	81	Com.te di Corpo art. 1 determ. Com. Gen del 25 sett. 2013	
26	Licenza straordinaria per malattia del bambino		7.	r.	(2)	(f)	82	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica (1)	
27	Licenza straordinaria per trasferimento		7.	q.			70	Com.te di Corpo art. 2 determ. Com. Gen del 25 sett. 2013 (6)	Com.te di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica (1)
28	Licenza straordinaria per dottorato di ricerca (non retribuita)		7.	h.			48	Com.te di Corpo art. 2 determ. Com. Gen del 25 sett. 2013 (5) (6)	
29	Aspettativa per dottorato di ricerca		7.	h.			48	Comando Generale – I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali	Com.te di Corpo art. 1 determ. Com. Gen del 25 sett. 2013
30	Aspettativa per assegni di ricerca (non retribuita)		7.	h.			49	Comando Generale – I Reparto – Ufficio Personale Ufficiali	Com.te di Corpo art. 1 determ. Com. Gen del 25 sett. 2013
31	Licenza speciale per il personale volontariato e personale volontario iscritto al Club alpino italiano (C.A.I.)		7.	s.			85	Com.te di Corpo art. 2 determ. Com. Gen del 25 sett. 2013 (6)	
32	Congedo per gravi motivi familiari	7.	j.	(2)		54	Com.te di Corpo art. 1 determ. Com. Gen del 25 sett. 2013		
33	Permessi brevi	5.				13	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica (1)		
34	Permessi per mandato elettorale	7.	k.	(2)		61	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica (1)		

Compendio in materia di assenze dal servizio non comportanti variazione della posizione di stato.

Progr.	tipologia dell'assenza	riferimento circolare					Autorità competente		note
		§				pag.	ufficiali	pe.i.s.a.f.	
35	Permessi per controlli prenatali	7.	r.	(1)	(a)		73	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica	(1)
36	Permessi per «allattamento»	7.	r.	(1)	(b)		73	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica	(1)
37	Permessi «allattamento» per adozioni e affidamenti	7.	r.	(1)	(c)		75	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica	(1)
38	Autorizzazione a fruire dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/1992	7.	b.	(1) (2)	(b) (a)	(c)	26	Com.te di Corpo art. 1 determ. Com. Gen del 25 sett. 2013	
39	Permesso per l'assistenza a persona con handicap grave di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/1992	7.	b.	(1) (2)	(b) (a)	(c)	26	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica	(1) (2)
40	Permesso per eventi e cause particolari (3 giorni)	7.	j.	(3)			58	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica	(1)
41	Autorizzazione a fruire dei permessi per il diritto allo studio	7.	f.	(1)	(c)		44	Com.te di Corpo art. 2 determ. Com. Gen del 25 sett. 2013	(6)
42	Permessi studio	7.	f.	(1)	(a)		41	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica	(1) (3)
43	Preparazione agli esami universitari o post-universitari	7.	f.	(1)	(b)		43	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica	(1) (3)
44	Permessi per visite o prestazioni sanitarie	7.	i.				52	Comandante di Reparto o primo ufficiale della linea gerarchica	(1)
45	Donazione sangue	7.	g.	(2)			47	Idonea certificazione sanitaria	(4)

(1) L'Ufficiale competente ha la facoltà di delegare la concessione ad altri ufficiali o ispettori dipendenti Comandanti di articolazione. cui all'art. 1 della determinazione del Comandante Generale datata 25 settembre 2013.

(2) Previa autorizzazione del Comandante di Corpo di

(3) Previa autorizzazione del Comandante di Corpo di cui all'art. 2 della determinazione del Comandante Generale datata 25 settembre 2013.

(4) Per la fruizione del diritto occorre comunicare, anche verbalmente, al Comandante del reparto il proprio intendimento. osta del Comando Generale - I Reparto - Ufficio Personale Ufficiali.

(5) Per il personale del ruolo ufficiali la concessione è subordinata a nulla

(6) Gli ufficiali, ancorché di grado non dirigenziale, preposti in incarichi ricompresi tra quelli cui sono attribuite le funzioni di Comandante di corpo ex art. 2 della determinazione n. 274519/109 del 25 settembre 2013, sono comunque competenti alla concessione del beneficio.

Allegato n. 19

Compendio in materia di assenze dal servizio non comportanti variazione della posizione di stato.

Sezione 2 - Licenze straordinarie rientranti nel cumulo dei 45 giorni annui di cui all'art.48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395					
Progr.	Giorni	decorrenza	scadenza	tipologia dell'assenza	firma dell'Autorità concedente
□□	□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		
□□	□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		
□□	□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		
□□	□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		
□□	□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		
□□	□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		
□□	□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		
□□	□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		
□□	□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		
□□	□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		
□□	□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□		

Compendio in materia di assenze dal servizio non comportanti variazione della posizione di stato.

Compendio in materia di assenze dal servizio non comportanti variazione della posizione di stato.

Sezione 4 - Permessi e riposi compensativi					
progr.	giorni / ore	decorrenza	scadenza	tipologia dell'assenza	firma dell'Autorità concedente
□□	gg. □ ore □ □	□□□□□□□□	□□□□□□□□	_____	_____
□□	gg. □ ore □ □	□□□□□□□□	□□□□□□□□	_____	_____
□□	gg. □ ore □ □	□□□□□□□□	□□□□□□□□	_____	_____
□□	gg. □ ore □ □	□□□□□□□□	□□□□□□□□	_____	_____
□□	gg. □ ore □ □	□□□□□□□□	□□□□□□□□	_____	_____
□□	gg. □ ore □ □	□□□□□□□□	□□□□□□□□	_____	_____
□□	gg. □ ore □ □	□□□□□□□□	□□□□□□□□	_____	_____
□□	gg. □ ore □ □	□□□□□□□□	□□□□□□□□	_____	_____
□□	gg. □ ore □ □	□□□□□□□□	□□□□□□□□	_____	_____
□□	gg. □ ore □ □	□□□□□□□□	□□□□□□□□	_____	_____
□□	gg. □ ore □ □	□□□□□□□□	□□□□□□□□	_____	_____
□□	gg. □ ore □ □	□□□□□□□□	□□□□□□□□	_____	_____
□□	gg. □ ore □ □	□□□□□□□□	□□□□□□□□	_____	_____
□□	gg. □ ore □ □	□□□□□□□□	□□□□□□□□	_____	_____
□□	gg. □ ore □ □	□□□□□□□□	□□□□□□□□	_____	_____
□□	gg. □ ore □ □	□□□□□□□□	□□□□□□□□	_____	_____

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ASSENZE DAL SERVIZIO

Progr.	tipologia dell'assenza	riferimento circolare					
		§					
1	Recupero riposo festivo	2.					
2	Recupero riposo settimanale	3.					
3	Riposo compensativo	4.					
4	Licenza ordinaria e riposi <i>ex lege</i>	6.					
5	Licenza straordinaria per gravi motivi documentati	7.	i.			fino a 45 gg	
6	Licenza straordinaria per gravi motivi familiari (7 giorni)		j.	(1)			fino a 7 gg
7	Licenza straordinaria per matrimonio		l.				fino a 20 gg
8	Licenza straordinaria per convalescenza per il personale in servizio permanente		c.	(1)			fino a 45 gg
9	Licenza straordinaria per cure termali		e.				fino a 15 gg
10	Licenza straordinaria per donazione di organi		g.	(1)			fino a 45 gg
11	Licenza straordinaria per congedo parentale		r.	(2)			fino a 45 gg
12	Licenza straordinaria per esami di stato		f.	(2)	(a)		fino a 15 gg
13	Licenza straordinaria per esami militari		f.	(2)	(b)		fino a 30 gg
14	Licenza straordinaria per esami (compresi concorsi presso la P.A.)		f.	(2)	(c)		fino a 45 gg
15	Licenza straordinaria per aggiornamento scientifico		a.				fino a 8 gg
16	Licenza straordinaria per riposo domiciliare		p.				Fino a 45 gg.
17	Licenza straordinaria per ricovero ospedaliero		o.				fino a 45 gg.

Rientranti nel cumulo dei 45
d.P.R. 31 luglio 1995, n.395

Compendio in materia di assenze dal servizio non comportanti variazione della posizione di stato.

18	Licenza straordinaria di convalescenza per il personale non in servizio permanente	Non rientranti nel cumulo dei 45 giorni previsti dall'art. 48 del d.P.R. 31 luglio 1995, n.395	7.	c.	(2)			fino a 2 anni in un quinquennio	
19	Licenza straordinaria per radiazioni ionizzanti		7.	n.				fino a 15 gg	
20	Prolungamento della licenza straordinaria per motivi privati (cd. "astensione facoltativa") per l'assistenza ai figli in situazione di handicap grave ex art. 33, comma 1, del d.lgs 151/2001		7.	b.	(1)	(a)		fino a 3 anni entro il compimento dell'ottavo anno del bambino	
21	Licenza straordinaria per l'assistenza di persone con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 42, comma 5, del. d.Lgs 151/2001		7.	b.	(1) (2)	(d) (b)		fino a 2 anni nell'intera vita lavorativa	
22	Licenza straordinaria per maternità (astensione obbligatoria)		7.	r.	(2)	(b)		fino a 5 mesi o variabile se disposta dalle competenti Autorità	
23	Licenza straordinaria per paternità (astensione obbligatoria)		7.	r.	(2)	(c)		fino a 5 mesi o variabile se disposta dalle competenti Autorità	
24	Licenza straordinaria per motivi privati (astensione facoltativa)		7.	r.	(2)	(d)		fino a 10 o 11 mesi nei primi 8 anni di vita del bambino	
25	Licenza straordinaria non retribuita per adozione o affidamento preadottivo		7.	r.	(2)	(e)		variabile a seconda della necessità	
26	Licenza straordinaria per malattia del bambino		7.	r.	(2)	(f)		vedi paragrafo di riferimento	
27	Licenza straordinaria per trasferimento		7.	q.				da 10 a 30 gg a seconda dei casi	
28	Licenza straordinaria per dottorato di ricerca (non retribuita)		7.	h.				3 anni (con possibilità di prosecuzione)	
29	Aspettativa per dottorato di ricerca		7.	h.				3 anni (con possibilità di prosecuzione)	
30	Aspettativa per assegni di ricerca (non retribuita)		7.	h.				variabile a seconda della necessità	
31	Licenza speciale per il personale volontariato e personale volontario iscritto al Club alpino italiano (C.A.I.)		7.	s.				variabile a seconda della necessità	
32	Congedo per gravi motivi familiari		7.	j.	(2)			fino a 2 anni	
33	Permessi brevi		Permessi	5.				36 ore annue	
34	Permessi per mandato elettorale			7.	k.	(2)			variabile a seconda della necessità con dei tetti massimi
35	Permessi per controlli prenatali			7.	r.	(1)	(a)		variabile a seconda della necessità

Compendio in materia di assenze dal servizio non comportanti variazione della posizione di stato.

36	Permessi per «allattamento»		7.	r.	(1)	(b)		da 1 a 2 ore giornaliera per il primo anno di età del figlio
37	Permessi « <i>allattamento</i> » per adozioni e affidamenti	Permessi	7.	r.	(1)	(c)		da 1 a 2 ore giornaliera per il primo anno dall'ingresso in famiglia
38	Permesso per l'assistenza a persona con handicap grave di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/1992		7.	b.	(1) (2)	(b)(c) (a)		vedi paragrafo di riferimento
39	Permesso per eventi e cause particolari (3 giorni)		7.	j.	(3)			fino a 3 gg
40	Permessi studio		7.	f.	(1)	(a)		150 ore annue
41	Preparazione agli esami universitari o post-universitari		7.	f.	(1)	(b)		fino a 4 gg (6 ore giornaliera) antecedenti l'esame
43	Permessi per visite o prestazioni sanitarie		7.	i.				
44	Donazione sangue	7.	g.	(2)				

N



Allegato n. 21

fac simile



Guardia di finanza

IL COMANDANTE

Visti gli artt. 26, commi 4, 31 e 36 del Decreto Legislativo 26 marzo 1998, nr. 151, concernente «*Teso unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53*»; visto l'art. 33, comma 6, del d.P.R. 11 settembre 2007, nr. 170, concernente il «*Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare*»; vista la circolare n. 120000/105 - ed. 2014 del _____;

vista l'istanza con la quale il _____⁴⁷ ha chiesto di essere collocato in licenza straordinaria non retribuita per adozione e affidamento preadottivo, dal _____ al _____, per la durata di mesi _____ e giorni _____; vista la documentazione presentata dall'istante a corredo della predetta domanda, costituita da

⁴⁷ Grado, nome, cognome e matricola meccanografica.

_____ ⁴⁸; ritenuto, dopo aver valutato anche i pareri espressi dai Superiori Gerarchici, di accogliere l'istanza;

D E T E R M I N A

al _____ ¹ è concessa la «*licenza straordinaria non retribuita per adozione e affidamento preadottivo*», dal _____ al _____, per la durata di mesi _____ e giorni _____.

Al militare non saranno corrisposti assegni.

Tale periodo di assenza è computato nell'anzianità di servizio e fa maturare la licenza ordinaria e i riposi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b., della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Il presente provvedimento sarà inviato agli Organi di Controllo.

Avverso il presente provvedimento l'interessato potrà produrre ricorso:

- gerarchico, al _____ ⁴⁹, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con il d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Località

IL COMANDANTE

⁴⁸ Indicare dettagliatamente la documentazione esibita a corredo dell'istanza.

⁴⁹ Autorità gerarchica immediatamente superiore al Comandante in intestazione.

N

fac simile



Guardia di finanza

IL COMANDANTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, concernente «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

visto il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, concernente il «*Codice dell'ordinamento militare*»; visto

l'art. 22, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente «*norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»; vista la circolare n. 120000/105 - ed. 2014 del _____;

vista l'istanza con la quale il _____⁵⁰ ha chiesto di essere collocato in aspettativa per assegni di ricerca, dal _____ al _____, per la durata di mesi _____ e giorni _____; vista la documentazione presentata dall'istante a corredo della predetta domanda, costituita da _____⁵¹; ritenuto, dopo aver valutato anche i pareri espressi dai Superiori Gerarchici, di accogliere l'istanza;

⁵⁰ Grado, nome, cognome e matricola meccanografica.

⁵¹ Indicare dettagliatamente la documentazione esibita a corredo dell'istanza.

DETERMINA

il _____¹ è collocato in «*aspettativa per assegni di ricerca*», dal _____ al _____, per la durata di mesi _____ e giorni _____.

Al militare non saranno corrisposti gli assegni.

Tale periodo di assenza **non è** computato nell'anzianità di servizio e **non** fa maturare la licenza ordinaria e i riposi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b., della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Con successiva determinazione del Comando Generale sarà disposta la detrazione di anzianità.

Il presente provvedimento sarà inviato agli Organi di Controllo.

Avverso il presente provvedimento l'interessato potrà produrre ricorso:

- gerarchico, al _____⁵², nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o comunicazione dell'atto e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Località

IL COMANDANTE

⁵² Autorità gerarchica immediatamente superiore al Comandante in intestazione.